

6201
Applicate Euro di marche
che vengono apposte sull'originale.
Arezzo, 20/06/2019



Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Sviluppo e competitività
Sede
00187 - ROMA

A MANO
Anticipata via fax

RELAZIONE ex articolo 61, comma 2, d.lgs. 270/99 ("Prodi bis")
recante misure per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza.

Per ordine
del dipartimento
- Cancelleria
Arezzo, 23/06/2019
v.p.

[Handwritten signature]




57 DIC. 2019
CANCELLERIA II
[Handwritten signature]



INDICE

I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.....	5
1. L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA: giugno 2010 – giugno 2011	5
1.1 LE AZIONI NELL'AREA COMMERCIALE	7
1.2 IL BANDO TOSCANA	12
1.3 LE ATTIVITÀ CON I <i>CARRIER</i> INTERNAZIONALI.....	12
1.4 LO SVILUPPO DI SERVIZI E PRODOTTI.....	13
1.5 LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	14
1.6 LE ATTIVITÀ DI <i>INTERNAL AUDITING</i>	15
1.7 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI <i>COST SAVING</i>	29
1.7.1 La parte immobiliare	29
1.7.2 Attività di <i>cost saving</i> : sviluppo del <i>network</i> e mantenimento dell'infrastruttura, come elementi prodromici degli interventi di razionalizzazione	32
1.7.3 Il piano dei <i>saving</i> 2010-2011	33
1.8 IL RECUPERO CREDITI.....	35
1.8.1 Organizzazione aziendale.....	35
1.8.1.1 L'organizzazione al 1 giugno 2010: criticità riscontrate e azioni intraprese	35
1.8.1.2 L'organizzazione attuale	36
1.8.2 I processi di gestione delle attività di recupero crediti: criticità riscontrate e azioni intraprese.....	37
1.8.2.1 Comunicazione fra le strutture preposte.....	37
1.8.2.2 Procedure aziendali	37
1.8.2.3 Automazione dei processi	37
1.8.2.4 Convenzione quadro e albo legali esterni.....	39
1.8.2.5 Reportistica.....	39
1.8.3 Il portafoglio crediti.....	40
1.8.3.1 Il portafoglio crediti al 1 giugno 2010. Segmentazione e breve analisi: criticità riscontrate e azioni intraprese	40
1.8.3.2 La segmentazione attuale e la descrizione delle posizioni più significative	40
1.8.4 Il recupero crediti legale.....	42
1.8.4.1 Crediti Acamtel e Amtel.....	42
1.8.4.2 Crediti ex Edisontel SpA.....	43
1.8.4.3 Fermo amministrativo	43
1.8.4.4 Crediti infragruppo	43
1.8.4.5 Elementi di criticità	43
1.9 L'ATTIVITÀ LEGALE.....	44
1.9.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi.....	44
1.9.1.1 Criteri per le riassunzioni e riassunzioni promosse da Eutelia.....	44
1.9.1.2 Cause riassunte dalle controparti.....	45
1.9.1.3 Cause sorte post insolvenza.....	46
1.9.1.4 Cause passive di particolare rilievo	47
1.9.2 Contenzioso stragiudiziale Clienti.....	47
1.9.3 Contenzioso amministrativo.....	48



2




- **Gruppo Edison:** è stata svolta un'attività di presidio che ha condotto a rinnovi e ampliamenti delle Reti di Telecontrollo SIST delle centrali eoliche (ordine 08/11 per un valore di € 225.000) e rete centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici ottenendo, per l'effetto, alcuni ampliamenti ed estensioni contrattuali per un valore totale di ricavi di € 258.000;
- **Dolce & Gabbana:** è stata svolta un'attività di presidio del Cliente e di progettazione di miglioramento dell'affidabilità dei servizi, quale predisposizione alla proposta di rinnovo per le Reti Dati Nazionale ed Internazionale e servizi fonia, al fine di arginare la volontà del cliente di cambiare operatore;
- **Nuovo Pignone Gruppo General Electrics:** è stato ottenuto il rinnovo del contratto dei servizi dati e dei servizi di fonia con servizi personalizzati ed ampliamenti (aprile 2011, per un totale di ricavi pari ad € 354.000);
- **RAI Radiotelevisione Italiana:** si è operato al fine di ottenere la proroga dei contratti di trasmissione dati ad alta capacità in attesa dell'emissione di nuovi bandi di gara, proroga successivamente ottenuta sino al 31 marzo 2011, a seguito della avvenuta reiscrizione di Eutelia all'Albo_Fornitori come secondo le regole emanate da RAI ai sensi del Codice degli appalti pubblici;
- **Gruppo Kraft:** è stata svolta un'attività di presidio del cliente con contrattualizzazione dei rinnovi dei servizi fonia e dati-internet "rete agenti" con estensione alle utenze della società Saiwa (contratti ottobre 2010 per un totale di € 439.000);
- **UBI Banca Sistemi e Servizi** – base asta € 1.500.000 - UBI Banca ha richiesto formalmente offerta ai vari Operatori per il servizio di numero verde (800) per l'accesso ai servizi della banca da parte della propria clientela (febbraio 2011). La offerta di Eutelia è stata reputata la migliore sotto un profilo tecnico, per le architetture di rete proposte (fibra e ponte radio) e per le applicazioni di supporto ai numeri verdi, totalmente gestibili via web dal cliente.

La parte economica dell'offerta è stata invece ritenuta non soddisfacente in quanto penalizzata dagli elevati costi di raccolta delle chiamate dalle direttrici "mobili" (in particolare Vodafone, ma anche Wind e Telecom), tuttora non regolamentati, che hanno influito negativamente nell'offerta complessiva tanto da non consentire l'aggiudicazione.

Ciò ha indotto i C.S. a valutare l'adozione di eventuali azioni regolamentari sulle quali si riferirà nelle successive relazioni. Questo evento ha comunque focalizzato l'attenzione sulla problematica tanto da indurre i Commissari a studiare una gestione continuativa di tali problematiche, a mezzo l'avvio di iniziative

regolamentari, incaricando all'uopo l'avv. Eutimio Monaco, legale esperto del settore e che già ha apportato alla società utilità derivanti da risarcimenti negoziati con i maggiori *carrier*;

• **Cofely Italia** – base asta € 1.300.000 - non aggiudicata ad Eutelia, pur risultata la prima in termini di soluzioni tecniche e richiesta economica, in quanto la proprietà francese ha preferito non contrarre con Eutelia, attesi gli sviluppi penali in capo agli ex amministratori (marzo 2011);

GSE – base asta € 4.800.000 - gara successivamente annullata per adesione a CONSIP (aprile 2011).

b. Alla data di insolvenza la rete vendita di Eutelia, percepita all'esterno come un componente concorrenziale debole, era costituita da agenti e "promotori" per un numero totale di circa 500 risorse, peraltro in buona parte demotivate, improduttive ed ormai permeabili alla concorrenza. Si è provveduto quindi ad una riorganizzazione dei canali di vendita con verifica della produttività storica, della presenza sul territorio e delle potenzialità delle controparti. Dal mese di Ottobre 2010, la struttura commerciale aziendale è stata riprogettata anche con l'ausilio del dott. Stefano Zangrilli, specialista nel riposizionamento di reti commerciali di telecomunicazioni, con la *mission* di garantire l'operatività della rete di vendita indiretta nel periodo di procedura e di supportare i C.S. nella gestione del *business* e nelle decisioni strategiche ad esso correlate. In particolare è stata avviata e conclusa l'attività di riorganizzazione della rete indiretta che ha comportato una revisione dei singoli contratti con sottoscrizione di un nuovo *contratto-tipo* di agenzia plurimandataria con un totale, alla data del 30 giugno 2011, di 121 agenti ricontrattualizzati, fra i quali sono ricompresi 3 "agenti coordinatori" muniti di specifico contratto e 38 installatori di rete anch'essi con apposito contratto. Le nuove agenzie sono state istruite anche con specifici corsi di formazione.

E' stata sperimentata con successo la suddetta formula dell'agente coordinatore, figura a livello nazionale, che variabilizzando i costi di gestione della struttura di comando della rete agenziale, ha garantito, nel periodo di riferimento, il puntuale presidio delle attività commerciali territoriali e della base clienti della Società, e ciò con *savings* non indifferenti. Nel corso della prima fase di razionalizzazione della rete distributiva sono state, inoltre, indirizzate le particolari tematiche legate ai rinnovi dei contratti di agenzia delle due maggiori realtà produttive, Finital e Pentacom, limitando i possibili riverberi negativi sul *business* e canalizzando i possibili contenziosi legali. Gli scriventi C.S., si sono avvalsi di una figura specialistica per il coordinamento territoriale

(*scouting* nuove agenzie, *recruitment* coordinatori, *design* nuovo canale *dealer*) utilizzata a supporto operativo alla direzione commerciale, con il quale è stato stipulato un contratto di collaborazione dal 3 gennaio 2011 al 30 aprile 2011, rinnovato sino al 31.10.2011.

I C.S. hanno inoltre approfondito le tematiche inerenti la proprietà del marchio Edicard, rivelatosi essere un vero *asset* strategico e generatore di significativa cassa per Eutelia e ciò anche in vista del possibile futuro ampliamento della distribuzione del prodotto *calling card* etnico. E' stato all'uopo acquisito apposito parere in base al quale è dato ritenere che la titolarità del marchio possa essere riconosciuta in capo ad Eutelia e non a SISAL, *partner* storico ed unico nella commercializzazione del prodotto, con evidenti vantaggi per il futuro commerciale della carta in capo ad Eutelia.

- c. Nell'ottica di una necessaria diversificazione dei canali distributivi di Eutelia, è stato altresì varato un piano di lancio del canale *dealer* (negozi specializzati nella vendita e distribuzione di servizi e prodotti tecnologici); *consumer*, al quale affidare la commercializzazione di prodotti *consumer* e *microbusiness* basati su accesso Internet e VOIP. Il piano ha comportato la progettazione del canale con *benchmark* sulle *best practice* dell'industria, la definizione e realizzazione di tutti gli strumenti gestionali a supporto con creazione dei relativi processi, predisposizione del contratto *standard* e identificazione del *pilot test* (Toscana), il *design* dell'offerta dedicata, e la presentazione del progetto ad oltre 50 potenziali *partner*.

E' stato creato e realizzato un piano di sviluppo e rilancio di tutto il canale di vendita indiretto con piani di incentivazione e gare commerciali, che ha permesso di sostenere l'azione commerciale e che ha comportato una rivisitazione del sistema di autorizzazione. In affiancamento alle azioni di consolidamento precedentemente descritte si è dato impulso allo sviluppo dell'attività commerciale su tutti i segmenti di mercato, dando impulso anche all'azione di *marketing* attraverso l'introduzione di nuovi servizi destinati ai professionisti ed alle piccole e medie imprese.

- d. Analoghe attività di sostegno delle relazioni commerciali e di adeguamento contrattuale sono state indirizzate verso i distributori di prodotti (fra i quali Sisal e Lottomatica) e verso i fornitori, con particolare riguardo agli operatori internazionali ai quali, al fine di evitare continue disdette o interruzioni di servizio, è stata doverosamente ed anche ripetutamente illustrata la procedura di a.s. con riferimento allo *status* di Eutelia, alla continuazione delle attività produttive nonché al concorso

dei creditori per le obbligazioni sorte in epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza. Da ciò è conseguita (i) la gestione tecnico-operativa di risoluzioni contrattuali fatte valere da alcuni fornitori che si sono avvalsi delle clausole risolutive previste dai contratti in essere o altresì, (ii) la revisione contrattuale con l'introduzione di adeguamenti delle condizioni finanziarie nei confronti di fornitori con i quali si è riusciti a mantenere i contratti a fronte della riduzione del rischio finanziario nei confronti di Eutelia attraverso, se del caso, il rilascio di fidejussioni, depositi a garanzia ed altri strumenti, possibili grazie alla collaborazione avviata con un istituto di credito che ha costituito un *plafond* per il rilascio di garanzie da parte della società in a.s.. Si è, inoltre, consolidata la *partnership* con Banca Intesa San Paolo per le ricariche via *bancomat* di prodotti/servizi prepagati Eutelia, canale che si affianca alle ricariche distribuite attraverso le ricevitorie Sisal e Lottomatica.

In particolare sono stati migliorati, sia dal punto di vista dei processi che dal punto di vista sistemistica, i meccanismi di scambio delle informazioni per la gestione delle ricariche tra la piattaforma bancaria e quella Eutelia. Si è inoltre inserita nel circuito di Intesa San Paolo la distribuzione delle ricariche del servizio EuteliaVoIP, che si affianca ai servizi PIN Ricarica Eutelia, già gestiti sul circuito, attuando il tutto con una specifica variazione contrattuale sottoscritta nel gennaio 2011.

Tra le *partnership* di distribuzione dei prodotti prepagati si è rafforzata anche quella con Lottomatica. Nel marzo 2011 è stato stipulato l'accordo per la distribuzione del prodotto PIN "*best card*" attraverso "*vending machine*", terminali "*self service*" installate presso un campione di ricevitorie diffuse sul territorio.

E' stata dedicata speciale attenzione alla revisione di contratti e relazioni con *partner* e fornitori con l'obiettivo di ridurre i costi relativi all'esercizio dell'infrastruttura di rete Eutelia. Per implementare le vendite della carta Edicard sono state poste in essere (per le campagne di Natale 2010, primavera 2011, estate 2011) delle promozioni relativamente ai tagli più grandi (di 10, 20 e 50 Euro) consistenti in diminuzioni tariffarie per le principali destinazioni di traffico con gli obiettivi di (i) incrementare le vendite del prodotto facendo leva sulla naturale propensione del cliente determinata dal periodo (ii) fidelizzare il cliente 'agganciandolo' al prodotto per una periodo maggiore (taglio grande), facendogli nel contempo apprezzare anche il livello qualitativo del servizio garantito da Eutelia anche in periodi in cui normalmente i prodotti analoghi deteriorano la qualità erogata (iii) massimizzare l'anticipo di cassa rispetto ai consumi (iv) aumentare, comunque, la marginalità del prodotto, visto che i prodotti di taglio alto hanno un ulteriore margine aggiuntivo costituito dal sottoutilizzo del prodotto (la carta si deteriora, lo scontrino viene perso ecc.). La campagna del

Natale 2010 ha comportato un incremento delle vendite nelle settimane di promozione (media settimane di promozione rispetto media dieci settimane antecedenti) del 13,2 %.

Risultati sempre positivi sono stati registrati con la campagna promozionale di primavera svolta in occasione delle festività pasquali: l'incremento delle vendite nel periodo di promozione è stato complessivamente pari all'8,9%.

Nel luglio e dicembre 2010 e nel maggio 2011, relativamente ad altre carte telefoniche (Best Card, Happiness, Ricarica Eutelia profilo Africa,) sono state effettuate variazioni tariffarie al rialzo su alcune destinazioni a medio/alto traffico con l'obiettivo di riequilibrare i margini complessivi del prodotto. Su EuteliaVoip e per destinazioni europee e *virtual card*, nel marzo 2011, sono state effettuate revisioni tariffarie il linea con il *benchmark* di mercato.

1.2 IL BANDO TOSCANA

Sono state sostenute ed affiancate tutte le attività per il completamento infrastrutturale di opere come la copertura dei comuni relativamente al bando gara della regione Toscana (il "Bando Toscana") indetto dalla regione stessa per l'erogazione di servizi Internet in aree disagiate ("*digital divide*") vinto da Eutelia nelle aree dei 102 Comuni delle Province di Arezzo - Lucca - Pistoia - Massa Carrara e per l'attivazione di componenti tecnologiche (DSLAM) in grado di mantenere la competitività dell'offerta Eutelia.

In particolare, relativamente al Bando Toscana, Eutelia ha superato positivamente le attività di *audit* ed è stata attivata la rendicontazione al fine di incassare la sovvenzione.

Al fine di incrementare la clientela, nel marzo 2011 si è proceduto ad una modifica dei servizi base per adeguamento agli *standards* di mercato.

1.3 LE ATTIVITÀ CON I CARRIER INTERNAZIONALI

I maggiori problemi si sono riscontrati nei rapporti con i *carriers* internazionali, allarmati dal sopravvenire di una procedura concorsuale non così conosciuta come le altre. Dei 51 *carriers* con i quali Eutelia intratteneva relazioni bilaterali di acquisto e vendita, sono stati mantenuti contratti con 37 controparti mediante revisioni contrattuali e riduzione delle esposizioni di Eutelia per il periodo *post* insolvenza. La criticità sul servizio erogato ai clienti conseguente alla concomitante e cospicua cessazione di fornitori è stata affrontata

con una massiccia attività operativa di re-instradamento del traffico al fine di ripristinare e mantenere adeguati *standard* qualitativi di servizio.

Dopo aver consolidato una base di fornitori affidabili, si è inoltre resa necessaria l'attività tuttora in corso - di rinforzo della base dei fornitori di traffico internazionale per la sostituzione dei 14 *carriers* receduti, che ha comportato un intenso impegno sin dalla fine del 2010, realizzato mediante la selezione ed analisi di una quarantina di operatori; è stato così ottenuto il risultato di contrattualizzare 15 nuovi *carriers* internazionali. Dal punto di vista strutturale della rete internazionale di interconnessione si è provveduto, in una prima fase conclusa a fine 2010, alla dismissione e razionalizzazione delle risorse impiegate con i *carriers* cessati e, parallelamente, alla rinegoziazione del dimensionamento e della distribuzione della capacità delle interconnessioni rimaste attive allo scopo di evitare congestioni e degrado del servizio.

Successivamente, nel corso della prima metà del 2011, si è provveduto alla progettazione e realizzazione delle nuove interconnessioni conseguenti ai 15 nuovi contratti commerciali realizzati e ai riordini e razionalizzazioni di rete dati dal riequilibrio della distribuzione del traffico.

Lo scenario conseguente alla procedura di amministrazione straordinaria ha dato luogo ad un incremento della base costi aziendale del traffico internazionale con perdita di marginalità dei servizi prepagati e di competitività dell'offerta agli operatori internazionali. Allo scopo, si è negoziata con tutti i fornitori attivi una revisione contrattuale delle cornici di validità delle offerte attive e passive riducendo il termine da 15 a 7 giorni. La nuova modalità operativa, che ha raddoppiato i cicli operativi mensili, benché più onerosa dal punto di vista del carico di lavoro, ha, comunque, permesso di migliorare la competitività delle offerte.

1.4 LO SVILUPPO DI SERVIZI E PRODOTTI

- a. Con riferimento ad Edicard è stata introdotta la possibilità per il cliente di registrare autonomamente sulla piattaforma del servizio il numero dal quale effettuare le chiamate al fine di non dovere digitare il PIN ogni volta. Nell'ottica di razionalizzazione dei costi nel primo semestre 2011 è stata sviluppata e posta in essere una funzionalità che permette di utilizzare il servizio telefonico prepagato ricaricabile "Ricarica Eutelia" attraverso uno dei codici di *carrier selection* già utilizzati dagli altri servizi non pre-pagati. Questo ha consentito la restituzione al Ministero del codice precedentemente dedicato a questo servizio, con un *saving* annuo significativo. Inoltre, si è dato inizio alla implementazione e al *testing* di *call back* per carte telefoniche,

funzionalità che consente di convertire una chiamata di accesso dal cliente verso la piattaforma che eroga il servizio in una piattaforma verso il cliente, con riduzione dei costi di interconnessione con gli altri operatori, soprattutto per le chiamate provenienti da telefonia mobile.

Nel febbraio 2011 è stato introdotto un nuovo servizio di fonia diretta denominato *Wholesale Line Rental "WLR"* che ha dato la possibilità agli operatori di subentrare amministrativamente alle linee telefoniche Telecom Italia (al di fuori della copertura dell'*Unbundling del Local Loop*) presentandosi come interlocutore unico sul cliente finale, con evidenti positivi impatti sulla fidelizzazione. Il servizio è stato introdotto inizialmente sulla clientela *wholesale* e sono stati contrattualizzati circa 10 *resellers*.

- b. Per valutare l'ingresso nel mercato dei servizi mobili si è inoltre proceduto, tra gennaio e febbraio 2011, alla rivisitazione del piano di ingresso di Eutelia nel mondo dei *Mobile Virtual Network Operator ("MVNO")* (piano abbandonato *ante* procedura dalla proprietà perché complesso, non immediatamente impattante e che richiedeva garanzie finanziarie per la sua attivazione) con lo scopo di poter eventualmente garantire un accesso da mobile in particolare verso il prodotto prepagato Edicard; l'analisi dell'opportunità, affidata al *team* degli specialisti in affiancamento alla struttura interna tecnica aziendale, è partita dalla rivisitazione del *business plan 2009*, e delle *assumptions* in esso contenute. Al termine dell'analisi, pur riconoscendo la straordinaria valenza del *business* mobile in ottica di sviluppo del mercato etnico, si è ritenuto di non proseguire oltre, in vista del mutato scenario di mercato per gli MVNO, dell'elevato costo di *enabling* - accettabile nel 2009 ma non nel 2011 - anche in considerazione delle mutate condizioni aziendali e di mercato, della difficoltà di ripristinare le intese con un *partner* mobile a costi accettabili, dei contenziosi in essere con i principali operatori mobili.

1.5 LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Al fine di sostenere lo sviluppo del *business* e la "credibilità" del marchio Eutelia e per contrapporsi alla campagna mediatica negativa derivata dalle vicende societarie, sono state intraprese iniziative di comunicazione di prodotto sui servizi prepagati e su quelli relativi al Bando Toscana.

Nel dettaglio sono state eseguite, già a partire dalla fine del 2010, delle campagne di comunicazione attraverso le principali testate *free press*, a supporto delle promozioni dei

servizi *consumer*, con particolare riguardo ad Edicard e EuteliaVoIP. Per quanto riguarda Edicard, contestualmente alle iniziative commerciali già descritte sono state effettuate anche azioni di *co-marketing* con il distributore Sisal (messaggi sugli scontrini dei clienti, locandine elettroniche stampabili, spot su tv a circuito chiuso).

Sono poi state intraprese campagne promozionali per sviluppare le vendite dei servizi *consumer* erogati in modalità prepagata (quali PIN e servizi VoIP), che hanno interessato diversi prodotti e servizi nelle principali fasi di commercializzazione. Si è inoltre provveduto alla gestione del portale Regione Toscana oltre a quelli di Eutelia, Euteliavoip, Ricaricaeutelia ed altri.

1.6 LE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING

Le attività svolte sono state finalizzate al monitoraggio e controllo dei processi aziendali così come definite all'interno del piano di *audit* ed in particolare all'interno delle matrici di sistema di controllo interno: *revenues and receivables* (ciclo attivo) ed *account payables* (ciclo passivo) con ulteriori attività su richieste puntuali da parte dei C.S.

Nello specifico sono state effettuate:

- verifiche sui compensi dell'ex Consiglio di Amministrazione;
- verifiche a campione note spese personale Eutelia;
- analisi delle partecipazioni società controllate e collegate;
- analisi della contrattualistica (attiva e passiva) in essere con società partecipate;
- analisi del *backlog* fatture passive e registrazione all'interno del sistema contabile Eutelia;
- analisi sull'utilizzo carte di credito ex amministratori Eutelia;
- analisi di alcune consulenze in corso alla data di insolvenza;
- analisi di deleghe/procure, con rilascio delle medesime in riferimento alle attività di natura commerciale, di denuncia frodi e di gestione personale e relazioni industriali;
- analisi dei disservizi e delle relative lavorazioni in riferimento alla risoluzione del guasto;
- controlli sulle attività in capo alle strutture aziendali;
- studio, analisi e valutazione finalizzata alla riformulazione del Modello Organizzativo (D.lgs.231/01) a seguito della intervenuta procedura di Amministrazione Straordinaria.

Sono state svolte attività di supporto/monitoraggio alla/della struttura commerciale mirate a: (i) garantire la qualità e l'aggiornamento della pipeline e la gestione delle trattative commerciali, (ii) assicurare il *reporting* commerciale verso la società e (iii) definire processi e strumenti, erogando la necessaria informazione. In riferimento alla suddetta matrice si rileva che, all'interno di essa, sono stati identificati i "*major processes*" ovvero i processi più rilevanti per il *core business* aziendale.

L'attività ha tenuto conto delle modifiche organizzative introdotte con la procedura (annullamento delle deleghe e procure nonché successivo ripristino), attraverso i seguenti principali *steps*:

- identificazione dei relativi sottoprocessi per ogni *major process* selezionato, con associazione di informazioni inerenti le modalità di gestione degli stessi;
- definizione degli obiettivi di controllo;
- associazione dei controlli e dei relativi *owners* con l'identificazione dei controlli considerati "chiave".

La descrizione dei sottoprocessi correlati è stata rilevata anche attraverso interviste effettuate con i referenti sui singoli sottoprocessi ed attraverso la consultazione delle procedure di riferimento presenti nel sistema qualità.

La matrice ha avuto come obiettivo l'identificazione e l'analisi di quei fattori che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali in genere e l'attendibilità dell'informativa finanziaria, al fine di determinare come questi rischi possano essere attenuati o gestiti.

I controlli individuati e descritti all'interno delle matrici si configurano come l'insieme delle iniziative e delle procedure da svolgere per ridurre ad un livello ragionevolmente accettabile i rischi di impresa individuati e valutati al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati; detti controlli, a seconda della loro natura e del loro impatto sull'operatività dell'azienda, vengono eseguiti con cadenza trimestrale o semestrale durante tutto l'anno solare.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: MATRICE ANALISI DEI RISCHI (CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO)

Al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio e controllo relativo ai cosiddetti "controlli di I livello" (in capo ai responsabili di struttura) e "controlli di II livello" (in capo alla funzione di *internal auditing*), è stato implementato un apposito applicativo nella *intranet* aziendale "*Internal Auditing* – controllo interno" che permette di:

- tracciare e consultare le righe delle matrici di cui sopra con relative informazioni;
- “linkare” le procedure e gli applicativi riferiti direttamente alle singole matrici;
- assegnare le responsabilità dei controlli di I e II livello per ogni riga delle matrici;
- attivare i *planning* di controllo direttamente dalle singole righe delle matrici;
- tracciare le risultanze dei controlli per ogni singola voce delle matrici;
- storicizzare ogni controllo effettuato.

Nell'applicativo sopra descritto risultano archiviate tutte le evidenze dei controlli di I e II livello che di seguito vengono sintetizzate e che sono state poste in essere con periodicità trimestrale/semestrale durante tutto il periodo di riferimento.

I controlli interni di II livello effettuati hanno interessato i seguenti processi:

A) *Revenue and receivables* (Ciclo Attivo):

→ Gestione accessi:

verificato l'avvenuto monitoraggio delle richieste di creazione nuove utenze o di modifica profili-abilitazioni da parte del responsabile supporto *intranet* ed effettuato un controllo a campione a conferma del rispetto delle modalità operative descritte nella relativa procedura.

→ Gestione profili autorizzativi:

verificato l'avvenuto monitoraggio da parte del responsabile supporto *intranet* in merito alla congruità dei livelli di abilitazione/applicativi rispetto alla mansione svolta dall'utenza all'interno dell'azienda.

→ Gestione anagrafica clienti: verificate, a campione, le registrazioni dell'avvenuto controllo, da parte dei responsabili di divisione, del processo di modifica/aggiornamento anagrafiche.

→ Definizione e gestione contratti/ordini:

- verificato che le segnalazioni di mancata associazione contratto *open service*/documento d'identità siano tempestivamente gestite al fine di accertare la completezza della documentazione richiesta in fase di attivazione contratto *open service* e l'eventuale blocco delle richieste di approvvigionamento servizi;
- verificato il “report attività delle strutture bandi gara” prodotto dalla struttura bandi gara in particolare per l'aggiornamento e la completezza

delle informazioni ed indirizzata la messa in produzione dei report automatici;

- verificato che le fasi di definizione offerta commerciale siano in linea con quelle descritte nelle procedure di riferimento per quanto concerne approvazioni, firme e modifiche;
- verificata la corrispondenza tra i dati riepilogativi del prospetto di offerta presente nell'applicativo stato autorizzativo offerte ed il contenuto delle offerte commerciali firmate dai C.S.;
- verificata la corrispondenza tra ordine attivo ed offerta commerciale firmata dal cliente attraverso la consultazione dell'applicativo "ordini attivi --> interroga storico ordini" e la ricerca/associazione del *planning* relativo alla gestione dell'ordine preso in esame;
- verificata la coerenza e correttezza tra l'offerta commerciale, i contratti cliente ed i corrispondenti ordini attivi nella *intranet* aziendale;
- verificata la corretta gestione e tracciatura dell'"anticipata esecuzione", del "riesame del contratto" e delle eventuali richieste di "storno ordine";
- verificata la corretta registrazione degli ordini attivi *intra* rispetto alla documentazione esistente a supporto e l'avvenuto controllo del processo di gestione ordini;
- verificato l'aggiornamento del *backlog*.

→ Fatturazione attiva:

- verificata la coerenza e correttezza tra gli *input* alle richieste di fatturazione e le corrispondenti fatture emesse;
- verificata la corretta emissione delle fatture *intra* rispetto alla documentazione esistente a supporto;
- verificato che per i contratti a canone, non diversamente gestiti dal sistema informativo, sia stato effettuato il caricamento sul sistema tramite le applicazioni riportate in procedura;
- verificata l'avvenuta produzione di reportistica da parte dei PM dello stato di avanzamento della commessa secondo tempi e metodologie indicate in procedura;
- verificato, a campione, che le segnalazioni di tentata frode siano gestite tempestivamente e secondo la metodologia descritta in procedura; effettuato un controllo a campione sul traffico generato da un determinato cliente e il corrispettivo limite di affidamento al fine di

certificare che l'impostazione del fido sia coerente con i parametri impostati nelle linee guida;

- verificato, a campione, che la fase di denuncia verso le Autorità competenti sia gestita tempestivamente e nei tempi previsti dalla legge.

→ Gestione note credito:

- controllato, a campione, che ai *planning* con categorie definite corrisponda regolare registrazione in prima nota del cliente cui la nota di credito si riferisce;
- richiesta un'estrazione sul numero e natura delle note credito emesse nel periodo preso in esame e verificato, a campione, che l'emissione delle stesse abbia seguito l'*iter* autorizzativo previsto in procedura in funzione degli importi.

B) *Account Payables* (Ciclo Passivo):

→ Gestione accessi:

verificato l'avvenuto monitoraggio ed effettuato un controllo a campione a conferma delle bonifiche precedentemente richieste in riferimento ad alcune abilitazioni di applicativi a supporto della gestione dei processi di ciclo passivo.

→ Gestione anagrafica fornitori:

- verificato che i controlli di primo livello, richiesti ai responsabili di struttura, siano stati effettivamente posti in essere;
- accertato che le modifiche apportate alle anagrafiche siano effettuate da personale autorizzato;
- verificato il completamento delle bonifiche effettuate per le abilitazioni agli applicativi.

→ Creazione contratti passivi:

verificata la registrazione dell'avvenuto controllo di primo livello sul corretto funzionamento dell'applicativo.

→ Emissione ordini di acquisto:

- verificata la registrazione dell'avvenuto controllo di primo livello sul corretto funzionamento dell'applicativo;
- effettuata verifica della gestione degli ordini passivi, in un determinato arco di tempo, accertando la corrispondenza degli ordini gestiti con le autorizzazioni rilasciate dai C. S.; nel caso di ordini gestiti direttamente

dal responsabile ufficio acquisti effettuata verifica che gli stessi siano sotto il valore massimo di delega.

→ Ricevimento di beni e servizi:

verificato che i controlli di primo livello siano stati posti in essere e verificata l'archiviazione dei DDT.

→ Ricevimento fattura, verifica e registrazione:

verificato che i controlli di primo livello siano stati posti in essere, ovvero che vi sia corrispondenza tra la documentazione in entrata, la registrazione della fattura e la relativa gestione in tempi congrui.

→ Autorizzazione ed esecuzione pagamenti:

verificato che i controlli di primo livello siano stati posti in essere e che gli accessi per i bonifici non riferiti a fattura siano limitati a personale autorizzato.

Tutti gli esiti dei controlli sono stati archiviati nell'applicativo per la gestione del controllo interno; dai controlli effettuati non sono emersi errori rilevanti, ma osservazioni puntualmente notificate agli *owner* dei relativi sottoprocessi.

Durante l'esecuzione dei controlli sono emersi punti di miglioramento, implementati ed in corso di implementazione relativi a procedure ed a processi in essere.

→ Procedure e processi:

- aggiornata la procedura "immissione degli ordini attivi" per puntualizzazione/inserimento di alcuni passi essenziali in riferimento alle istruzioni operative descritte;
- aggiornate le procedure "riconciliazioni bancarie" e "tesoreria: registrazione incassi da conciliazione movimenti di conto" per attualizzare i processi in esse tracciati in quanto risultati essere non in linea con le vigenti modalità operative;
- aggiornata la procedura "generale: gestione anagrafica clienti/fornitori" per "legare" le richieste di modifica anagrafica nel caso in cui un cliente sia anche fornitore;
- aggiornata la procedura "affari strategici bandi gara: partecipazione a bandi di gara" per variazioni al processo ed inserimento della tracciabilità dell'analisi sui motivi di perdita di un bando gara;
- aggiornata la procedura "acquisti: registrazione ricezione di beni e accettazione di servizi e collaudo forniture" al fine di indicare la modalità utilizzata per l'archiviazione cartacea dei DDT;

- aggiornate le procedure "servizi prepagati - produzione e pubblicazione dei listini traffico telefonico prepagato (cse/voip)" e "prepaid services: gestione della vendita dei servizi pin" per allineamento alle attuali strutture che hanno in gestione i relativi processi;
- aggiornata la procedura "customer care - operation: produzione piano di recupero e verifica attivazioni per migrazione" al fine di descrivere gli applicativi da cui vengono estratte le informazioni ("file excel") in essa citate, precisandone le responsabilità in riferimento alla gestione delle stesse;
- avviato l'aggiornamento della procedura "finalità e competenze della divisione credit management" coerente con l'organizzazione della struttura del credito post cessione ramo ICT: questo aggiornamento comporterà il relativo allineamento della matrice dei controlli;
- avviato l'aggiornamento della procedura "finance: sistema di reportistica e rendicontazione finance cm credit management" a seguito della messa in produzione del cruscotto sull'andamento del credito;
- avviato l'aggiornamento della procedura "finance: emissione note di credito" in particolare per la regolamentazione delle deleghe relative al processo autorizzativo delle note credito aggiornate al nuovo assetto aziendale;
- avviato l'aggiornamento della procedura "linee guida in materia di controllo di gestione" per la descrizione dei processi relativi e l'inserimento della necessaria reportistica richiesta contestualizzati sul nuovo assetto aziendale.

→ Applicativi e directory

- verificato l'aggiornamento della tabella excel in riferimento all'elenco puntuale dei Clienti da cui Eutelia ha subito una frode;
- nell'applicazione "schede bandi gara" effettuate semplificazioni, modifiche per perfezionare/agganciare i link già esistenti nell'applicativo con quelli di intra crm; impostata la relativa reportistica automatica;
- a supporto della tracciatura del venduto aziendale, inserito nell'applicativo di gestione ordine attivo il flag che permette di evidenziare la "anticipata esecuzione";

In seguito all'aggiornamento della carta dei servizi, effettuato per l'anno 2010, si riscontra che i KPI in essa inseriti sono stati rispettati per la totalità dei casi non essendo presenti fuori SLA oltre la percentuale consentita. Sono stati confermati, quindi, i medesimi SLA anche per l'anno 2011.

• ACCURATEZZA DELLA FATTURAZIONE

E' stato calcolato il numero delle fatture emesse nell'anno 2010 e il numero di note di credito emesse:

- n° 387271 Fatture
- n° 7248 Note di credito

Il valore percentuale calcolato dal loro rapporto è pari al 1,87% a fronte di un 3% dichiarato nella carta dei servizi.

Applicazione Normativa in materia di Privacy (D.Lgs. 196/03)

A partire dal febbraio 2011 le attività di seguito descritte sono state messe a punto dalla struttura Rapporti Garante *Privacy* in riferimento alle finalità ad essa assegnate nell'ambito dell'organizzazione interna di Eutelia S.p.A. in a.s.. Oltre alle ordinarie attività di supporto alle strutture commerciali e di assistenza cliente con riferimento:

- alla gestione di richieste puntuali dei clienti in merito al trattamento dei loro dati personali;
- alla gestione di richieste di dettagli traffico telefonico e telematico non in linea con i parametri definiti nelle procedure di riferimento e con la normativa vigente;
- alla gestione di richieste di cancellazione dei dati personali dei clienti all'interno dei nostri sistemi informativi;

la struttura ha inoltre gestito le richieste pervenute dall'Ufficio Garante *Privacy* sulla titolarità di elenchi di numerazioni telefoniche in riferimento alla ricezione di telefonate indesiderate.

La presa in carico, da parte del nuovo Responsabile di Struttura, delle attività in materia di *Privacy* ha richiesto, ai fini dell'assunzione di responsabilità da parte dello stesso, una verifica puntuale dei processi in essere e la messa a punto dei dettami in materia di *Privacy* e delle istruzioni operative impartite alle strutture Eutelia dal predecessore.

In riferimento a processi che, per quota parte, ricoprono attività regolamentate dal Codice in Materia di *Privacy* si è proceduto con la stesura di nuove

procedure e con la modifica di alcune istruzioni puntuali di settore, che presentavano alcune inesattezze in riferimento ai dettami del Codice in materia di dati personali.

In particolare è stata:

- emessa la procedura *Privacy*: Gestione dati Traffico Telefonico e Telematico al fine di documentare le informazioni sulla normativa vigente in materia di trattamento e sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico (es. quali dati devono essere conservati e con quali modalità e tempistiche, modalità di gestione delle richieste di acquisizione dati di traffico "in entrata" ed "in uscita", etc.);
- aggiornata la procedura *Sales*: Applicazione Codice in materia di dati personali e Sicurezza sul lavoro: aggiornata la modulistica relativa al trattamento dei dati personali in fase di definizione offerta commerciale e/o contratto cliente;
- richiesta la modifica delle procedure: *customer care front e customer care*: Gestione richieste numerazioni in chiaro in relazione a quanto previsto dal Codice per le richieste di dettaglio tabulati traffico telefonico "in entrata" ed "in uscita" (art. 124, D.Lgs. 196/2003) e la "gestione delle chiamate di disturbo" (artt. 127 e 130, D.Lgs. 196/2003).

Contestualmente sono state poste in essere le seguenti attività:

- aggiornamento annuale del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) in linea con le tempistiche impartite dal d.lgs. 196/2003;
- messa a punto di attività finalizzate all'applicazione di nuovi provvedimenti emessi dal Garante:
- modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile (24 febbraio 2011, Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2011): preparazione di nuova modulistica di informativa e richiesta di consenso per la pubblicazione in elenco con relativi aggiornamenti delle interfacce *web* dedicate alla compilazione *on line* di detto modulo e delle procedure interne per la sottoscrizione di nuovi contratti o cambio operatore (c.d. *number portability*);
- prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di *marketing*, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni (19 gennaio 2011, Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011): è stata predisposta l'informativa

richiesta dal Garante con la quale si è inteso portare a conoscenza tutta la clientela Eutelia dell'esistenza del Registro delle Opposizioni e delle 5 modalità a disposizione da attivare affinché l'utenza possa non essere disturbata da telefonate commerciali.

Nell'ambito delle attività di *audit* sui processi e sulle misure di sicurezza poste in essere dalle strutture, in ottemperanza alle linee guida fornite dal Garante per il trattamento e la conservazione dei dati personali e sensibili, si evidenzia:

A) Audit sulla struttura Rapporti Autorità Giudiziaria (RAG), che ha il compito di dar corso alle richieste pervenute dalla Magistratura rispetto alle prestazioni obbligatorie ai fini di indagini previste per gli operatori di telecomunicazioni.

In particolare sono state verificate, a campione, le lavorazioni delle richieste effettuate dalle PG al fine di monitorare le tempistiche di risposta e, contestualmente, l'avvenuto monitoraggio dell'autenticità e dell'esistenza dei requisiti formali della richiesta e della loro completezza; sono state verificate le misure di sicurezza che sotto intendono alle attività e agli strumenti a disposizione della struttura nella messa a punto dei processi loro assegnati; sono state esaminate le misure di sicurezza adottate in merito alle due tipologie di dato trattato in entrata ed in uscita:

- il dato giudiziario (il sig. Rossi è indagato e se ne richiede l'intercettazione dell'utenza e l'estrazione dei relativi tabulati di traffico);
- il dato sensibile di traffico telefonico (il tabulato delle chiamate del Sig. Rossi in un dato periodo di tempo).

Per ogni aspetto ritenuto critico, sulla base della normativa vigente sono state suggerite e richieste azioni correttive da porre in essere relative ad implementazioni o accorgimenti ai sistemi che meglio possano tutelare la particolarità del dato trattato da questa struttura.

B) Audit in riferimento alla messa a punto dei dettami impartiti dal Garante all'interno dei processi aziendali di Eutelia:

1. e' stata verificata l'avvenuta individuazione delle banche dati consultabili nell'archivio informatico accendendo all'*intranet* aziendale; dette banche dati sono risultate essere classificate in alcune macro categorie o moduli di seguito riportate:

PLG	MODULO PLANNING-PROGETTI
AG	MODULO RETI VENDITA
BIL	MODULO CONTABILITA' E BILANCIO
CRM	MODULO CRM
DOC	MODULO ARCHIVIO
ISO	MODULO QUALITA'
MAG	MODULO MAGAZZINO E FATTURAZIONE
RC	MODULO GESTIONE CREDITI
RI	MODULO RETE INTELLIGENTE
RU	MODULO RISORSE UMANE
TLC	MODULO TELECOMUNICAZIONI
TT	MODULO TROUBLE TICKETING
RAG	RICHIESTE AUTORITA' GIUDIZIARIA

2. è stato effettuato l'aggiornamento del censimento dei sistemi aziendali documentati in "Elenco Sistemi Aziendali" e, per i dati di traffico telefonico, nell'elenco delle centrali telefoniche "Elenco Centrali Telefoniche".

Per ogni sistema e per ogni centrale telefonica sono state individuate e censite le seguenti informazioni: macchina, tipologia di macchina (*database*, *repository*, *macchina bach*, *front end*), ubicazione fisica della macchina, natura del dato trattato;

3. è stata verificata la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito dell'organizzazione interna aziendale attraverso la consultazione delle relative procedure interne pubblicate nella *intranet* aziendale: "Finalità e Competenze di Struttura";

4. è stata verificata l'avvenuta nomina:

- del Titolare del Trattamento dei Dati;
- dei Responsabili del Trattamento dei Dati;
- degli Incaricati al Trattamento dei Dati,

al fine di verificare che all'interno della nomina fossero dettagliati i compiti e le responsabilità, in materia di trattamento dei dati, in seno ad ogni destinatario;

5. è stata verificata l'adeguatezza delle clausole di informativa e consenso trattamento dati cliente all'interno della contrattualistica *standard* per quanto concerne:

- l'informativa, ex art. 13 del Codice → all'interno del documento "Condizioni Generali di Contratto *Open Service*" all'art. 20;
- il consenso al trattamento dei dati, ex art. 23 del Codice → all'interno del documento "Proposta di Contratto *Open Service*";

6. sono stati visionati, sulla base di quanto descritto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, i processi, le procedure e le soluzioni implementate per garantire il livello di sicurezza idoneo alla tutela dei dati trattati, tutte le misure di sicurezza individuate ed applicate al fine di implementare la cosiddetta "separation of duties" delle risorse fisiche, ambientali, tecnologiche ed organizzative (server, applicativi, locali, persone, ecc.) per la compartimentazione logica e fisica dei sistemi di erogazione del servizio Eutelia e quelle afferenti la messa a punto delle contromisure in materia di sicurezza sul lavoro per la protezione fisica delle risorse umane impiegate nella gestione ed erogazione dei servizi;

7. previa mappatura, sono state verificate le modalità di accesso alle aree sicure di Eutelia (CED), riguardanti:

- le persone (dipendenti Eutelia e/o persone esterne) abilitate a mezzo *smart card* agli accessi (porte/punti di passaggio) CED di San Zeno, CED di Arezzo e porta di Milano via Bassi, accertando la congruità tra le abilitazioni e la mansione svolta;
- gli accessi effettuati ai CED San Zeno/Arezzo ed alla porta di Milano su un campione mensile;
- per le porte/punti di passaggio oggetto dei controlli a) e b), la registrazione di aperture da remoto effettuate dal NOC e, nel caso, quali fossero le motivazioni;
- gli accessi effettuati da parte di personale esterno alle porte/punti di passaggio San Zeno, Arezzo e Milano.

Per ogni persona abilitata:

- è stata indicata l'attuale struttura di appartenenza (rif. Organigramma *intra*) o ex struttura Eutelia se persona non più presente in azienda;
- è stato indicato il tipo di abilitazione (24 ore - 7 giorni o a tempo parziale)
- è stato inviato un *planning* al responsabile della struttura di appartenenza chiedendo conferma della congruità/necessità dell'abilitazione;
- è stato dato seguito alle richieste di disabilitazione pervenute a *Internal Auditing* dai singoli responsabili in virtù di abilitazioni non più congrue o necessarie;

8. sono stati verificati i sistemi di autenticazione e autorizzazione utenti con relativi controlli, richiesti e monitorati al Supporto Intranet, per la verifica dei

livelli di abilitazione degli applicativi "sensibili" in relazione alla natura dei dati in essi trattati; bonificate eventuali abilitazioni non congrue.

9. è stato verificato l'adeguamento ai provvedimenti del Garante in materia di "data retention" e di "Amministratore di Sistema":

- *Data Retention*: alcuni applicativi permettono la visualizzazione di dati sensibili nel particolare dati di traffico telefonico. Per i moduli sopra citati è stato implementato un controllo finalizzato all'associazione del modulo stesso, e quindi dei suoi contenuti, alla postazione di lavoro dell'utilizzatore finale. Pertanto l'incaricato può accedere alle informazioni solo dalla propria postazione; per alcune tipologie di incaricati è stato, altresì, subordinato l'utilizzo della propria postazione di lavoro all'uso di una chiave elettronica (*token*) da inserire nella macchina in dotazione (*strong - authentication*) al fine di rendere accessibile la consultazione dei dati.

Sono stati verificati i programmi (le *wbc_XXXXXX*) ai cui contenuti è permesso l'accesso attraverso l'associazione delle postazioni di lavoro (IP della macchina) e l'applicativo medesimo; tracciata mappa in apposito elenco.

Per ogni singola *wbc_XXXX* è stata verificata la congruità dell'abilitazione sulla base della mansione svolta e della lettera di incarico sottoscritta attraverso il coinvolgimento dei singoli responsabili di struttura;

- *Amministratore di Sistema*: è stata verificata l'avvenuta nomina degli Amministratori di Sistema in relazione anche a figure che non sono amministratori di sistemi, di reti o di base dati nel senso comune del termine ma che, nell'espletamento delle proprie mansioni, possono accedere ai sistemi operativi dei *server* e hanno privilegi tali da poter visualizzare dati classificati da linea di comando; le linee guida emanate dal Garante individuano, infatti, tali figure professionali quali amministratori di sistema ai sensi della normativa vigente.

Si è proceduto, poi, con la verifica degli accessi alla macchine censite all'interno del DPS ed al riscontro sinottico degli esiti della verifica nel file "verifica accessi sistemi.xls" archiviato nel sistema informativo aziendale.

La verifica ha interessato l'analisi e verifica degli accessi ai sistemi in uso alle strutture tecniche:

- *sviluppo software – application management*
- *sviluppo software – billing*
- *sviluppo software – intelligent network*
- *system management – email system*

Non sono state riscontrate anomalie negli accessi analizzati; tuttavia è emersa la necessità di ricordare alle utenze interessate di continuare ad accedere ai sistemi mediante utenza personale e, nel caso in cui le attività da svolgere lo richiedano, di assegnarsi successivamente i privilegi di super-utente, mediante il cambio-utente o attraverso l'uso del comando "sudo".

Agli Amministratori di Sistema è stato poi ricordato attraverso comunicazioni *ad personam* che:

- la *password* d'accesso ai sistemi va cambiata almeno ogni 6 mesi e almeno ogni 3 mesi per i sistemi che danno luogo alla visualizzazione di dati sensibili (i dati di traffico sono classificati quali "dati sensibili");
- la *password* scelta deve avere almeno 8 caratteri;
- la *password* non deve avere riferimenti riconducibili all'utente
- la postazione non va lasciata incustodita.
- nella postazione va comunque attivato il blocco automatico del computer dopo un periodo (breve) di inattività.

1.7 LE PRINCIPALI ATTIVITA' DI COST SAVING

1.7.1 La parte immobiliare

Sono state intraprese molteplici iniziative mirate alla riduzione dei costi di gestione degli immobili adibiti sia ad uffici che a sedi aziendali. Tali attività sono state effettuate anche a seguito di trasloco di materiali di varie tipologie tra le diverse sedi con lo smaltimento di quelli deteriorati, non più riutilizzabili.

Contratti di locazione cessati:

- Arezzo Via Ernesto Rossi n. 28: in data 25 agosto 2010 è stata data comunicazione del recesso dal contratto di locazione sottoscritto tra Finanziaria Italiana S.p.A. ed Eutelia S.p.A., relativo ad una porzione di immobile adibito sia ad uffici che a magazzino. Una parte del personale che occupava gli uffici in locazione è stato riallocato, a seguito di una ottimizzazione degli spazi, nell'altro immobile in affitto in Arezzo, Via

Calamandrei n. 173; i materiali sono stati trasferiti nel magazzino di proprietà ubicato in località San Zeno (Ar). L'importo del canone annuo era di € 394.284,68, oltre IVA;

- Isernia Via Bagnoli n. 6/8: in data 28 febbraio 2011, a seguito della cessazione del contratto di *call center* con la Società Molisecom S.p.a., è stata data disdetta dei locali ad uso ufficio utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività. L'importo del canone annuo era di € 24.000 oltre IVA;
- Roma Via Corcolle n. 19 : in data 20 aprile 2011 è stata data comunicazione del recesso dal contratto di locazione sottoscritto tra Immobiliare Corcolle S.r.l. ed Eutelia S.p.A., relativo ad una porzione di immobile adibito sia ad uffici che a magazzino. Una parte dei materiali presenti nei magazzini è stata smaltita, mentre la restante parte è stata trasferita presso il magazzino di San Zeno. L'importo del canone annuo era di € 388.226,76 annui, oltre IVA.

Contratti di locazione passivi attualmente in essere:

- Arezzo Via P. Calamandrei n. 173: si tratta del contratto di locazione tra Finanziaria Italiana S.p.A. ed Eutelia S.p.A. relativo all'immobile ove è stabilita la sede legale della società, adibito ad uso uffici e con spazi dedicati ad uso CED. E' stato all'uopo incaricato professionista competente per la stima a valore di mercato dell'immobile locato, con l'obiettivo di ottenere la rideterminazione del canone, a valori congrui. La perizia ha evidenziato la possibilità di una riduzione dell'attuale canone annuo da € 751.292,64, oltre IVA ad € 478.128 oltre ad IVA. La revisione degli accordi contrattuali è tuttora in essere;
- Torino Corso Svizzera n. 185: contratto di locazione tra DAC S.r.l. ed Eutelia S.p.A. relativo ad una porzione di un immobile adibito sia ad uso uffici che ad uso tecnico, con all'interno dei locali un POP ed una centrale telefonica. Non è stato possibile rinegoziare il canone annuo di locazione, già ridotto nel gennaio 2010, (€ 58.800 oltre IVA);
- Milano Piazza Paolo Ferrari n. 8: contratto di sublocazione tra Finanziaria Italia S.p.A. ed Eutelia S.p.A., relativo ad una porzione di immobile adibito ad uso uffici. I locali sono utilizzati per lo svolgimento delle attività delle risorse presenti sulla sede di Milano. Gli scriventi C.S. stanno valutando alcune proposte di locazione di locali idonei ad allocare tutto il personale. L'importo del canone è di € 60.000 annui, oltre IVA;
- Padova Via Longhin n. 71: contratto tra Federal Trade S.p.A. ed Eutelia S.p.A. relativo ad una porzione di un immobile adibito sia ad uso uffici che ad uso

tecnologico, con la presenza di un POP e di una centrale telefonica. In data 29.07.2010 è stato raggiunto con la proprietà accordo per la riduzione del contratto di locazione da € 101.036,36 annui ad € 70.000, oltre IVA;

- Genova Via de Marini n. 1: contratto tra Esse Fin S.p.A. ed Eutelia S.p.A. relativo ad una porzione di un immobile adibito sia ad uso uffici che ad uso tecnologico, con la presenza di un POP e di una centrale telefonica. Sono state avviate trattative, con accordo di massima già raggiunto con la proprietà, per la riduzione dell'utilizzo degli spazi adibiti uso ufficio, non più necessari per lo svolgimento delle attività amministrative poiché non più presenti dipendenti *in loco*; il canone dovrebbe essere rideterminato in circa € 25.000, oltre IVA, in luogo di € 36.810;
- Lucca Via del Poggetto n. 439/D: contratto tra T Con S.r.l. ed Eutelia S.p.A. relativo ad una porzione di un immobile precedentemente adibito ad uso uffici ed ora solo ad uso tecnologico; all'interno di un locale sono presenti apparati trasmissivi adibiti al funzionamento delle antenne e delle postazioni radio posizionate sulla copertura dello stabile. Sono state avviate trattative, con la disponibilità della proprietà, riguardanti la restituzione dei locali ad uso ufficio, in quanto non più necessari per lo svolgimento delle attività amministrative poiché non più presenti dipendenti *in loco* e la riduzione del canone in relazione agli spazi occupati dai soli apparati;
- Lucca Via del Poggetto n. 439/D: contratto di convenzione privata passiva tra Ferrari Mariella & C. S.a.s. - Duemme Immobiliare S.r.l. - Infisso 2000 S.n.c. ed Eutelia S.p.A., relativo alla concessione per il posizionamento di apparati di trasmissioni sulla copertura dell'immobile. Sono state avviate attività per la valutazione dei costi da sostenere per l'eventuale spostamento delle postazioni tramite il posizionamento di un traliccio;

Contratti di locazione Eutelia S.p.A. in A.S./Agile S.r.l. in a.s.: allo stato attuale risultano occupati da Agile degli spazi di proprietà di Eutelia e viceversa. Nel precisare che i rapporti sono in corso di definizione si evidenziano i contratti da sottoscrivere tra le parti.

Contratti passivi:

- Avellino Prata di Principato Ultra (AV) Agglomerato Industriale ASI Strada Consortile: contratto di locazione ad uso esclusivo di una porzione dell'immobile di proprietà Agile.
- Contratti attivi:
- Roma Via G. V. Bona n. 67: contratto di locazione ad uso esclusivo di una porzione dell'immobile di proprietà Eutelia;

- Torino Corso Svizzera n. 185: contratto di sublocazione ad uso esclusivo di un locale ad uso magazzino di 70/mq.;
- Roma Via G. V. Bona n. 67: contratto di locazione ad uso esclusivo dell'area riservata di II^ classe (C.D. Area Rossa), di mq. 12. Il relativo contratto di locazione è già stato definito tra le parti; il canone annuo di locazione è pari ad € 3.000, oltre IVA.

Nel periodo di riferimento sono state altresì effettuate cessazioni di varie utenze relative ad immobili dismessi utilizzati sia ad uso foresteria che ad uffici. Contestualmente si è provveduto a cessare le utenze degli *ex* negozi Eutelia *Point* dislocati su tutto il territorio nazionale.

1.7.2 Attività di *cost saving*: sviluppo del *network* e mantenimento dell'infrastruttura, come elementi prodromici degli interventi di razionalizzazione

Riguardo all'infrastruttura di rete, le attività si sono concentrate in particolare sulla messa in sicurezza dei sistemi di telecomunicazione Eutelia, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità dei servizi erogati e, per l'effetto, la qualità percepita dai clienti. Allo scopo, sono stati stipulati contratti di manutenzione con aziende di caratura nazionale specializzate nella manutenzione di reti di telecomunicazione (SIRTI S.p.A) ed impianti tecnici in generale (EMICOM S.p.A.). Inoltre, sono stati avviati investimenti per l'ammmodernamento dei sistemi tecnologici della rete trasmissiva SDH Eutelia e per la messa in servizio delle tratte in fibra ottica non utilizzate, già nella disponibilità di Eutelia, quali Roma-L'Aquila-Pescara e Napoli-Salerno. E' stata dedicata speciale attenzione alla revisione di contratti e relazioni con *partner* e fornitori in ottica di ridurre i costi relativi all'esercizio dell'infrastruttura di rete Eutelia.

Di seguito il dettaglio delle attività effettuate:

Attivazione di nuove tratte in fibra ottica:

- Roma - L'Aquila - Pescara: la tratta in fo tra Roma e Pescara, acquisita in IRU da Fastweb, è stata attivata in tecnologia DWDM Siemens e allestita con 2 lambda 2,5G. L'attivazione di questa nuova dorsale che attraversa l'Abruzzo, permette un collegamento trasversale tra la rete di *backbone* nazionale tirrenica e quella adriatica, con il notevole vantaggio di poter avere un'architettura di rete più efficiente e affidabile;
- Roma - Napoli - Salerno: la tratta in fibra ottica tra Roma e Salerno, acquisita in IRU da Fastweb, è stata attivata in tecnologia DWDM Siemens e allestita con 3 lambda 2,5G tra Roma e Napoli e una lambda da 2,5 tra Napoli e Salerno. Queste nuove attivazioni, garantiscono una diversificazione fisica del traffico sulla rete di *backbone* tra Roma e Napoli e verso il sud Italia, aumentano la presenza di infrastruttura Eutelia che da Roma

attraverso le regioni del Lazio e della Campania arriva così fino alla provincia di Salerno e generano infine un *saving* aziendale di circa € 160.000 determinato dalla conseguente cessazione di banda affittata da altro operatore.

Attivazione nuove tratte in tecnologia DWDM:

-Verona - Brescia: la nuova tratta DWDM (poi attivata ad ottobre 2011), è stata progettata al fine di migliorare l'affidabilità della rete di *backbone* nazionale. Permette infatti l'accesso al POP di Milano della rete di *backbone* proveniente da Padova attraverso una via diversificata fisicamente rispetto a quelle della rete proveniente da La Spezia;

- Milano - Roma: l'attivazione della lambda 2,5G tra Milano e Roma è stata allestita per la riconfigurazione dei circuiti dell'anello Nord-Ovest Italia e permetterà di avviare il processo di recupero apparati DWDM Marconi che sono stati dichiarati dal fornitore in "*end-of-maintainance*";

- l'attivazione della tratta DWDM tra Torino e Milano, ha il duplice scopo di accelerare il progetto di dismissione del DWDM Marconi piuttosto che aumentare il posizionamento di Eutelia nei confronti degli altri operatori nel prossimo bando gara del cliente RAI di fornitura di banda diversificata dalla sede di Torino a quella di Roma.

Consolidamento della rete e inserimento di apparati di nuova generazione:

Al fine di migliorare la *maintenance* della rete di trasporto e sopperire alla mancanza di un contratto di manutenzione con il fornitore, è stato siglato con Ericsson/Marconi un contratto biennale per la manutenzione degli apparati e per la fornitura del nuovo sistema di gestione; ciò consentirà l'inserimento in rete di apparati di nuova generazione. In particolare sono state portate a termine le attività di cablaggio su Roma e sono stati attivati gli apparati OMS1664 anche su Milano e su Bologna, che dovranno poi sostituire i *cross-connect* aumentando l'affidabilità della rete.

Sono state, infine, concluse le attività di aggiornamento del *software* sugli apparati di rete che ha consentito lo "*swap*" dal vecchio al nuovo sistema di gestione.

1.7.3 Il piano dei *saving* 2010-2011

Nel corso del 2010, al fine di una razionalizzazione tecnica ed economica della rete si è proceduto alla raccolta delle fatture dei canoni degli elementi di rete, degli accordi di manutenzione e delle varie fonti di costo relative alla rete.

L'analisi puntuale dei costi per ogni capitolo di rete ha suggerito, laddove tecnicamente proponibile, la formulazione di progetti di *saving* realizzati ed in corso di realizzazione. Nel piano i progetti sono stati identificati per capitolo d'impianto, sono stati presi come riferimento i costi ricorrenti iniziali dei progetti e sono stati dichiarati gli investimenti previsti per la realizzazione di ogni singola attività. Sono, stati, inoltre evidenziati i costi

residui dei progetti effettivamente variati a fine periodo. Si riporta, di seguito, l'elenco dei progetti, raggruppati per componente di rete, che sono stati identificati e conclusi nel biennio 2010-2011:

Componente d'impianto	Costi ricorrenti dei progetti (Euro/mese)	Investimenti previsti per la realizzazione del progetto (Euro)	Costi a conclusione dei progetti (Euro/mese)
Rete in Fibra Ottica	168.357	17.160	56.444
Rete Trasmissiva - Banda	89.201	93.000	33.448
Colocation/housing	24.206	14.800	3.100
Housing e banda IP	16.400	2.000	11.150
Impianti Tecnologici	94.443		31.058
Interconnessione Bitstream T.I.	59.990	16.789	16.006
Rete Trasmissiva - Wireless	42.450	-	39.617
Totale	495.047	143.749	190.823

La realizzazione del piano biennale ha portato, quindi, ai seguenti valori di *saving* consolidato:

Costi iniziali associati ai progetti conclusi nel biennio (Euro/mese)	Investimenti previsti per la realizzazione del progetto (Euro)	Costi a conclusione dei progetti (Euro/mese)	Saving mensile (Euro/mese)	Proiezione annuale (Euro/anno)
495.047	143.749	190.823	304.224	3.650.687

Come evidenziato, i *saving* su base mensile ammontano a 304.224 Euro/mese. La proiezione di tale dato su base annuale vale 3.650.687 Euro/anno.

Alcuni progetti sono stati avviati e non ancora conclusi. Si riporta, di seguito, l'elenco dei progetti, raggruppati per componente di rete, che sono stati identificati ed avviati:

Dettaglio Progetti Avviati nel 2011	Costi ricorrenti al 1/01/2011 (€/m)	Investimenti previsti per la realizzazione del progetto (€)	Costi previsti a fine progetto di saving (€/m)
Rete in Fibra Ottica	666	-	258
Rete Trasmissiva - Banda	37.318	8.204	19.503
Colocation/housing	8.113	2.000	3.353
Totale	46.098	10.204	23.114

Di seguito la sintesi di quanto descritto; si noti che la proiezione annuale comprensiva anche dei progetti non ancora terminati, rappresenta un *saving* di circa 3.900.000 Euro/anno.

Progetti di Saving Biennio 2010-2011	Costi ricorrenti iniziali (€/m)	Investimenti previsti per la realizzazione del progetto (€)	Costi previsti a fine progetto di saving (€/m)	Saving mensile (€/m)	Proiezione annuale (€/anno)
Terminati	495.047	143.749	190.823	304.224	3.650.687
Avviati	46.098	10.204	23.114	22.984	275.803
Totali	541.145	153.953	213.937	327.208	3.926.490

Il saving di rete realizzato in base all'applicazione dell'art.50 del D.lgs 270/99.

Tra i progetti di *saving* conclusi nel biennio, particolare rilevanza hanno avuto i recessi, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 270/99, dai contratti di manutenzione della fibra ottica o della banda trasmissiva associati alla concessione dei diritti d'uso (IRU).

L'operazione ha riguardato principalmente il recesso da contratti ereditati dalla *ex* Noicom, in particolare di tratte in fibra ottica non più utilizzata, sui quali comunque Eutelia era tenuta a riconoscere i canoni di manutenzione.

Nella tabella che segue sono riportati i recessi effettuati ai sensi dell'art. 50:

Capitolo d'impianto	Attività	Costi ricorrenti al 1/01/2010 (Euro/mese)	Note
Collocation/housing	Cessazione PCP Forli	1.802	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete Trasmissiva - Banda	Cessazione STIM M-LON Global Crossing e itc Meet Me Room London	4.984	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Collocation/housing	Recesso housing ASTM/SSAT/Sindec - (Housing M-To ex Noicom)	922	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione fibra ASTM/SSAT/Sindec - (IRU M-To ex Noicom)	4.808	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione cavo sottomarino e partecipazione consorzio SEA-ME-VE	150	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione fibra IRU ex Noicom TO-GE - (EVA)	4.733	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione fibra IRU ex Noicom GE-AL-TO (Fastweb)	3.102	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione fibra IRU ex Noicom Caldera 21 - Assago Milanofiori (Fastweb)	717	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Rete in Fibra Ottica	Recesso manutenzione fibra IRU ASMNET ex Noicom (Man Torino)	1.033	Cessazione art. 50 D.Lgs 270/99
Totale costi (Euro/mese)		22.251	

Naturalmente il recesso è stato esercitato laddove vi era la disponibilità di tratte in fibra ottica di proprietà o comunque sussistevano soluzioni applicabili nell'ambito della disponibilità di Eutelia.

1.8 IL RECUPERO CREDITI

1.8.1 Organizzazione aziendale

1.8.1.1 L'organizzazione al 1 giugno 2010: criticità riscontrate e azioni intraprese

Alla data di insolvenza la competenza in ordine alla gestione del recupero crediti era interamente affidata alla struttura Credit Management che si articolava in sette divisioni.

Quattro divisioni rispecchiavano la ripartizione commerciale della clientela con responsabilità su: clienti individuali, piccole e medie imprese ("*Business & Retail*"), operatori di traffico voce e dati ("*Interconnection & Carrier*"), rivenditori di traffico voce e dati ("*Wholesale*") e clienti di rilevanza strategica, con maggior fatturato o destinatari di servizi *information technology* ("*Top & Ict*"). Una divisione, denominata "area legale", aveva responsabilità sul recupero giudiziale. Le ultime due (delle quali si dirà infra) gestivano una i rapporti con le agenzie esterne Creden e Chimera Investigazioni ("*Partner esterni*"), l'altra i crediti irrecuperabili, ossia quelle posizioni non recuperabili, ma non ancora sopprese perché in attesa di definizione fiscale e di bilancio. ").

Nell'ambito di tale assetto organizzativo, i clienti cessati avrebbero dovuto essere gestiti unicamente dall'area legale. Tuttavia, non era definita una corretta attribuzione delle singole competenze e, di conseguenza diverse posizioni debitorie di clienti cessati restavano di fatto non presidiate. Appariva, pertanto, necessario separare in maniera più netta i processi di recupero crediti nei confronti di clienti attivi da un lato e di clienti cessati dall'altro, in ragione sia della diversa politica di gestione, che della diversa incidenza dei due status sulla valutazione amministrativa dei crediti.

Inoltre, non v'era coerenza professionale tra le risorse dell'area legale e il responsabile di divisione, il tipo di attività svolta e la struttura di appartenenza.

Alcune unità operative, infine, risultavano eccedenti rispetto agli effettivi carichi di lavoro e alle responsabilità, con esigenza di un giusto riequilibrio.

1.8.1.2 L'organizzazione attuale

Dal mese di Ottobre 2010, le strutture *Credit Management* e Affari Legali sono coadiuvate dall'avv. Solange Galdo cui è stato affidato il compito di curare il riassetto manageriale dell'intera funzione, dai modelli gestionali, alla cura del portafoglio, e di supportare i C.S. nelle decisioni relative a perdite, transazioni, azioni legali connesse alle attività di recupero. E' stato definito un nuovo modello organizzativo che ha separato nettamente la fase stragiudiziale da quella legale, mantenendo la prima all'interno della struttura *Credit Management* e spostando la seconda sotto la funzione Affari Legali, con i seguenti correttivi. L'unità "*Interconnection & Carrier*" è stata accorpata a quella "*Wholesale*", sia per snellire la struttura, sia perché aventi lo stesso responsabile, sia perché il numero di posizioni non giustificava l'esistenza di una casella ad hoc. E' stata soppressa la casella "*partner esterni*" in quanto non si è fatto più ricorso ad agenzie di recupero esterno. E' stata eliminata la casella "Irrecuperabili". La funzione "Area Legale" è stata spostata nella Direzione Affari Legali con la denominazione di "Affari Legali-Recupero Crediti", nella quale sono confluite le risorse con profilo e competenze di carattere legale.

1.8.2 I processi di gestione delle attività di recupero crediti: criticità riscontrate e azioni intraprese

I processi preposti alla gestione delle attività di recupero crediti, tanto stragiudiziale che giudiziale, esistenti alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, presentavano contraddizioni e carenze che hanno reso necessari interventi su più fronti.

1.8.2.1 Comunicazione fra le strutture preposte

E' stata ravvisata una carenza di coordinamento e di sistematicità nella comunicazione interna tra le strutture preposte, con conseguenti disallineamenti e rallentamenti nel lavoro svolto, scarsa efficienza, insufficiente comprensione delle responsabilità. Tale problematica è stata affrontata attraverso i seguenti interventi:

- calendarizzazione di "staff meetings" periodici, al fine di migliorare la circolarizzazione delle informazioni tra i responsabili e gli operatori e mettere questi ultimi nelle condizioni di svolgere il lavoro nel modo più adeguato;
- diffusione a mezzo mail dei verbali relativi ai suddetti incontri, al fine di responsabilizzare tutti i partecipanti;
- diffusione a mezzo mail della c.d. "griglia di *scoring*" contenente l'elenco delle attività da intraprendersi e intraprese con quadro sinottico dei compiti assegnati, dell'*owner* dell'azione, della chiusura dell'attività con relativo esito e, in caso di obiettivo non raggiunto, della relativa motivazione.

1.8.2.2 Procedure aziendali

E' stata effettuata la revisione di gran parte delle procedure aziendali relative alle attività di recupero crediti, sia in ragione della particolare situazione amministrativa della società, sia per ovviare all'assenza di una *policy* univoca in grado di descrivere in modo idoneo, chiaro e preciso il processo del recupero crediti. L'insufficienza è stata colmata attraverso la cancellazione delle procedure obsolete, l'adeguamento di quelle ancora attuali e la stesura di nuove. Gli interventi hanno consentito di armonizzare il processo alle mutate esigenze aziendali e di formalizzare compiti e responsabilità degli organi che intervengono nelle attività.


1.8.2.3 Automazione dei processi

Nella sua storia, Eutelia non si era mai dotata di sistemi informatici che coadiuvassero gli addetti nella gestione corrente del recupero del credito. In presenza di una fattura non pagata, l'esazione stragiudiziale in linea teorica prevedeva:

- invio di un primo sollecito all'interno della fattura successiva a quella inevasa;
- invio del sollecito automatico da sistema, alla seconda fattura inevasa;
- sospensione del servizio;
- cessazione del cliente;

- invio di formale diffida ad adempiere.


Il processo descritto non ha trovato piena attuazione poiché non si erano previsti automatismi, né si erano definiti tempi certi per ogni step e molto era affidato alla buona volontà e alla memoria dei singoli operatori. La sospensione del servizio, per esempio, non avveniva in automatico al passare di un numero prestabilito di giorni dalla morosità; lo stesso valeva per la cessazione definitiva del cliente, che non veniva effettuata automaticamente, trascorso un certo tempo dalla sospensione stessa. Queste le ragioni per cui esistevano svariati casi di crediti costituiti da poche fatture di traffico e molte fatture di soli canoni. La gestione manuale del processo ha generato anche un'eccessiva lunghezza dei tempi di lavorazione, il mancato passaggio dei clienti cessati all'area legale e il continuo proliferare di crediti in sofferenza, rispetto ai quali nessuna attività di recupero era iniziata o coltivata. La soluzione proposta a copertura delle deficienze del processo, è consistita principalmente nell'implementazione di processi automatici che permettano al sistema informativo aziendale di effettuare, senza la necessità dell'intervento dell'operatore, le attività standardizzate previste dalle procedure e di far progredire in modo automatico la gestione del recupero attraverso i vari successivi *step* previsti. Graficamente, l'iter gestionale automatico può essere così rappresentato:



N.B. non sono graficamente rappresentati i pagamenti, i piani di rientro e le transazioni che possono intervenire in qualsiasi momento e in ogni fase, sia stragiudiziale che legale.

- invio di formale diffida ad adempiere.

Il processo descritto non ha trovato piena attuazione poiché non si erano previsti automatismi, né si erano definiti tempi certi per ogni step e molto era affidato alla buona volontà e alla memoria dei singoli operatori. La sospensione del servizio, per esempio, non avveniva in automatico al passare di un numero prestabilito di giorni dalla morosità; lo stesso valeva per la cessazione definitiva del cliente, che non veniva effettuata automaticamente, trascorso un certo tempo dalla sospensione stessa. Queste le ragioni per cui esistevano svariati casi di crediti costituiti da poche fatture di traffico e molte fatture di soli canoni. La gestione manuale del processo ha generato anche un'eccessiva lunghezza dei tempi di lavorazione, il mancato passaggio dei clienti cessati all'area legale e il continuo proliferare di crediti in sofferenza, rispetto ai quali nessuna attività di recupero era iniziata o coltivata. La soluzione proposta a copertura delle deficienze del processo, è consistita principalmente nell'implementazione di processi automatici che permettano al sistema informativo aziendale di effettuare, senza la necessità dell'intervento dell'operatore, le attività standardizzate previste dalle procedure e di far progredire in modo automatico la gestione del recupero attraverso i vari successivi *step* previsti. Graficamente, l'iter gestionale automatico può essere così rappresentato:



N.B. non sono graficamente rappresentati i pagamenti, i piani di rientro e le transazioni che possono intervenire in qualsiasi momento e in ogni fase, sia stragiudiziale che legale.

Il processo descritto è declinato in tre diverse modalità, pensate su misura per ognuna delle tipologie di clientela. Per ogni fase di lavorazione, inoltre, è stata prevista la possibilità di ottenere estrazioni relative ai dati più significativi (quantità e valore dei solleciti/sospensioni/cessazioni; incassi su sollecitato/sospeso; quantità e valore sospensioni non gestite; quantità e valore passaggi a perdita; quantità e valore passaggio contenziosi ad Affari Legali; quantità e valore cessazioni non passate ad Affari Legali). E' allo studio la definizione della fase di test destinati a collaudare l'efficienza del *Flow Chart*.

1.8.2.4 Convenzione quadro e albo legali esterni

Nel periodo in cui la società era *in bonis*, gli incarichi ai legali esterni erano conferiti senza particolare attenzione all'ammontare dei compensi. Soltanto in pochi casi, si è registrata l'esistenza di un accordo che regolasse tariffe e modalità di lavorazione, accordo, peraltro, rimasto nei fatti in larga parte inapplicato. Anche per questa ragione, gli incarichi ai legali esterni in essere all'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria non sono stati confermati. Sono stati, quindi, selezionati nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale, che costituiscono l'odierno albo legale Eutelia.

In virtù della standardizzazione dell'attività giudiziale di recupero crediti, si è proposto ai nuovi legali di sottoscrivere una convenzione quadro che disciplini, nel rispetto della normativa vigente, della deontologia professionale e del Codice Etico di Eutelia, le modalità di gestione delle attività sia del dominus che di eventuali domiciliatari, nonché gli aspetti tariffari. Questi ultimi consentono di conoscere in anticipo i costi delle azioni e di valutare l'antieconomicità o meno delle azioni stesse. Il criterio seguito nella determinazione delle tariffe è di tipo tabellare, con l'aggiunta di compensi pay per result che incentivano il legale al recupero effettivo del credito. La convenzione fissa i corrispettivi in base alle prestazioni richieste e alle diverse Autorità Giudiziarie competenti. Essa regola, altresì, l'eventualità dell'insorgere di un contenzioso di merito e determina le tariffe sia per l'attività esecutiva, sia per quella inerente le procedure fallimentari. Per ogni singola posizione si procede ad individuare il professionista convenzionato al quale l'incarico viene affidato con l'invio di una formale lettera di conferimento.

1.8.2.5 Reportistica

Dalle analisi effettuate è emerso che le estrazioni fornite dai sistemi risultavano spesso contraddittorie e incomplete. L'attività di recupero crediti risultava, pertanto, priva di attendibili strumenti di analisi, valutazione e controllo. Gli interventi effettuati in tema di

reportistica, attuati con l'ausilio della divisione Information Technology, si possono così riassumere:

- ripristino dell'uso di quella parte di reportistica già presente sui sistemi aziendali, di cui è stata verificata l'attendibilità e l'utilità, in relazione alle informazioni necessarie al nuovo assetto delle gestione del recupero crediti;
- produzione di nuovi report, con funzione di aggregazione delle informazioni secondo query rispondenti alle attuali esigenze.

1.8.3 Il portafoglio crediti

Il portafoglio è il contenitore di tutte le posizioni creditorie, relative sia a clienti attivi, in gestione alla divisione *Credit Management*, sia e quelli cessati, in gestione all'area Affari Legali.

1.8.3.1 Il portafoglio crediti al 1 giugno 2010. Segmentazione e breve analisi: criticità riscontrate e azioni intraprese

L'ammontare complessivo dei crediti in sofferenza alla data del 1 giugno 2010 era pari a n. 82.931 posizioni, per un valore di € 177.130.838,65. Dall'analisi effettuata, si è riscontrato che gran parte dei crediti erano prescritti, irrecuperabili (irrintracciabilità del debitore; assenza di patrimoni aggredibili o stati d'insolvenza dichiarati), fittizi (truffe; errate fatturazioni; compensazioni non effettuate; contestazioni fondate) o ne era antieconomico il recupero. Si è pertanto effettuata una pulizia che ha tenuto conto della tipologia dei crediti (tlc e non tlc), della loro anzianità ai fini prescrittivi (inferiori a 5, tra 5 e 10, superiori a 10 anni) e del loro valore ai fini dell'antieconomicità (soglia di 500 euro).

Alla data del 30 giugno 2011, a seguito di dette azioni di pulizia, l'ammontare complessivo dei crediti in sofferenza è costituito da n. 41.645 posizioni, per un valore di € 149.543.047,65.

1.8.3.2 La segmentazione attuale e la descrizione delle posizioni più significative

Il portafoglio crediti raggruppa le posizioni di competenza di entrambe le strutture preposte alla gestione del recupero, Credit Management e Affari Legali. Esso è suddiviso in segmentazioni che aggregano le posizioni in categorie omogenee. Ogni segmento è identificato, sui sistemi aziendali, da login costituite, ove possibile, dal nominativo dell'operatore assegnatario o, altrimenti, dalla descrizione della particolare condizione del debitore o, ancora, dalla natura del credito.

Di seguito, si descrive sommariamente il contenuto delle *login* appartenenti a Credit Management e ad Affari Legali.

a) Struttura Credit Management, con competenza su clienti attivi

Direzione Generale: raggruppa posizioni creditorie che per la loro importanza e delicatezza restano in carico alla competenza del Direttore C.M..

Credit Management – Carrier Interconnection & Wholesale: raggruppano posizioni relative a Operatori Tlc, pagatori quasi sempre regolari che vengono gestiti manualmente e personalmente dagli addetti.

Credit Management – Top & Ict: raggruppano posizioni creditorie relative a clienti cd. top che vengono gestiti con rapporti personalizzati. Si tratta del portafoglio economicamente più rilevante e, pertanto, si ritiene opportuno fornire elementi di dettaglio delle principali posizioni, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, pari al 90 % del valore dell'intero portafoglio top.

Credit Management – Business & Retail: raggruppano posizioni creditorie relative a clienti "al dettaglio" che usufruiscono di servizi standard. Si tratta della *customer base* di Eutelia che genera un portafoglio fluttuante, rappresentato dal saldo tra le fatture emesse e l'incasso mese per mese.

Credit Management – Partners Esterni: si tratta di una *login* oramai soppressa, le cui posizioni sono state riassegnate. Essa conteneva i crediti affidati alle agenzie Chimera Investigazioni e Creden, entrambe cessate *ex art. 50 in data*, rispettivamente, 25 agosto 2010 e 17 gennaio 2011. Chimera Investigazioni rappresentava un costo di € 20.824,83 mensili, per un importo annuo complessivo di € 249.897,96. Creden aveva in affidamento un portafoglio di circa 3.000 posizioni per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro ed il contratto, del 2008, attribuiva una percentuale sull'incassato per scaglioni secondo l'anzianità del credito, da un minimo del 12% ad un massimo del 25%, oltre alle spese vive e alle maggiorazioni previste per decreti, visure ecc. Le visure sono state effettuate dallo studio Saitta senza maggiorazioni di costi. Per completezza, si segnala la *login* denominata "CM Procure" relativa ai crediti nei confronti delle Procure della Repubblica, originati da prestazioni obbligatorie (dati di traffico e intercettazioni) richieste in forza di decreto penale. Sebbene la *login* sia inserita tra quelle del Credit Management, le attività vengono espletate dalla funzione Servizi Generali & Security: Rapporti Autorità Giudiziaria e consistono nel monitoraggio della regolarità e tempestività dei pagamenti.

b) Struttura Affari Legali, con competenza su clienti cessati

Direzione Generale: raggruppa posizioni creditorie in carico alla competenza del Direttore Affari Legali che le gestisce con l'ausilio della divisione Contenzioso alla cui sezione si rinvia per i relativi dati di dettaglio.

Affari Legali – Recupero Crediti: raggruppano posizioni di recupero crediti gestite dagli operatori della sottodivisione di cui trattasi, allocate in *login* nominative. Le posizioni rimangono in dette *login* il tempo necessario al compimento di un'istruttoria propedeutica all'intervento legale e fino a che è in corso il tentativo di recupero stragiudiziale.

Affari Legali – Recupero Crediti: raggruppano le posizioni per le quali si è dato avvio al recupero giudiziale del credito con legale esterno convenzionato.

Le azioni monitorie intraprese o proseguite dal 1 giugno 2010 ad oggi sono 536.

Affari Legali – Recupero Crediti: raggruppano le posizioni per le quali, a seguito di apposita istruttoria, l'esito del recupero del credito è previsto infruttuoso, antieconomico, con alto rischio di soccombenza (credito prescritto; debitore irreperito; credito con contestazioni fondate; ecc.). Contiene, altresì, posizioni per le quali il recupero coatto del credito ha dato esito negativo.

Affari Legali – Recupero Crediti “procedure concorsuali”: raggruppano le posizioni assoggettate a procedure concorsuali che sono gestite internamente dai singoli operatori e rimangono allocate in detta login sino alla conclusione delle procedure stesse.

Affari Legali – Recupero Crediti- “*planning prelegale*”: raggruppano tutte le posizioni che si sono via via accumulate e che, di fatto, negli anni non sono state mai gestite.

1.8.4 Il recupero crediti legale

Le attività di competenza della funzione Affari Legali riguardano le azioni di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale, da intraprendersi esclusivamente dal momento della cessazione della fornitura dei servizi al cliente moroso. La procedura attuale prevede il passaggio in automatico all'area legale dei clienti con scaduto superiore ad € 300. I crediti inferiori a detto importo, per i quali il sollecito di pagamento abbia dato esito negativo, vengono passati a perdita, indipendentemente dalla loro datazione, in ragione della antieconomicità di eventuali azioni legali. Le attività del recupero crediti giudiziali sono gestite manualmente, tramite l'utilizzo di risorse interne e di legali esterni e si possono sintetizzare nei seguenti passaggi:

- istruttoria di ogni posizione, propedeutica all'intervento stragiudiziale e giudiziale;
- attività di recupero stragiudiziale a mezzo invio di diffida ad adempiere e messa in mora;
- attività di recupero giudiziale con affidamento a legale esterno a costi convenzionati;
- attività di recupero crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

Le attività e i singoli step di lavorazione vengono sommariamente raffigurati dal sottostante schema.

1.8.4.1 Crediti Acamtel e Amtel

Eutelia gestisce i portafogli e il recupero del credito delle società Acamtel SpA e Amtel SpA in virtù di contratti di outsourcing di servizi, stipulati, rispettivamente, in data 23.09.2005 e in data 6.12.2005. Il portafoglio Acamtel consta di 677 posizioni creditorie,

per un valore complessivo di € 620.710,04. Il portafoglio Amtel è costituito da n. 196 posizioni, per un valore complessivo di € 253.470,37.

1.8.4.2 Crediti ex Edisontel SpA

Negli anni 2002 e 2003, la società Edisontel SpA emetteva fatture prive di IVA nei confronti di clienti esteri, assumendo erroneamente che l'imposta non fosse applicabile. Nel maggio del 2003, effettuava il ravvedimento operoso di cui all'art.13 del d.lgs 472/97 e regolarizzava i relativi documenti. Nel dicembre 2003, la società veniva acquisita da Eutelia, mediante incorporazione per fusione. Le posizioni sono 18, di cui 11 azionate legalmente e 8 con istruttoria in corso.

1.8.4.3 Fermo amministrativo

In data 17 marzo 2010 Eutelia veniva raggiunta da provvedimento di fermo amministrativo in relazione ai crediti vantati dall'Erario. Ciò ha sospeso la possibilità di agire nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche, per il recupero dei crediti vantati, stimati in complessivi 10 milioni di euro circa (al netto di quelli di spettanza di Agile Srl in a.s.).

Con sentenza N. 97/2011 del 24/05/2011, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

1.8.4.4 Crediti infragruppo

I crediti derivanti da cessioni di partecipazioni Eutelia in altre società del gruppo sono gestiti dalla divisione Affari Legali-Contenzioso.

1.8.4.5 Elementi di criticità

La gestione della fase legale del recupero crediti è stata condizionata da una serie di criticità che solo in parte sono state risolte e di cui si dà breve illustrazione.

a) carenze di sistema risolte al 30 giugno 2011:

- l'assegnazione dei clienti morosi al personale addetto al recupero, non avveniva in base alla partita iva identificativa dei clienti stessi. Ciò generava l'inconveniente che uno stesso cliente, titolare di più conti, venisse gestito da più operatori contemporaneamente o che di una posizione si procedesse al recupero solo parziale del credito scaduto, con evidenti ripercussioni sulla recuperabilità dello stesso e sulla gestione globale dei crediti in contenzioso. Il problema è stato risolto attraverso l'attuazione di un programma che consenta di assegnare al medesimo operatore tutte le posizioni relative al medesimo cliente;
- la scansione delle ricevute di ritorno delle diffide inviate era oggetto di notevoli ritardi con conseguente rallentamento nella gestione della lavorazione della

pratica. L'inconveniente è stato risolto attraverso il miglioramento del processo da parte della struttura Servizi Generali & Security;

- l'impossibilità di accedere a servizi informativi, per ottenere notizie circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore a supporto dell'attività di recupero crediti (visure; rintracci anagrafici; accertamenti catastali e immobiliari ecc.), è stata risolta affidando l'espletamento delle attività dapprima alle risorse ad un fornitore esterno (Lince SpA);

b) carenze di sistema non risolte al 30 giugno 2011:

- le numerose modifiche societarie intervenute in Eutelia sin dal 2003 hanno comportato continue migrazioni delle risorse, con conseguente difficoltà nel ricostruire lo storico del rapporto con i clienti. Ciò rende in alcuni casi impossibile verificare la fondatezza delle contestazioni e fornire elementi di difesa nei giudizi;
- la documentazione fiscale e contabile relativa ai crediti delle società Eunics SpA, Bull Italia SpA, Pc Station Srl, Getronics Solutions Italia SpA, Delos SpA (tutte confluite in Eutelia) non ha mai trovato accesso negli archivi cartacei ed elettronici di Eutelia. Pertanto, i relativi crediti non sono stati sino ad oggi azionati. Parte della documentazione cartacea è giacente presso Agile Srl in a.s.

1.9 L'ATTIVITÀ LEGALE

Alla data d'insolvenza il contenzioso passivo era costituito da circa 250 cause, tutte interrotte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 18 e 19 del d. lgs 270/1999, art. 43, terzo comma, L.F. e dall'art. 300 c.p.c. L'evento interruttivo è stato comunicato alle controparti, ai difensori e agli Uffici Giudiziari, mentre gli incarichi ai legali esterni, conferiti dalla precedente gestione, non sono stati confermati e, nei casi in cui si è ritenuto necessario coltivare i contenziosi, sono stati individuati nuovi professionisti. La modalità di conferimento incarico e relativi pagamenti è improntata a criteri di trasparenza ed economicità, con compensi conosciuti e approvati in anticipo, di norma inferiori del 30% rispetto ai minimi tariffari.

1.9.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi

1.9.1.1 Criteri per le riassunzioni e riassunzioni promosse da Eutelia

E' stata compiuta la valutazione circa l'opportunità o meno di riassumere i contenziosi e, al riguardo, si è deciso di non procedere nei seguenti casi:

- a) cause di opposizione a decreti ingiuntivi emessi contro Eutelia;
- b) cause pendenti dinanzi a Giudice di Pace (per ragioni di antieconomicità);

- c) cause di appello avverso le sentenze favorevoli ad Eutelia;
- d) cause instaurate con la mera notifica dell'atto di citazione di controparte: tali cause non sono state riassunte stante la necessità, per la controparte, di promuovere nuovamente la causa in sede concorsuale.

Si è ritenuto opportuno, invece, procedere alla riassunzione delle seguenti posizioni:

- 1) Corte d'Appello di Milano: causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale conclusasi, in primo grado con sentenza di condanna a carico di Eutelia al pagamento di una somma. La fase di gravame, dapprima interrotta e poi riassunta, si è conclusa con sentenza del 27.05.2011 con la quale sono state in parte accolti i motivi di appello e, pertanto, ridotta la condanna di Eutelia ad una minor somma;
- 2) Tribunale di Milano: due cause riunite, una passiva per concorrenza sleale promossa da controparte e una attiva promossa da Eutelia per recupero di crediti commerciali. A seguito della notifica del ricorso per riassunzione con pedissequo provvedimento del Giudice, l'udienza veniva fissata per il giorno 8.06.2011 e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 24 aprile 2012. Si ritiene probabile un esito favorevole ad Eutelia.

1.9.1.2 Cause riassunte dalle controparti

Delle 30 cause sino ad oggi riassunte dalle controparti, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio nelle seguenti:

- Tribunale di Arezzo: trattasi di citazione per pagamento fatture per servizi di amministrazione del personale. Eutelia si è costituita eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito e, in via subordinata, riformulando le eccezioni di merito consistenti, essenzialmente, nella carenza di legittimazione passiva ai sensi del secondo comma dell'art. 2560 c.c. trattandosi di un credito vantato dall'attrice nei confronti della Gestronics S.p.A., non presente nelle scritture contabili obbligatorie della stessa alla data di acquisto del ramo di azienda da parte di Eutelia (22.06.2006). La prossima udienza per precisazione delle conclusioni è fissata per il 20.12.2011;
- Tribunale di Torino: trattasi di due cause riunite, nascenti da opposizioni ad altrettanti decreti ingiuntivi emessi contro Eutelia per pagamento fatture. Il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 1.10.2010, è stato riassunto da controparte con atto notificato il 13.04.2011 con udienza fissata per il 6.05.2011. Eutelia, avendo ricevuto provvedimento di interpello ha deciso di costituirsi per sollevare l'eccezione di improcedibilità per incompetenza funzionale del giudice adito (trattandosi di causa da riassumere dinanzi al Giudice Delegato della Procedura); nel merito Eutelia potrà difendersi eccependo la carenza di legittimazione passiva ai sensi del secondo comma dell'art. 2560 c.c. trattandosi di un credito vantato dall'attrice nei confronti della Gestronics SpA non presente nelle

scritture contabili obbligatorie alla data di acquisto del ramo di azienda da parte di Eutelia (22.06.2006);

- Tribunale di Arezzo: trattasi di causa per risarcimento danni da asseriti disservizi. Eutelia si è costituita eccependo, nel merito, la responsabilità del cliente per il disservizio subito, non avendo lo stesso accettato gli interventi tempestivamente proposti da Eutelia. La prima udienza è stata fissata per l'8.11.2011;

- Corte d'Appello di Milano: trattasi di causa per risarcimento danni da asseriti disservizi. Controparte ha promosso appello avverso la sentenza di primo grado favorevole ad Eutelia. La causa, interrotta in data 6.07.2010, è stata riassunta da controparte. All'udienza del 28.06.2011 la Procedura si è costituita eccependo, nel merito, la responsabilità di altro operatore per i disservizi, nonché la carenza di prova in ordine ai danni asseritamente subiti dall'attrice. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 31.01.2012.

In entrambi i suddetti casi, l'eccezione preliminare sollevata dai legali incaricati è stata quella di improcedibilità dei giudizi in quanto, pur diretti ad ottenere il pagamento di crediti sorti antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza, sono stati avviati/proseguiti dinanzi ai Tribunali ordinari ed in violazione della normativa fallimentare a tutela della *par condicio creditorum*. Per altre 5 cause riassunte dalle controparti, trattandosi di udienze previste in data ancora non prossima, è in corso di valutazione l'opportunità o meno di costituirsi.

Per le restanti 21 cause, a seguito di attenta valutazione circa la improcedibilità/inammissibilità dei giudizi avversari (i quali, pur diretti ad ottenere il pagamento di crediti sorti antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza, sono stati avviati/proseguiti dinanzi ai Tribunali ordinari ed in violazione della normativa fallimentare a tutela della *par condicio creditorum*), si è deciso di non costituirsi.

1.9.1.3 Cause sorte post insolvenza

Per quanto attiene alle cause sorte dopo la data del 1.06.2010, occorre distinguere tra cause aventi ad oggetto pretese di competenza *ante* dichiarazione di insolvenza e cause aventi ad oggetto pretese di competenza successive alla dichiarazione di insolvenza. Le cause relative a pretese *ante* insolvenza sono:

1) cause pendenti presso vari fori: relative a pretese di risarcimento danni per asseriti disservizi. Trattandosi di disservizi eventualmente verificatisi prima della dichiarazione d'insolvenza, Eutelia non si è costituita e ha inviato lettera alle controparti e ai Giudici aditi per comunicare lo stato d'insolvenza/a.s.;

2) altre cause pendenti presso vari fori: relative a pretese di risarcimento danni, per sinistri stradali verificatisi presso siti oggetto di lavori di scavo effettuati da Eutelia. Trattandosi di

eventi verificatisi prima della dichiarazione d'insolvenza di Eutelia, si è proceduto come per le fattispecie sub 1);

3) Tribunale di Arezzo: trattasi di ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* volto ad accertare e dichiarare il creditore legittimo dell'importo di cui ad una fattura emessa da Eutelia e ceduta ad un istituto bancario con atto di cessione del credito notificato al debitore ceduto successivamente alla dichiarazione di insolvenza di Eutelia e, pertanto, a parere di quest'ultima, inefficace e non opponibile alla Procedura. La prima udienza è prevista per il 10.11.2011.

Le cause relative a pretese *post* insolvenza sono invece:

1) Tribunale di Roma: ricorso per decreto ingiuntivo relativo a fatture di consulenza. Eutelia ha notificato citazione in opposizione in data 22.03.2011 sostenendo che la somma richiesta, pur se dovuta, deve essere oggetto d'insinuazione al passivo della Procedura trattandosi di rapporto risolto da Eutelia *ex art. 50 L. Prodi-bis*, in data 27/09/2010. La prima udienza è prevista per il 17.01.2012;

2) Giudice di Pace di Manfredonia: trattasi di pretesa di risarcimento danni per asseriti disservizi. La Procedura non si è costituita a seguito di valutazione di antieconomicità.

3) Giudice di Pace di Nocera Inferiore: trattasi di pretesa di risarcimento danni da asseriti disservizi. La Procedura non si è costituita a seguito di valutazione di antieconomicità.

1.9.1.4 Cause passive di particolare rilievo

Nell'ambito dei contenziosi passivi coltivati dalla Procedura si segnala, per la particolare complessità e rilevanza, un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, per accertamento negativo di un credito vantato da Eutelia per 15,6 milioni di euro, derivante da un contratto di cessione di azioni di una società del 28.09.2007. A parere delle controparti, il contratto di cessione andrebbe inserito all'interno di un più ampio quadro di accordi tra gli acquirenti e il gruppo societario di cui faceva parte Eutelia, facente capo a Finanziaria Italiana SpA (litisconsorte nella causa) e pertanto la cessione sarebbe in realtà sostanzialmente simulata. Le tesi delle controparti appaiono prive di qualsiasi supporto probatorio. Il giudizio, dichiarato interrotto in data 15.06.2010, è stato riassunto dalle controparti. La prossima udienza è prevista per il 25.11.2011.

Le controparti hanno altresì promosso 5 opposizioni ad altrettante esecuzioni iniziate da Eutelia tramite il titolo esecutivo costituito dal suddetto atto di cessione, stipulato in forma notarile. Anche questi giudizi sono stati riassunti e sono in corso. Per quanto attiene le concrete possibilità di recupero del credito, allo stato attuale è stata iscritta ipoteca su un bene immobile.

1.9.2 Contenzioso stragiudiziale Clienti

I tentativi di conciliazione richiesti dai clienti presso i Corecom sono mediamente 15 ogni mese e sono relativi a pretese di risarcimento danni per disservizi, generalmente di esiguo importo. In ragione di considerazioni di antieconomicità, si è reputato opportuno agire secondo i seguenti criteri:

- nei casi in cui le pretese vantate dai clienti appaiono del tutto prive di fondamento, si è provveduto ad inoltrare nota esplicativa al Corecom competente, evitando, tuttavia, di partecipare all'udienza;
- nei casi in cui le pretese vantate dai clienti appaiono in tutto o in parte fondate, la Procedura ha valutato, caso per caso, se ed in che termini formulare proposte transattive;
- nei casi in cui, fallito il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente, il cliente si sia rivolto allo stesso Corecom o all'Agcom in funzione decisoria, la Procedura provvede ad inviare memorie difensive e documentazione agli organi giudicanti evitando, in genere, di affrontare ulteriori costi per la partecipazione diretta alle udienze.

Nel caso in cui i Corecom o l'Agcom emettano provvedimenti d'urgenza, Eutelia provvede alle opportune verifiche tecniche ed invia comunicazione in ordine all'espletamento o meno della richiesta, con le relative motivazioni.

1.9.3 Contenzioso amministrativo

In data 28.06.2005 il TAR Lazio con le sentenze n. 5364 e 5365, in accoglimento delle domande di Eutelia, annullava due sanzioni amministrative, emesse dall'AGCOM con Delibere 327/04/Cons e 329/04/Cons relative alla contestata violazione dell'art. 4 comma 1 della Delibera n. 9/02/CIR intitolata "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento". L'AGCOM ricorreva in appello al Consiglio di Stato. I relativi procedimenti n. 10354/05 e n. 10355/05, interrotti per l'intervenuta dichiarazione di insolvenza di Eutelia, sono stati riassunti a cura della stessa appellante che, nelle more, li ha rinnovati secondo le indicazioni del TAR e ne ha disposto, in attesa della conclusione del giudizio d'appello in Consiglio di Stato, la sospensione. All'udienza del 29.03.2011 il Giudice ha rilevato d'ufficio la possibile tardività della notifica in riassunzione da parte di AGCOM, rinviando all'udienza del 25.10.2011 per discussione.

1.9.4 Contenzioso CONSOB

1.9.4.1 Primo giudizio Consob

Con atto di citazione notificato in data 18.11.2008, Consob impugnava la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 157 TUF, contestando l'accertamento della non conformità del bilancio consolidato. A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che i bilanci di esercizio e consolidato di Eutelia sarebbero stati redatti in violazione dei principi contabili IAS relativamente alle "Imposte Anticipate" e "Attività Immateriali".

Eutelia si costituiva tempestivamente in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'azione avversaria ed eccependo l'estinzione del processo a causa della tardiva notifica da parte della Consob della prima memoria di replica. La tardività della notifica della memoria avversaria ha determinato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 5/2003, dichiarata dal Tribunale di Arezzo con ordinanza in data 21 maggio 2009. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Consob mediante reclamo al Collegio il quale, con sentenza del 17 settembre 2009 ha respinto il reclamo. Consob ha quindi proposto appello con udienza fissata per il 14 maggio 2013.

1.9.4.2 Secondo giudizio Consob

Con atto di citazione notificato in data 27.03.2009, Consob ha riproposto le medesime domande di cui al primo giudizio descritto, innanzi al medesimo Giudice. Eutelia si è tempestivamente costituita nel giudizio, deducendo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione, l'infondatezza nel merito, nonché l'assenza di prova. L'eccezione d'inammissibilità trova fondamento nella considerazione che l'azione è stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese dei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2007. All'udienza tenutasi il 25.11.2010 il Collegio, a seguito di comunicazione della Procedura circa l'intervenuta dichiarazione d'insolvenza di Eutelia, ha dichiarato interrotto il giudizio. Consob, in data 29.06.2011, ha notificato ricorso per riassunzione con udienza fissata per il 27.10.2011.

1.9.5 **Il recupero di crediti finanziari e di crediti infragruppo**

1.9.5.1 Crediti finanziari infragruppo

Si dà evidenza delle azioni seguenti avviate sino alla data del 30.06.2011:

- crediti finanziari derivanti da due distinti atti, rispettivamente (i) atto di riconoscimento di debito e (ii) contratto per la compravendita di azioni. Eutelia ha chiesto ed ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, entrambi opposti da controparte. Il Tribunale di Arezzo ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
- crediti finanziari derivanti da due distinti atti, rispettivamente (i) atto di riconoscimento di debito e (ii) contratto per la compravendita di azioni. Eutelia ha

ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che, notificato a controparte, non è stato opposto.

- credito derivante da cessione di quota di partecipazione in società a responsabilità limitata senza corresponsione dell'intero prezzo del quale non è stata corrisposta l'intera somma dovuta pari al prezzo, oltre interessi. E' stata richiesta al notaio autenticante l'apposizione della formula esecutiva sull'atto in modo da poter procedere con la notifica del titolo esecutivo;
- credito derivante da cessione di quota di partecipazione in società a responsabilità limitata e da fatture per consumi telefonici. A seguito di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo i C.S. hanno inviato dichiarazione di precisazione del credito per l'adunanza dei creditori del 28.06.2011;
- credito derivante da un finanziamento infruttifero erogato in data 9.12.2004: sono in corso di valutazione le azioni da intraprendere dirette al suo recupero.

Nei confronti di un'altra società Eutelia vanta credito che tra origine da più fonti:

- a. cessione di partecipazioni avvenuta senza il pagamento del relativo prezzo;
- b. pagamento effettuato da Eutelia, per conto di altra società della quota parte sottoscritta da quest'ultima all'atto della costituzione di una società estera che risulta sciolta;
- c. pagamento per conto di altra società per sottoscrizione partecipazioni in società di rivendita di carte prepagate presente sul territorio europeo;
- d. atto di cessione del 35% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata denominata estera.

In riferimento al credito complessivo di cui sopra è in corso la raccolta della documentazione probatoria e l'affidamento ad un legale esterno per dar corso al recupero coattivo del credito.

1.9.5.2 Crediti finanziari verso terzi

Di particolare interesse il credito nei confronti di una società a seguito di un contratto di finanziamento sottoscritto da quest'ultima ed altra società a fronte del quale Eutelia S.p.A. si costituiva coobbligato solidale della prima per il rimborso del finanziamento che non è stato pagato dalla obbligata principale. Sono all'esame le possibili azioni da intraprendersi per il recupero del credito.

1.9.5.3 Crediti commerciali infragruppo

Rientrano in tale categoria i crediti vantati nei confronti di due società estere, rispettivamente (i) crediti per la fornitura di servizi di interconnessione maturati sino alla data del 6.05.2010 (data nella quale la società debitrice è entrata in *administration*) per i quali Eutelia ha presentato domanda di insinuazione al passivo e (ii) crediti per servizi di

interconnessione maturati dopo l'apertura dell'*administration*, solo parzialmente imputabili a traffico "utilizzato" dalla debitrice che aveva ceduto un ramo d'azienda (ricomprensente il contratto di interconnessione) ad altra società. In conseguenza di detta operazione, il traffico effettuato tra maggio ed agosto 2010 è risultato essere addebitabile alla prima società, mentre quello successivo è da imputarsi alla società cessionaria del ramo. In data 3.06.2011, Eutelia ha incassato dalla prima società l'importo di € 576,026.78. Nel marzo 2011 è stato incaricato lo Studio Legale Withers di avviare le azioni di recupero con riferimento all'ulteriore credito.

1.9.6 Il recupero di crediti di particolare rilievo

Si rappresentano sinteticamente le posizioni creditorie di maggior rilevanza e le azioni intraprese o da intraprendersi.

- a) ISVAP - Eutelia ha comunicato ad ISVAP la cessione del ramo IT comprendente il contratto a suo tempo stipulato con Eunics SPA per la fornitura di apparecchiature hardware e la prestazione di servizi necessari alla realizzazione del sistema informativo integrato per la nuova vigilanza. ISVAP non ha riconosciuto la cessione. I C.S. di Eutelia insieme a quelli di Agile al fine di definire le questioni pendenti anche relative alle reciproche prestazioni sono addivenuti con ISVAP ad un atto transattivo che tiene conto delle modalità di svolgimento del contratto, delle penali e dei diritti sulle licenze nel frattempo acquisiti direttamente dall'Istituto. La bozza di transazione è stata sottoposta al Comitato e al MISE;
- b) TELECOM ITALIA SPA - Trattasi di crediti derivanti da fatture emesse dalla Noicom (incorporata da Eutelia nel 2005), negli anni 2004-2005. Sono all'esame le azioni da intraprendersi;
- c) OLIVETTI SPA. ING. C. OLIVETTI & C. SPA, TELECOM ITALIA SPA, TELECOM ITALIA MOBILE SpA- Trattasi di crediti acquisiti con l'incorporazione di Eunics Spa avvenuta in data 15 ottobre 2007, sorti a seguito di servizi forniti a suo tempo dalle società Gestronics SpA e Bull SpA, entrambe danti causa di Eunics. L'attività è al momento sospesa in attesa del recupero della documentazione dimostrativa dei crediti, attualmente giacente in archivi presso Agile;
- e) BANCA D'ITALIA. - Trattasi di crediti derivanti da attività di assistenza e manutenzione *software* e *hardware* effettuata nel corso del 2009. Il credito era tra quelli il cui pagamento risultava sospeso a seguito del provvedimento di fermo amministrativo della Direzione Regionale delle Entrate di Firenze prot. n. A4/2010/9376 del 17.03.2010. Con sentenza n. 97/10/11 depositata il 24.05.2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, alla luce dell'intervenuta revoca del provvedimento impugnato operata

dall'Agenzia Entrate in data 9.03.2011, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Si precisa, tuttavia, che il credito, a seguito del suddetto provvedimento di revoca, è oggetto di pretesa compensazione, su iniziativa della Direzione Regionale delle Entrate, che sostiene l'operatività della revoca soltanto per i crediti sorti dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza di Eutelia;

f) crediti nei confronti di altra società derivanti da vari rapporti che sostanzialmente si riassumono in servizi di telecomunicazioni e in un servizio di *billing* con al contempo addebiti per importi asseritamente non dovuti (importi già pagati, traffico ingiustificato) e per fatturazione del traffico telefonico effettuata da Eutelia ai clienti dell'altra società. Sono in corso trattative al fine di addivenire alla stipula di un accordo transattivo da sottoporre in approvazione;

g) è in corso di valutazione l'opportunità o meno di procedere alle attività di recupero forzoso di un credito nei confronti di un consorzio estero derivante dalla fornitura di consulenza ingegneristica e gestionale per le attività di *start-up* di una compagnia di telefonia fissa estera, stante la particolare natura dello stesso, il foro competente e le concrete possibilità di soddisfacimento del credito;

h) con una società intercorrevano sino alla fine del 2010 due accordi per servizi a valore aggiunto su traffico relativo a numerazioni domestiche (nel seguito accordo NNG) ed internazionali (nel seguito accordo ITZ). Nei primi mesi del 2010 è insorta una controversia relativa all'accordo ITZ dal momento che il *carrier* di origine ha pagato Eutelia solo in misura residuale e comunque insufficiente a ristorarla del primo anticipo pagato al cliente assegnatario dei numeri. Poco prima della dichiarazione di insolvenza di Eutelia, è insorta anche un'altra controversia relativa all'accordo NNG che ha determinato, nei mesi successivi, ingenti conguagli negativi sugli anticipi per il traffico da rete fissa. Pendono trattative per una composizione bonaria della vicenda; in tal caso sarà inoltrata al Ministero richiesta di autorizzazione alla transazione.

1.9.7 Contenzioso Lavoro

Per quanto attiene alle cause di lavoro pendenti alla data di dichiarazione dello stato d'insolvenza, le stesse sono state oggetto o di riassunzione su iniziativa della Procedura o, se riassunte da controparte, di costituzione da parte di Eutelia, come meglio di seguito si precisa. Tutto il contenzioso del lavoro è stato affidato al prof. avv. Adalberto Perulli.

1.9.7.1 Cause interrotte/senza seguito

Allo stato attuale si contano le seguenti posizioni dichiarate interrotte e senza seguito:

- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso ex 414 per illegittimità del licenziamento e conseguente risarcimento danni. Causa interrotta in data 16.12.2010;

- Tribunale di Napoli: ricorso ex 414 per riconoscimento rapporto lavoro subordinato. Causa interrotta in data 22.09.2010;
- Tribunale di Bologna: trattasi di ricorso per il pagamento di fatture per consulenza. Causa interrotta in data 18.11.2010;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per il pagamento del TFR oggetto di cessione di ramo di azienda ad Agile. Causa interrotta all'udienza del 31.03.2011;
- Tribunale di Cosenza: trattasi di ricorso per accertare la nullità della cessione del ramo di azienda ad Agile e ripristino dei rapporti di lavoro così come esistenti anteriormente alla data di cessione. Causa interrotta all'udienza del 14.07.2011;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso per accertamento del rapporto di lavoro subordinato con Eutelia e per effetto pagamento di una somma a titolo di premio produzione non percepito. Causa interrotta all'udienza del 4.04.2011;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per impugnazione della cessione del ramo di azienda (Eutelia/Agile) con conseguente ripristino dei rapporti di lavoro così come esistenti anteriormente alla data di cessione e pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di cessione e di altri emolumenti. Causa interrotta all'udienza del 25.11.2010;
- Tribunale di Torino: trattasi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per richiesta a titolo di retribuzioni e TFR. Causa interrotta all'udienza del 29.11.2010;
- Tribunale di Nola: trattasi di ricorso per il pagamento di provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, indennità scioglimento del contratto. Causa interrotta all'udienza del 16.11.2010;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso per il pagamento delle somme a titolo di ritenute operate. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 19.10.2010;
- Tribunale di Bari: trattasi di ricorso per l'annullamento o declaratoria di illegittimità del trasferimento della ricorrente ad Agile con conseguente risarcimento del danno. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 4.10.2010;
- Tribunale di Roma: trattasi di opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di TFR. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 10.06.2010;
- Tribunale di Bari: trattasi di ricorso per l'annullamento o declaratoria di illegittimità del trasferimento del ricorrente ad Agile con conseguente risarcimento del danno. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 5.10.2010;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso per il pagamento della somma a titolo di differenze retributive. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 19.10.2010;



- Tribunale di Torino: trattasi di opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di TFR e trattenute non versate al Fondo Telemaco. Causa dichiarata interrotta all'udienza dell'11.06.2010;
- Tribunale di Torino: trattasi di opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di TFR e premio di produzione. Causa dichiarata interrotta all'udienza del 16.09.2010;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare comminata da Eutelia in data 6.03.2009 per violazione dell'art. 7 L. 300/70 nonché la condanna di Eutelia al risarcimento dei danni. All'udienza del 6.11.2010 il legale di controparte ha ritenuto di abbandonare la controversia non comparendo in udienza. Il Giudice ha rinviato la causa al 2.12.2010 ex art. 181 c.p.c., e la causa è stata conseguentemente cancellata dal ruolo;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto ad (i) accertare e dichiarare l'inadempimento di Eutelia rispetto all'obbligo di versamento al Fondo Pensione Chiuso di previdenza complementare (Telemaco) dei contributi a carico del ricorrente (ii) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione di un importo equivalente all'ammontare dei ticket pasto non ricevuti da Eutelia ed (iii) a condannare Eutelia al risarcimento di danni di vario tipo. All'udienza del 25.11.2010 nessuno è comparso ed il Giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile non essendo stata fornita prova della notifica del ricorso alla controparte;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto a ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con Eutelia e la condanna al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso. All'udienza del 30.11.2010 nessuno è comparso. Il G.L. ha dichiarato l'improponibilità del ricorso stante la mancata prova della notifica dello stesso;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto ad (i) accertare e dichiarare l'inadempimento di Eutelia rispetto all'obbligo di versamento al Fondo Pensione Chiuso di previdenza complementare (Telemaco) dei contributi a carico della ricorrente (ii) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione di un importo equivalente all'ammontare dei ticket pasto non ricevuti da Eutelia e (iii) a condannare Eutelia al risarcimento di danni di vario tipo. All'udienza del 25.11.2010 nessuno è comparso ed il Giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile non essendo stata fornita prova della notifica del ricorso alla controparte;

- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto a ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con Eutelia e la condanna al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso. All'udienza del 26.01.2011 nessuno è comparso. Il G.L. ha dichiarato l'improponibilità del ricorso stante la mancata prova della notifica dello stesso;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso volto a ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con Eutelia e la condanna al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso. All'udienza del 21.04.2011 nessuno è comparso. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 23.06.2011. A tale udienza il Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento fatture. All'udienza del 9.12.2010 nessuno è comparso. All'udienza del 8.03.2011 la causa è stata cancellata dal ruolo.

1.9.7.2 Cause dichiarate improcedibili o per le quali è stata dichiarata l'incompetenza

- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per accertamento e dichiarazione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni del ricorrente e richiesta di pagamento delle indennità di preavviso, del risarcimento del danno e delle differenze contributive con contestuale ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.. In data 15.07.2008 il Giudice rigettava la domanda di sequestro. In data 16.09.2010 il Giudice su istanza della società, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni presentate dal ricorrente e la conseguente condanna della Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché del risarcimento del danno professionale. In data 8.03.2010 si costituiva Eutelia, la quale depositava memoria difensiva con contestuale domanda riconvenzionale chiedendo, oltre al rigetto della domanda, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di indennità di mancato preavviso. All'udienza del 29.09.2010 il Giudice, su istanza dei procuratori della resistente, dichiarava l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di Eutelia. La causa veniva riassunta da controparte con ricorso notificato in data 9.11.2010, ribadendo quanto dedotto con ricorso introduttivo. All'udienza del 8.03.2011, a seguito dello scioglimento di riserva, il Giudice ha dichiarato l'improseguibilità del ricorso, in considerazione della *vis attractiva* del foro fallimentare;

AM

Ⓞ

- Tribunale di Milano: trattasi di ricorso volto all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Eutelia alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro in essere con il ricorrente con cui si chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale. All'udienza del 11.11.2010, a seguito della dichiarazione di insolvenza di Eutelia, il G.L. ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 3.12.2010 è stato notificato ad Eutelia ricorso in riassunzione, con udienza prevista per il 31.03.2011 per audizione testi. All'esito dell'udienza del 21.07.2011 il Giudice ha dichiarato l'improseguibilità del ricorso;
- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso, notificato in data 15.09.2010, per accertare l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra Eutelia e Agile e per il riconoscimento della titolarità del rapporto lavorativo della ricorrente in capo ad Eutelia. Si è chiesta altresì la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dalla ricorrente e il risarcimento del danno. In data 12.01.2011 si è costituita Eutelia. Il Giudice all'udienza del 15.03.2011 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Arezzo. La causa è proseguita nei soli confronti di Agile Srl e Omega Spa.

1.9.7.3 Cause riassunte su iniziativa di Eutelia

La Procedura ha provveduto a riassumere le seguenti cause:

- **Fiom + altri:** procedimento ex art. 28 Statuto Lavoratori per condotta antisindacale. In data 30.08.2010 si è costituita in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria rilevando che con sentenza del Tribunale di Arezzo del 1.06.2010 era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società Eutelia S.p.A. e chiedendo la prosecuzione del giudizio. La società Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria ed Omega S.p.A., convenute in giudizio sia mediante la notifica del ricorso incidentale proposto dalle OO.SS. sia mediante la notifica del ricorso in riassunzione, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.

Il Giudice ha provveduto fissando udienza per la prosecuzione del giudizio in data 3.11.2010.

All'udienza del 3.11.2010 la difesa di Eutelia S.p.A. in A.S. ha rilevato che la notifica all'amministrazione straordinaria di Agile S.r.l. non era andata a buon fine. Gli avvocati delle OO.SS. Cgil e Uil hanno eccepito l'estinzione del giudizio, allegando note al verbale di udienza ove si affermava che il termine perentorio per la riassunzione sarebbe iniziato a decorrere dal momento in cui la parte aveva avuto conoscenza dell'evento interruttivo ed indicava come momenti da cui deve essere calcolato il termine trimestrale: 1) 4.05.2010, quando nel giudizio di

sequestro conservativo (R.G. 18863/2010) promosso da Agile S.r.l. nei confronti di Eutelia S.p.A. è stata verbalizzata la dichiarazione dello stato di insolvenza di Agile S.r.l.; 2) 24.05.2010 quando nel giudizio di sequestro conservativo (R.G. 19896/2010) promosso da Agile nei confronti di Eutelia è stata dichiarata l'interruzione per effetto della dichiarazione dello stato di insolvenza di Agile S.r.l.; 3) 20.04.2010 quando risultano essere stati depositati il Bilancio 2009 e la Relazione allo stesso.

Il Giudice ha autorizzato Eutelia S.p.A. in A.S. ad effettuare una nuova notifica all'Amministrazione Straordinaria di Agile S.r.l. e ha rinviato la causa al 15.12.2010, dando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note sulle eccezioni preliminari.

Nelle note autorizzate la difesa di Eutelia S.p.A. in A.S., oltre a riportarsi a quanto esposto nel ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 l. n. 300/70 del 25.01.2010, ha integrato e precisato le proprie argomentazioni rilevando, in particolare, l'infondatezza della eccezione di estinzione del giudizio. Infatti Eutelia S.p.A. in A.S. del tutto ritualmente e tempestivamente ha provveduto, dopo meno di tre mesi dal verificarsi dell'evento interruttivo, a depositare il ricorso in riassunzione e, successivamente, alla notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Si è precisato che per evitare l'estinzione del processo è sufficiente il deposito, entro il termine dell'art. 350 c.p.c., del ricorso in riassunzione contenente la richiesta di fissazione dell'udienza, mentre la successiva notificazione del ricorso e del decreto potrà avvenire anche una volta spirato detto termine; del tutto infondata la pretesa della controparte di far decorrere il termine di tre mesi dal verificarsi di tre eventi, assolutamente non collegati alla volontà di far dichiarare l'interruzione del processo, ma ricollegabili ad eventi esterni e riferibili ad Eutelia S.p.A. e non ad Eutelia S.p.A. in A.S., soggetto processuale nuovo, sorto solo dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto dopo il 1.06.2010.

Il 15.12.2010 il Giudice ha pronunciato sentenza con la quale preliminarmente ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalle OO.SS. opposte, disattendendo le argomentazioni di controparte e accogliendo quelle della difesa di Eutelia in A.S.

Nel merito il GL ha respinto la domanda avanzata dalle OO.SS., le quali pretendevano che dall'antisindacalità della condotta datoriale discendesse l'annullamento del trasferimento d'azienda. Infatti la norma di cui all'art. 47, nel prevedere l'antisindacalità della condotta in ragione della violazione degli obblighi procedurali di informazione consultazione sindacale, non ne fa discendere

l'invalidità dell'atto traslativo. Ne consegue che, nel caso di specie, gli effetti della cessione si sono consolidati e dunque "di fatto, l'accertamento dell'antisindacalità della condotta rimane fine a se stesso e senza pratiche conseguenze....."; concludendo il GL che "deve essere confermata la valutazione di antisindacalità della condotta posta in essere da Eutelia in occasione del trasferimento di ramo d'azienda alla società Agile, ma non può essere accolta l'opposizione delle organizzazioni sindacali che chiedevano la nullità del trasferimento di azienda, con il conseguente rigetto sia dell'opposizione principale sia di quella incidentale";

- Corte d'appello di Milano: causa di appello promossa da Eutelia contro sentenza di condanna di primo grado per pagamento di premio produzione e risarcimento danni da demansionamento, La Corte, con sentenza del 24.03.2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda relativa al risarcimento del danno da demansionamento, condannando controparte alla restituzione di parte di quanto percepito a seguito di sentenza favorevole in primo grado, per € 8.500;
- Tribunale di Genova: trattasi di causa promossa da Eutelia in opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di provvigioni di agenzia. All'udienza del 29.04.2011 le parti hanno discusso in merito all'eccezione sollevata da Eutelia di incompetenza funzionale del giudice adito, rinviando all'udienza del 12.07.2011 per la decisione;
- Corte d'appello di Milano: trattasi di appello promosso dalla Procedura avverso sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano ad aprile. La sentenza di cui si chiede la riforma aveva ad oggetto impugnazione del licenziamento, demansionamento, differenze retributive, risarcimento danni. La Corte ha fissato la prima udienza per il 26.03.2013.

1.9.7.4 Cause riassunte da controparte

Per quanto attiene le cause di lavoro interrotte e successivamente riassunte da controparte, Eutelia si è sempre costituita eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Fallimentare, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità del giudizio. I Tribunali hanno accolto l'eccezione suddetta.

Di seguito si riportano le posizioni riassunte da controparte nelle quali la Procedura provvederà a costituirsi eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro adito:

- Corte d'Appello di Milano: trattasi di appello promosso nel febbraio 2010 da controparte avverso la sentenza n. 1002 del 10.03.2009, con cui il Tribunale di Milano aveva integralmente respinto la domanda del ricorrente che chiedeva vedersi riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato - dissimulato da due

- contratti di lavoro a progetto a suo tempo stipulati con Bull (poi fusa per incorporazione in Eutelia) – e la conseguente illegittimità del licenziamento subito. La prima udienza dinanzi alla Corte è fissata per il giorno 1.03.2012. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio a tutela degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S.;
- Corte d'Appello di Palermo: trattasi di appello promosso dal ricorrente avverso sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di reintegra nel posto di lavoro in conseguenza di licenziamento illegittimo. L'atto di appello è stato notificato a giugno 2010 e contiene un provvedimento di fissazione d'udienza per il 14.04.2011. Avendo comunicato a controparte ed alla cancelleria del giudice adito l'evento interruttivo, controparte ha prontamente notificato ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, con prima udienza prevista per il giorno 21.07.2011. La procedura ha già incaricato il legale per la relativa costituzione in giudizio a tutela degli interessi di Eutelia S.p.A. in a.s.;
 - Giudice del Lavoro di Palermo: il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato ad Aprile 2010 da n. 12 dipendenti ceduti in Agile che chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità della cessione del ramo d'azienda Eutelia/Agile sostenendo che il contratto era stato concluso in frode alla legge (e comunque per illiceità della causa ed illiceità dei motivi). Comunicato lo stato d'insolvenza, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto dai ricorrenti con prima udienza prevista per il 29.09.2011 dinanzi al Giudice del Lavoro di Palermo. La procedura ha già incaricato il legale per la relativa costituzione in giudizio a tutela degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S.;
 - Tribunale del Lavoro di Roma: trattasi di giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo ad Eutelia e di accertare, conseguentemente, l'illegittimità del licenziamento a suo tempo comminato, con conseguente reintegra nel posto di lavoro. La causa era stata promossa, ad aprile 2010, nei confronti di Eutelia S.p.A. e di altra società "che a suo tempo aveva fornito a Getronics (ramo d'azienda successivamente acquisito da Eutelia) il personale da impiegare in un subappalto". Il rapporto di lavoro del dipendente si era infatti concluso nel Settembre 2007 per effetto del licenziamento per giusta causa esercitato dall'altra società. La causa è stata riassunta a cura di detta società dinanzi Tribunale del Lavoro di Roma con prima udienza al 21.04.2011. Il Prof. Avv. Adalberto Perulli si è regolarmente costituito su incarico della Procedura chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del processo, attesa la

tardività della riassunzione proposta dalla società, nonché l'improcedibilità della domanda. All'udienza del 21.04.2011 il G.L. ha rinviato la causa al 18.11.2011 concedendo alle parti termine per note fino al 30.10.2011;

- Tribunale di Bari: trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 8.03.2010 avente ad oggetto richieste di risarcimento danni alla professionalità, biologico, esistenziale. La prima udienza, originariamente prevista per il giorno 14.12.2010 non si è tenuta perché il ruolo del giudice assegnatario della causa era congelato per maternità. A marzo 2011, è stato notificato ricorso in riassunzione con udienza fissata al 17.04.2012. La Procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli di costituirsi a difesa degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S.;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per riconoscimento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nullità contratti di collaborazione a progetto e illegittimità del recesso/licenziamento. Alla prima udienza, fissata per il 15.10.2010, la causa è stata interrotta. Controparte ha notificato ricorso in riassunzione con prima udienza al 23.12.2010. La Procedura si è regolarmente costituita con il Prof. Perulli. All'udienza del 17.06.2011 avrebbero dovuto essere escussi n. 6 testimoni ma la causa è stata rinviata d'ufficio al 14.07.2011;
- Tribunale di Bologna: trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c.. Il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto con BULL Italia (poi fusa per incorporazione in Eutelia) e diretto al suo inserimento nelle procedure di mobilità. Poiché, Eutelia aveva invece, successivamente, preteso che egli riprendesse servizio, chiede la condanna alla collocazione in mobilità ed il pagamento di oltre una somma oltre al risarcimento del danno. La causa, interrotta in conseguenza della dichiarazione d'insolvenza, è stata successivamente riassunta con udienza al 8.06.2011. A detta udienza, la causa è stata rinviata a data da destinarsi;
- Tribunale di Massa: trattasi di opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo riguardante una somma a titolo di TFR. All'udienza del 5.11.2010 la causa veniva dichiarata interrotta a seguito della dichiarazione di insolvenza di Eutelia. In data 28.02.2011 la difesa della controparte ha notificato ricorso in riassunzione con udienza fissata per il giorno 10.06.2011. In data 1.06.2011 la Procedura, a mezzo del Prof. Avv. Adalberto Perulli, si è costituita in giudizio chiedendo la nullità della riassunzione, l'incompetenza del Giudice adito e l'improcedibilità dell'azione nonché la revoca del decreto ingiuntivo. All'udienza del 10.06.2011 il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di Eutelia;

tardività della riassunzione proposta dalla società, nonché l'improcedibilità della domanda. All'udienza del 21.04.2011 il G.L. ha rinviato la causa al 18.11.2011 concedendo alle parti termine per note fino al 30.10.2011;

- Tribunale di Bari: trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 8.03.2010 avente ad oggetto richieste di risarcimento danni alla professionalità, biologico, esistenziale. La prima udienza, originariamente prevista per il giorno 14.12.2010 non si è tenuta perché il ruolo del giudice assegnatario della causa era congelato per maternità. A marzo 2011, è stato notificato ricorso in riassunzione con udienza fissata al 17.04.2012. La Procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli di costituirsi a difesa degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S.;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per riconoscimento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nullità contratti di collaborazione a progetto e illegittimità del recesso/licenziamento. Alla prima udienza, fissata per il 15.10.2010, la causa è stata interrotta. Controparte ha notificato ricorso in riassunzione con prima udienza al 23.12.2010. La Procedura si è regolarmente costituita con il Prof. Perulli. All'udienza del 17.06.2011 avrebbero dovuto essere escussi n. 6 testimoni ma la causa è stata rinviata d'ufficio al 14.07.2011;
- Tribunale di Bologna: trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c.. Il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto con BULL Italia (poi fusa per incorporazione in Eutelia) e diretto al suo inserimento nelle procedure di mobilità. Poiché, Eutelia aveva invece, successivamente, preteso che egli riprendesse servizio, chiede la condanna alla collocazione in mobilità ed il pagamento di oltre una somma oltre al risarcimento del danno. La causa, interrotta in conseguenza della dichiarazione d'insolvenza, è stata successivamente riassunta con udienza al 8.06.2011. A detta udienza, la causa è stata rinviata a data da destinarsi;
- Tribunale di Massa: trattasi di opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo riguardante una somma a titolo di TFR. All'udienza del 5.11.2010 la causa veniva dichiarata interrotta a seguito della dichiarazione di insolvenza di Eutelia. In data 28.02.2011 la difesa della controparte ha notificato ricorso in riassunzione con udienza fissata per il giorno 10.06.2011. In data 1.06.2011 la Procedura, a mezzo del Prof. Avv. Adalberto Perulli, si è costituita in giudizio chiedendo la nullità della riassunzione, l'incompetenza del Giudice adito e l'improcedibilità dell'azione nonché la revoca del decreto ingiuntivo. All'udienza del 10.06.2011 il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di Eutelia;

- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per la dichiarazione dell'inesistenza della cessione del ramo di azienda (Eutelia/Agile) con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Eutelia. Veniva anche richiesto il pagamento di somme a vari titoli. In data 14.07.2010 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Con ricorso del 18.05.2011 controparte ha riassunto la causa. La Procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli di costituirsi a difesa degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S.;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per l'accertamento della dequalificazione ai danni del lavoratore e della sussistenza della giusta causa per le dimissioni dallo stesso presentate, con richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, TFR e risarcimento del danno professionale con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. La causa, a seguito della dichiarazione di stato di insolvenza di Eutelia, in data 29.09.2010 è stata dichiarata interrotta. La difesa del lavoratore ha riassunto la causa nel novembre 2010 con prima udienza fissata per il giorno 8.03.2011. In data 23.02.2011 la Procedura si è costituita a mezzo del Prof. Avv. Adalberto Perulli. In data 8.03.2011 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso;
- Tribunale di Roma: trattasi di ricorso per la dichiarazione dell'inesistenza della cessione del ramo di azienda (Eutelia / Agile) con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Eutelia. Veniva anche richiesto il pagamento di somme a vari titoli. All'udienza del 7.07.2010 il G.L. ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 18.05.2011 il ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione che è stato notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 28.09.2011. La Procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli di costituirsi a difesa degli interessi di Eutelia S.p.A. in A.S..

1.9.7.5 Provvedimenti impugnati dalla Procedura o dalla controparte

Allo stato attuale si contano le seguenti cause di lavoro già oggetto di sentenza, impugnata dalla Procedura o dalla controparte, e precisamente:

A) posizioni per le quali controparte ha provveduto a proporre appello contro sentenza favorevole ad Eutelia:

- Corte di Appello di Roma: trattasi di appello proposto da controparte contro sentenza di primo grado favorevole ad Eutelia su illegittimità del licenziamento. La prima udienza è prevista per il 1.10.2012;
- Corte di Appello di Roma: trattasi di appello proposto da controparte contro sentenza favorevole ad Eutelia relativa alla richiesta del ricorrente di pagamento di incentivi all'esodo. La prima udienza è prevista per il 25.01.2013;

AM

8

- Corte d'Appello di Milano: trattasi di appello proposto da controparte contro sentenza di primo grado favorevole ad Eutelia, sulla ingiustificatezza del licenziamento. La Corte ha fissato udienza per la data del 24.11.2010, ove ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Lo stesso è stato riassunto mediante ricorso notificato in data 6.12.2010 con pedissequo decreto di fissazione di udienza prevista per il 13.04.2011. A tale udienza la Corte ha rinviato la causa al 4.05.2011 per repliche, data in cui è stata data lettura del dispositivo di sentenza con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano;
- Corte d'Appello di Milano: trattasi di appello proposto da controparte contro sentenza di primo grado favorevole ad Eutelia su illegittimità del licenziamento. In data 4.05.2011 la Corte ha confermato la sentenza impugnata;
- Corte d'Appello di Roma: trattasi di appello proposto dal ricorrente per impugnare la sentenza parzialmente favorevole ad Eutelia avente ad oggetto l'accertamento del *mobbing* e/o la dequalificazione professionale, la condanna al risarcimento del danno e l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento. La prima udienza è stata fissata per il giorno 22.01.2013;

B) posizioni per le quali la Procedura ha provveduto ad impugnare la sentenza sfavorevole ad Eutelia:

- Suprema Corte di Cassazione: trattasi di giudizio già promosso sia nei confronti di Eunics quanto nei confronti di Getronics, considerate responsabili in solido ex art. 2112 cc. Il ricorrente era infatti dirigente Getronics, licenziato da detta società prima che Eunics (poi fusa per incorporazione in Eutelia), acquisisse un ramo d'azienda di Getronics stessa.

Il Tribunale di Milano condannò Getronics ed Eunics, in solido tra loro, al pagamento di una somma. La sentenza si fondava sul presupposto che l'ingiustificato licenziamento fosse antecedente al trasferimento d'azienda ed operasse pertanto il principio solidaristico di cui all'art. 2112, comma 2 c.c.

La sentenza fu appellata da Eutelia S.p.A. e la Corte d'Appello di Milano dichiarò non dovuti i contributi versati al fondo di previdenza. Detta sentenza, depositata in data 1.09.2010 è ricorribile in Cassazione sino alla data del 1.09.2011. La Procedura ha già incaricato il Prof. Perulli di valutare l'impugnazione della detta sentenza;

- Corte d'Appello di Roma: con sentenza del 5.01.2010 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il dipendente ed Eutelia a decorrere dal 2001 e dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a dicembre 2002. Eutelia è stata condannata a pagare una somma oltre

interessi e rivalutazione. Il Prof. Avv. Adalberto Perulli, incaricato dalla Procedura, ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto. La prima udienza si terrà in data 10.05.2012;

- Corte d'Appello di Milano: trattasi di due autonomi procedimenti ex art. 414 cpc promossi nell'anno 2005 in danno di Eutelia (giudizi poi riuniti), con cui la ricorrente impugnava una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 giorni in seguito a contestazione per non esser stata reperibile ad una visita fiscale durante periodo di malattia) nonché l'ingiustificato licenziamento, rivendicando l'indennità supplementare e il risarcimento danni per demansionamento e mobbing. L'interruzione del processo veniva dichiarata con ordinanza del 10.06.2010. In data 29.07.2010 è stato notificato ricorso in riassunzione. All'udienza del 25.10.10, il Tribunale del Lavoro di Milano ha dichiarato ingiustificato il licenziamento della ricorrente dichiarando, anche alla luce delle argomentazioni esperite dalla Procedura, improcedibili tutte le altre domande, in quanto di competenza funzionale del Giudice Delegato della Procedura. Il Giudice ha quindi condannato Eutelia al pagamento della spese processuali oltre accessori. In data 1.03.2011, la Procedura, a mezzo del Prof. Avv. Adalberto Perulli ha impugnato la sentenza di primo grado. La prima udienza è stata fissata per il 5.11.2013;
- Corte d'Appello di Torino: trattasi di ricorso per il pagamento del TFR oggetto di cessione di ramo d'azienda del 15.06.2009 ad Agile (richiesta in solido contro Eutelia ed Agile). A seguito di opposizione di Eutelia il Tribunale di Torino, con sentenza del 11.03.2010, accoglieva la richiesta avversaria condannando Eutelia al pagamento di una somma. A seguito di dichiarazione d'insolvenza, la Procedura ha impugnato la sentenza in oggetto. La prima udienza di appello è stata fissata per il 18.10.2011.

1.9.7.6 Cause sorte post insolvenza

Allo stato attuale pendono le seguenti cause di lavoro sorte successivamente alla dichiarazione di insolvenza:

- Tribunale di Arezzo: trattasi di ricorsi ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato notificati il 3.05.2011. La prima udienza è stata fissata per il 29.11.2011;
- Tribunale di Roma: a novembre 2010 la Procedura ha ricevuto notifica di un ricorso ex art. 414 c.p.c.. La prima udienza era fissata per il giorno 10.12.2010 c/o Tribunale del lavoro di Roma. La notifica, effettuata ad Eutelia S.p.A. in A.S., è stata eseguita anche nei confronti di AGILE S.r.l. in A.S. I ricorrenti hanno chiesto

dichiararsi la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cessione dei propri contratti di lavoro da Eutelia ad Agile e conseguentemente ordinarsi il ripristino del proprio rapporto di lavoro con Eutelia. All'udienza del 10.12.2010 la causa non è stata discussa nel merito, atteso che la notifica nei confronti di Agile presentava delle irregolarità. All'udienza del 9.06.2011 sono stati escussi due testi per parte. Il giudice ha rinviato al 4.11.2011 per sentire ulteriori testi;

- Tribunale di Milano: in data 1.06.2011, Eutelia S.p.A. in A.S. ha ricevuto la notifica di un ricorso ex art. 414 cpc. che prevede altresì la condanna solidale di Getronics Solution Italia Spa in liquidazione (oggi cancellata dal registro imprese). La prima udienza è fissata per il giorno 12.07.2011. Il ricorrente aveva già promosso ricorso ex art. 414 nell'anno 2006, lamentando di essere stato illegittimamente licenziato in data 26.05.2006 dall'allora datore di lavoro, Getronics Solution Italia. Successivamente, a giugno 2006, Getronics aveva ceduto l'intera azienda ad Eunics (poi fusa per incorporazione in Eutelia). La prima causa era stata promossa dinanzi al Tribunale di Catanzaro che si dichiarò poi territorialmente incompetente.

- Tribunale di Arezzo: sono state promossi n. 2 ricorsi d'urgenza per impugnazione dei criteri di rotazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Entrambi i giudizi si sono conclusi con ordinanza del Tribunale che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per incompetenza funzionale del giudice adito trattandosi di questione rimessa alla valutazione del Tribunale Fallimentare.

In una delle due suddette posizioni il ricorrente ha proposto reclamo avverso la predetta ordinanza. Il Giudice ha rigettato il reclamo confermando il provvedimento di improcedibilità per incompetenza funzionale del Giudice adito e spese compensate.

Dopo la dichiarazione d'insolvenza, sono stati altresì promossi n. 8 ricorsi ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte di altrettanti lavoratori, ulteriori rispetto a quelli sopracitati, definiti transattivamente in data 2.05.2011 e 30.06.2011 con assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e rinuncia parziale da parte dei lavoratori alle pretese economiche avanzate.

Questioni giuslavoristiche sono state anche affrontate avanti al Giudice Delegato, posto che molti lavoratori hanno presentato anche in quella sede domande di accertamento dei propri diritti legati al rapporto lavorativo, chiedendo conseguentemente l'ammissione di crediti a diverso titolo.

1.9.7.7 Posizioni per le quali si è deciso di non proporre impugnazione

- Tribunale di Napoli: trattasi di ricorso per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguente richiesta di condanna della Società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e accertamento della inefficacia del licenziamento intimato. Con sentenza del 23.03.2010 il Giudice accoglieva il ricorso dichiarando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la nullità del licenziamento intimato e condannando Eutelia al pagamento delle retribuzioni maturate, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. La Società non ha proposto appello;
- Corte d'Appello di Firenze: con sentenza n. 252/08 il Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente il ricorso di un ex dipendente e, per l'effetto, accertava l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro Eutelia S.p.a. condannando quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni; accoglieva però solo parzialmente la domanda diretta ad ottenere il pagamento della quota variabile della retribuzione e respingeva integralmente la domanda risarcitoria riconvenzionale di Eutelia. Eutelia proponeva appello avverso la suddetta sentenza. La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto, ha condannato Eutelia S.p.a. a pagare all'appellante incidentale un'ulteriore somma oltre interessi e rivalutazione. Non è stato proposto ricorso in Cassazione.

1.10 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Nel settore regolamentare – fra le altre attività – sono stati riassunti i seguenti giudizi:

1) EUTELIA/VODAFONE

Tribunale di Milano – RG 33233/08, Sez. I, Giudice Gattari, prossima udienza 5.12.2012 (citazione notificata il 5.5.2008)

Eutelia aveva citato Vodafone dinanzi al Tribunale civile di Milano per sentirla condannare a risarcire i danni subiti in conseguenza degli abusi posti in essere dalla convenuta sul mercato della offerta all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile, secondo quanto emerso all'esito delle risultanze istruttorie del procedimento Antitrust A/357.

In via riconvenzionale, Vodafone aveva proposto nei confronti di Eutelia domanda speculare a quella proposta in via principale da quest'ultima.

L'atto di riassunzione è stato depositato in data 27.10.2010. Il G.I., rilevata la riassunzione, con provvedimento del 3.11.2010 ha fissato udienza al 29.03.2011 all'esito della quale ha disposto nuovo rinvio al 12.10.2011.

2) EUTELIA + VOICEPLUS / TELECOM

Corte d'Appello di Milano – RG 2408/2009, Sez. I, Giudice Aliverti, prossima udienza 13.3.2012 (citazione notificata il 30.6.2009)

Eutelia, unitamente a VoicePlus S.r.l., conveniva in giudizio Telecom dinanzi alla Corte di Appello di Milano per ivi sentirla condannare al risarcimento di danni subiti da Eutelia in conseguenza di condotte abusive poste in essere da Telecom a seguito di una ordinanza emessa dalla suddetta Corte di Appello. In data 19.10.2010, in virtù del deposito di "dichiarazione di evento interruttivo del processo", il giudizio veniva dichiarato interrotto. In conseguenza dell'interruzione i C.S. hanno conferito nuovo mandato ai difensori di Eutelia i quali hanno provveduto a depositare "Atto di riassunzione". Il giudizio è stato così riassunto in data 28.10.2010 con fissazione di nuova udienza al 21.06.2011, all'esito della quale il Giudice ha disposto un rinvio all'udienza del 4.10.2011 ai fini della discussione sulle eccezioni preliminari dedotte da Telecom.

3) EUTELIA / WIND

Tribunale di Roma – RG 75236/08, sez. IX, Giudice Muscolo, prossima udienza 13.4.2012 (citazione notificata in data 23.9.2009)

Eutelia conveniva Wind dinanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di abusi posti in essere dalla convenuta sul mercato della offerta all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile, all'esito delle risultanze istruttorie del procedimento Antitrust A/357. A fronte dell'interruzione i C.S. hanno conferito ai difensori di Eutelia nuovo mandato a margine dell'atto di riassunzione depositato in data 26.10.2010 al fine della prosecuzione del processo. Il Giudice, all'udienza dell'8.03.2011, si è riservato sulla formulazione dei quesiti al CTU:

4) EUTELIA / AGCOM

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Rg. n. 1683/2009, sez. III-ter - Ricorso avverso provvedimento. AGCOM 625/08/CONS del 6.11.2008 (in attesa di fissazione udienza)

Con ricorso depositato dinanzi al TAR del Lazio il 2.03.2009, Eutelia impugnava una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata AGCOM. Il 13.03.2009, l'AGCOM si

costituiva in giudizio depositando il proprio controricorso. In data 19.11.2010 i legali di Eutelia hanno depositato "dichiarazione di evento interruttivo". Atteso che l'evento interruttivo deve essere rilevato da un giudice ed essendo il giudizio ancora in attesa di fissazione udienza, lo stesso, di fatto, non è stato ancora dichiarato interrotto.

5) TELECOM/EUTELIA + AGCM + altri

(Consiglio di Stato, Sez. VI, Rg. n. 1840/2008)

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato il 6.03.2009, Telecom proponeva appello avverso la sentenza n. 2900/2008 del TAR Lazio – Roma, sez. I, del 7.04.08 relativamente al provvedimento n. 17131/07 emesso dall'AGCM a chiusura dell'istruttoria A357. Il 28.03.08 Eutelia si costituiva in giudizio e il 30.09.2008 depositava atto di appello incidentale avverso la medesima sentenza. In data 7.10.2010 i legali di Eutelia hanno depositato atto di interruzione e in considerazione di ciò, all'udienza del 12.10.2010, il Collegio, preso atto dell'evento interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Su istanza di Telecom Italia il giudizio è stato riassunto in data 29.11.2010 e rinviato all'udienza del 15.03.2011. Ai fini della prosecuzione del giudizio i C.S. hanno conferito ai legali nuovo mandato e in data 10.12.2010, con deposito di atto di costituzione, Eutelia S.p.A. in A.S. si è costituita in giudizio. All'udienza del 15.03.2011 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ed in data 20.04.2011 ha emesso sentenza n. 2438/2011 con cui il giudizio è stato riunito ai ricorsi di cui ai N.R.G. 1841/08, 7474/08, 7475/08 e 7508/08 respingendone gli appelli.

6) TELECOM / EUTELIA + altri

(Consiglio di Stato, Sez. VI, Rg. n. 1841/2008)

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato il 6.03.2009, Telecom proponeva appello avverso la sentenza n. 2902/2008 del TAR Lazio – Roma. Il 31.03.08 Eutelia si costituiva in giudizio proponendo atto di appello incidentale avverso la medesima sentenza.

In data 7.10.2010 i legali di Eutelia hanno depositato atto di interruzione e all'udienza del 12.10.2010, il Collegio, preso atto dell'evento interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Ai fini della prosecuzione del giudizio i C.S. hanno conferito ai legali di Eutelia nuovo mandato e in data 10.12.2010, con deposito di atto di costituzione, Eutelia S.p.A. in A.S. si è costituita in giudizio. All'udienza del 15.03.2011 il Collegio ha rimesso la causa in decisione ed in data 20.04.2011 ha emesso sentenza n. 2438/2011 con cui il giudizio è stato riunito ai ricorsi di cui ai N.R.G. 1840/08, 7474/08, 7475/08 e 7508/08 respingendone gli appelli.

7) EUTELIA / TELECOM + VODAFONE + WIND + AGCM + altri

(Consiglio di Stato, Sez. VI, R.G. 7508/2008)

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato il 30.09.2008, Eutelia ha proposto appello avverso la sentenza n. 2902/2008 del TAR Lazio, già impugnata da Telecom con ricorso in appello RG. 1841/08. Ai fini della riassunzione del giudizio è stato conferito ai legali di Eutelia nuovo mandato e, in data 3.12.2010 Eutelia S.p.A. in A.S. ha riassunto il giudizio. Il Collegio in data 20.04.2011 ha emesso sentenza n. 2438/2011 con cui il giudizio è stato riunito ai ricorsi di cui ai N.R.G. 1840/08, 7474/08, 7475/08 e 1841/08 respingendone gli appelli.

8) WIND/ EUTELIA + altri

(Consiglio di Stato, Sez. VI, R.G. 7474/2008)

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato il 27.09.2008, Wind proponeva appello avverso la sentenza n. 2900/2008 del TAR Lazio, già impugnata da Telecom con ricorso in appello RG. n. 1840/08. In data 11.10.2010 i legali di Eutelia hanno depositato atto di interruzione e all'udienza del 12.10.2010, il Collegio, preso atto dell'evento interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 22.11.2010 Wind ha riassunto il giudizio depositando atto di riassunzione in data e, per l'effetto, è stata fissata nuova udienza il 15.03.2011. Ai fini della prosecuzione del giudizio è stato conferito nuovo mandato ai legali di Eutelia i quali, in data 10.12.2010 hanno depositato memoria di costituzione per Eutelia S.p.A. in A.S.. All'udienza del 15.03.2011 il Collegio ha rimesso la causa in decisione ed in data 20.04.2011 ha emesso sentenza n. 2438/2011 con cui il giudizio è stato riunito ai ricorsi di cui ai N.R.G. 1840/08, 7508/08, 7475/08 e 1841/08 respingendone gli appelli.

9) WIND/ EUTELIA + altri

(Consiglio di Stato, Sez. VI, R.G. 7475/2008)

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato il 27.09.2008, Wind proponeva appello avverso la sentenza n. 2902/2008 del TAR Lazio, già impugnata da Eutelia e da Telecom con rispettivi ricorsi in appello RG. n. 7508/08 ed RG. n. 1841/08. Eutelia, in qualità di controinteressata, si costituiva nel giudizio in parola con ricorso incidentale depositato il 22.01.2009. In data 11.10.2010 i legali di Eutelia hanno depositato atto di interruzione e all'udienza del 12.10.2010, il Collegio, preso atto dell'evento interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 22.11.2010 Wind ha riassunto il giudizio

depositando atto di riassunzione e, per l'effetto, è stata fissata nuova udienza il 15.03.2011. Ai fini della prosecuzione del giudizio è stato conferito nuovo mandato ai legali di Eutelia i quali, in data 10.12.2010, hanno depositato memoria di costituzione per Eutelia S.p.A. in A.S.. All'udienza del 15.03.2011 il Collegio ha rimesso la causa in decisione ed in data 20.04.2011 ha emesso sentenza n. 2438/2011 con cui il giudizio è stato riunito ai ricorsi di cui ai N.R.G. 1840/08, 7508/08, 7474/08 e 1841/08 respingendone gli appelli.

10) EUTELIA / AGCM

Ricorso avverso sentenza TAR Lazio n. 5627/09 su provv. AGCM PS24

(Consiglio di Stato, Rg. n. 9866/09 e Rg. n. 9924/09, sez. VI)

In data 9.12.2009 Eutelia proponeva appello (RG. n. 9866/09) avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 5627/09 che accoglieva solo in parte il ricorso proposto da Eutelia avverso il provvedimento AGCM n. 10981 con il quale le era stata irrogata una sanzione pari a € 215.000 a chiusura dell'istruttoria nel procedimento PS24, per presunte pratiche commerciali scorrette. La medesima sentenza veniva impugnata anche dall'AGCM (RG. n. 9924/09) ai fini dell'annullamento e/o della riforma della stessa. Con provvedimento del 28.07.2010, l'AGCM, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, deliberava la rideterminazione della sanzione da irrogare ad Eutelia nella misura di € 42.500, salvo conguaglio ad esito del giudizio di appello. Il Consiglio di Stato ha fissato udienza pubblica al 19.07.2011.

11) EUTELIA Spa in A.S. / AGCOM + TELECOM

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Rg. n. 1270/11, sez. III-ter)

Con ricorso depositato dinanzi al TAR del Lazio l'11.02.2011, è stata impugnata la delibera AGCOM n. 578/10/CONS avente ad oggetto "*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*"; l'udienza cautelare è stata fissata al 21.04.2011 e poi rinviata all'udienza pubblica di merito del 17.11.2011.

12) EUTELIA Spa in A.S./ AGCOM + TELECOM

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Rg. n. 4021/11, sez. II)

Con ricorso depositato dinanzi al TAR del Lazio l'11.05.2011, è stata impugnata la delibera AGCOM n. 17/11/CIR avente ad oggetto "*Definizione della controversia Eutelia S.p.a. / Telecom Italia S.p.a. in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche*".

In data 24.06.2011 Eutelia ha altresì depositato i motivi aggiunti. Si è in attesa di fissazione dell'udienza.

13) EUTELIA/TELECOM (vicenda "Ascolta & Guadagna")

(AGCOM – procedimento ex art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche instaurata da Eutelia il 19.1.2010)

Con deposito di apposita istanza datata 19.01.2010, Eutelia dava avvio ad un procedimento ex art. 23 del Codice delle Comunicazioni di risoluzione di controversia tra operatori, ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera n. 352/08/CONS, nei confronti di Telecom Italia e l'adozione, in via d'urgenza, di misure cautelari.

Rigettate le istanze cautelari di Eutelia, il procedimento si svolgeva regolarmente e all'esito dell'audizione finale del procedimento, l'AGCOM ha emanato, a definizione dello stesso, la delibera 17/11/CIR del 23.02.2011 con la quale ha riconosciuto ad Eutelia il 60% dell'importo complessivo.

14) EUTELIA / TELECOM

(Arbitrato)

Con riferimento alla controversia pendente dinanzi all'AGCOM da ultimo menzionata Telecom aveva instaurato procedimento arbitrale volta alla definizione della medesima controversia.

Nei termini previsti Eutelia provvedeva a nominare il proprio arbitro di parte contestando nel merito le pretese di Telecom. All'udienza al 9.06.2010 il Collegio, vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza di Eutelia, sospendeva il procedimento in attesa di conoscere la determinazione dei Commissari Straordinari di Eutelia in ordine alla prosecuzione di detto giudizio, fissando udienza al 22.07.2010. In data 10.11.2010 Telecom ha notificato ad Eutelia S.p.A. in A.S. "Istanza per la prosecuzione del procedimento arbitrale". I C.S. hanno conferito nuovo mandato ai legali ai fini della costituzione in giudizio, tuttora in corso.

15) EUTELIA/SKYPE

La problematica ha avuto origine all'inizio del 2010 allorché l'AGCOM, su segnalazione di un operatore, ha richiesto ad Eutelia una serie di informazioni relative al servizio erogato da Skype su numerazioni geografiche di Eutelia, contestualmente richiamando una serie di obblighi regolamentari che la stessa Eutelia era tenuta a rispettare in qualità di soggetto titolare delle numerazioni. L'AGCOM, concluso l'accertamento ha rimesso, per

ragioni di competenza, la questione al MISE segnalando che la società Skype sarebbe risultata esser sprovvista di un titolo autorizzatorio in Italia e chiedendo contestualmente allo stesso di assumere le pertinenti iniziative affinché venisse rispettata la regolamentazione vigente. E' seguito dunque un copioso scambio di corrispondenza tra Eutelia, Skype ed il MISE unitamente a numerose riunioni al fine di trovare una soluzione alla problematica in conformità alla normativa regolamentare vigente.

16) EUTELIA – RACCOLTA DA RETE MOBILE DI CHIAMATE DIRETTE VERSO NNG DI EUTELIA (cd. *Surcharge* da rete mobile)

Rilevata la presenza di criticità con riferimento alla raccolta da rete mobile di chiamate dirette verso NNG di Eutelia, i C.S. hanno richiesto un parere circa la sussistenza dei presupposti giuridici per un'eventuale azione da intraprendere in relazione all'applicazione da parte degli MNO di tariffe ritenute eccessive e discriminatorie per il servizio di raccolta di chiamate originate su propria rete e dirette verso NNG di Eutelia.

1.11 L'ATTIVITÀ FISCALE

Nel periodo intercorso tra la data del 1/06/2010 ed il 30/06/2011 la società ha ottemperato ai propri obblighi di natura fiscale e tributaria, provvedendo, con l'ausilio di uno studio esterno, a:

- a) l'elaborazione e invio del modello Iva 74-bis Dpr 633/1972 (invio telematico del 5/10/2010);
- b) l'elaborazione e invio del modello Unico 2010 relativo all'esercizio 2009 (invio telematico del 29/12/2010);
- c) l'elaborazione e invio del modello Irap 2010 relativo all'esercizio 2009 (invio telematico del 29/12/2010);
- d) l'elaborazione e invio del modello Iva 2010 singolo relativo all'esercizio 2009 (invio telematico del 29/12/2010);
- e) l'elaborazione e invio del modello Unico 2010 relativo al periodo 2010 ante procedura (invio telematico del 30/05/2011);
- f) l'elaborazione e invio del modello Irap 2010 relativo al periodo 2010 ante procedura (invio telematico del 30/05/2011);
- g) l'analisi e i controlli ai fini dell'elaborazione del modello Irap 2011 relativo al periodo 2010 post procedura;
- h) l'analisi e i controlli ai fini della predisposizione del modello Iva 2011 singolo relativo ai due periodi 2010 ante e post procedura;

i) l'invio telematico delle comunicazioni mensili delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (comunicazioni "Black List") relative ai seguenti periodi:

- Mese luglio 2010 (invio telematico del 2/11/2010);
- Mese agosto 2010 (invio telematico del 2/11/2010);
- Mese settembre 2010 (invio telematico del 2/11/2010);
- Mese ottobre 2010 (invio telematico del 26/11/2010);
- Mese novembre 2010 (invio telematico del 29/12/2010);
- Mese dicembre 2010 (invio telematico del 28/01/2011);
- Mese gennaio 2011 (invio telematico del 24/02/2011);
- Mese febbraio 2011 (invio telematico del 29/03/2011);
- Mese marzo 2011 (invio telematico del 29/04/2011);
- Mese aprile 2011 (invio telematico del 27/05/2011);
- Mese maggio 2011 (invio telematico del 30/06/2011).

Nel corso del periodo in oggetto lo studio esterno (Barea-Canal-Bares) che ha assistito la procedura ha prestatato attività di consulenza e supporto per la risoluzione di quesiti e problematiche fiscali specifiche, riguardanti in particolare:

- 1) la predisposizione e presentazione presso gli uffici dell'Agenzia Entrate della richiesta di iscrizione della società al "Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie - VIES";
- 2) la predisposizione del testo della comunicazione inviata alla società Agile s.r.l. in A.S. al fine di regolare i reciproci rapporti in merito alla questione dell'"Iva a esigibilità differita" collegata agli incassi di crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione trasferiti con l'atto di cessione di ramo d'azione del 15/06/2009;
- 3) l'analisi e lo studio (con il confronto anche con la dott.sa De Simone Saccà), della problematica relativa alla riportabilità e compensabilità del credito Irap ante procedura.

1.12 IL CONTENZIOSO FISCALE

1) C.T.R. di Firenze - Giudizi riuniti

RGR 132/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 03010069/09 NOTIFICATO IL 27.10.2009 - IRAP IVA 2004

RGR 1584/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 060100110/09 - IVA 2005

RGR 2414/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100025/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP 2004/2005

RGR 2412/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100028/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP 2005

RGR 2411/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100031/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP IVA 2006

RGR 2413/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 030100032/2010
NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES 2007
DEFINITI CON SENTENZA N. 55/20/11 DEL 25-GEN-2011, DEPOSITATA
L'8.03.2011 – APPELLATA (RGA 1610/2011)

In data 13.05.2010 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana – all'esito delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Arezzo Nucleo di P.T. di cui ai PP.VV.CC. del 3.07.2008 e 24.09.2009, procedeva alla notifica degli avvisi di accertamento appresso elencati:

1. avviso di accertamento n. TZB030100069/2009 (protocollo n. A3/40325/2009 del 26.10.2009), emesso ai fini Irap ed Iva in relazione all'esercizio 2004, portante richiesta di maggiori imposte per € 1.656.153 oltre sanzioni ed interessi per € 2.261.197 – originario R.G.R. 132/2010 avviato dalla società in bonis con il patrocinio dell'avv. Argenzio. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 72;
2. avviso di accertamento n. TZB030100025/2010 (protocollo n. A3/2010/12343 del 22.04.2010) notificato il 13.05.2010, emesso ai fini Ires ed Irap e della determinazione del reddito/perdita d'impresa, in relazione all'esercizio 01.07.2004/30.06.2005, portante richiesta di maggiori imposte per €. 154.565,00 oltre sanzioni ed interessi per €. 178.415,53 – originario R.G.R. 2414/2010, proposto dalla Procedura con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 96;
3. avviso di accertamento n. TZB030100028/2010 (protocollo n. A3/2010/12342 del 22.04.2010) notificato il 13.05.2010, emesso ai fini Ires ed Irap e della determinazione del reddito/perdita d'impresa, in relazione all'esercizio 1.07.2005/31.12.2005, portante richiesta di maggiori imposte per € 108.672 oltre sanzioni ed interessi per € 123.149 – originario R.G.R. 2412/2010, proposto dalla Procedura con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 96;
4. avviso di accertamento n. TZB060100110/2009 (protocollo n. A3/2010/7273 del 2.03.2010), emesso ai fini Iva in relazione all'esercizio 2005, portante richiesta di maggiori imposte per € 8.381.352 oltre sanzioni ed interessi per € 16.688.995 – originario R.G.R. 1584/2010, avviato dalla società in bonis con il patrocinio del dott. Galeotti Flori. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 72;

5. avviso di accertamento n. TZB030100031/2010 (protocollo n. A3/2010/12344 del 22.04.2010) notificato il 13.05.2010, emesso ai fini Ires, Irap ed Iva e della determinazione del reddito/perdita d'impresa, in relazione all'esercizio 2006, portante richiesta di maggiori imposte per € 2.100.945 oltre sanzioni ed interessi per € 4.455.750 – originario R.G.R. 2411/2010, proposto dalla Procedura con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 96;
6. avviso di accertamento n. TZB030100032/2010 (protocollo n. A3/2010/12345 del 22.04.2010) notificato il 13.05.2010, emesso ai fini Ires in relazione all'esercizio 2007, portante richiesta di maggiori imposte per € 34.208.361 oltre sanzioni ed interessi per € 36.160.814 – originario R.G.R. 2413/2010, proposto dalla Procedura con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà. Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 339;

Sulla scorta di detti atti impositivi, la Direzione Regionale ha effettuato i seguenti recuperi in relazione ai componenti negativi e positivi di reddito appresso riepilogati e suddivisi per anno, oltre agli ulteriori recuperi relativi all'esercizio 2007

CONTESTAZIONE	FORNITORE	2004	2005		2006	2007	2008
		(a) (A) (anziano)	1° PARTE	2° PARTE	TOTALE		
Costi asseritamente non inerenti:			(solo redditi)		(solo redditi)	(solo x Iva)	
Terminazioni "178"	Teleasp - C3 Europe	€ 787.492,00	€ 279.995,00	€ 777.033,00	€ 1.057.028,00	€ 371.273,00	
Assistenza software	Sistema Telecomunicati	€ 42.000,00	€ 90.720,00	€ 299.936,00	€ 366.656,00	€ 438.873,00	
Assistenza Call Center	Plugi		€ 381.747,00	€ 265.000,00	€ 616.747,00	€ 31.008,00	
Consulenze	Tolo		€ 150.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.200.000,00	€ 900.000,00	
Progetto wi-fi	Teleasp			€ 179.030,00	€ 179.030,00		
Adattamenti Software	Sistel.com					€ 144.000,00	
Contratto di Interconnessione	Teleasp					€ 2.848.880,00	
	Maggiore Imponibile	€ 829.492,00	€ 882.462,00	€ 2.556.999,00	€ 3.439.461,00	€ 4.634.834,00	
	IMPONIBILE IVA	€ 829.492,00			€ 3.439.461,00	€ 4.690.634,00	
	INDEBITA DETRAZIONE	(A) € 165.898,40			€ 687.892,20	€ 938.166,80	
Ricavi presuntivamente accertati omessi - CLIENTE							
Aditto attivo	Teleasp	€ 6.000.000,00	€ 3.000.000,00				
Cessione traffico prepagato	Teleasp / C-Card / Card Kube				€ 38.407.302,00	€ 4.798.480,00	
	IVA	(B) € 1.200.000,00			€ 7.693.460,40	€ 957.298,00	
	TOTALE MAGGIORE IVA (A+B)	€ 1.365.898,40			€ 8.381.352,60	€ 1.895.484,80	

La D.R.E. della Toscana ha resistito in giudizio con proprie controdeduzioni e memorie alle argomentazioni svolte dalla ricorrente con i superiori ricorsi, ribadendo la legittimità del proprio operato con riferimento a tutte le pretese impositive di cui agli impugnati avvisi di accertamento.

All'udienza del 26.10.2010, previa costituzione della procedura nei ricorsi RGR 132/10 e 1584/10, veniva disposta la riunione per connessione oggettiva dei ricorsi iscritti al R.G.R. ai nn. 1584/10, 2414/2010, 2412/2010, 2411/2010 e 2413/2010 al ricorso R.G.R. 132/2010.

In data 25.01.2011 le cause riunite sono state discusse in pubblica udienza e, indi, l'adita Commissione con Sentenza n. 55/20/11 depositata l'8.03.2011, comunicata e notificata il 16.03.2011, ha, immotivatamente ed integralmente, respinto tutti i ricorsi riuniti compensando integralmente fra le parti le spese processuali.

Avverso detta decisione, la Procedura ha proposto appello con atto del 6.05.2011 e la relativa causa, iscritta al RGA 1610/2011, Sez. XX, è in attesa di fissazione della rima udienza;

2) C.T.R. di Firenze

RGR 1306/2010 RECLAMO AVVERSO DECRETO N. 44/20/2010 DEL 23.04.2010 CON IL QUALE LA CTP DI FIRENZE HA AUTORIZZATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELL'AZIENDA E L'IPOTECA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE DEFINITO CON SENTENZA N. 163/20/10 PRONUNCIATA IL 20.09.2010, DEPOSITATA IL 22.11.2010 - APPELLATA (RGA 1016/11)

In data 23.04.2010 il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze concedeva autorizzazione al sequestro conservativo d'azienda e all'iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà della Eutelia in bonis, meglio elencati a pagina 13 dell'istanza cautelare presentata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana; conseguentemente, in data 19.05.2010, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, veniva elevato verbale di sequestro dell'azienda.

Con atto del 19.05.2010, la Eutelia Spa in bonis proponeva reclamo avverso il richiamato decreto presidenziale; con atto del 14.09.2010, la Procedura si è costituita in giudizio con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà.

Con sentenza n. 163/20/10 pronunciata il 20.09.2010, depositata in segreteria il 22.11.2010 e notificata il 10.01.2011, la Commissione Tributaria adita ha integralmente accolto il reclamo proposto dalla Eutelia Spa in a.s. avverso il provvedimento cautelare in oggetto indicato.

Con atto notificato il 14.03.2011, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana, ha promosso appello avverso l'indicata sentenza.

Esaminati i motivi di appello la Procedura si costituirà in giudizio eccependo, in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per assenza di interesse ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure, sul presupposto che l'Agente della riscossione, sulla base dei ruoli emessi per entrambi gli accertamenti richiamati nell'atto di appello, ha richiesto il riconoscimento dei relativi crediti al passivo della procedura in via privilegiata e non in via ipotecaria.

Infatti, la chiesta ipoteca è stata autorizzata sulla base degli avvisi di accertamento (tutt'oggi sub judice) n. TZB 030100069 (anno 2004) e n. TZB 060100110 [e non TZB 030100110 come erroneamente indicato dall'appellante (anno 2005)].

In relazione a detti atti sono state emesse le cartelle di pagamento n. 007 2010 0000437687501 e n. 007 2010 0010757152000 oggetto di insinuazione al passivo della procedura con ricorso cron. n. 72, con il quale l'Equitalia ha richiesto il riconoscimento dei relativi crediti in via privilegiata ex artt. 2752 commi 1 e 3 c.c. e non in via ipotecaria sulla base dell'impugnata ipoteca giudiziale di cui al decreto n. 44/20/2010, non ancora annullato alla data della proposta insinuazione (20.09.2010).

Orbene, poiché ogni ragione di credito nei confronti della procedura può esser fatta valere solo ed esclusivamente mediante richiesta formulata ex art. 93 e segg. l.f., in sede di formazione del passivo concorsuale, ove mai l'ipoteca dovesse essere confermata dal Giudice di appello, la stessa non potrebbe più esser fatta valere in sede concorsuale e, quindi, di ripartizione dell'attivo ricavato dalla vendita dei cespiti ipotecati.

La causa, iscritta al RGA 1016/11 è stata assegnata alla Sezione 13° e risulta in attesa di fissazione dell'udienza;

3) C.T.P. di Firenze

RGR 2924-2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB070100049/2010 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE ANNO 2007, DEFINITO CON SENTENZA N. 98/20/2011 DEPOSITATA IL 10.05.2011

All'esito delle verifiche effettuate dal l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - di cui al P.V. del 13.05.2010, in data 29.07.2010 l'ufficio ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento n. TZB070100049/2010 (protocollo n. A3/2010/323 del 27.07.2010) emesso ai fini delle ritenute alla fonte lavoro dipendente, in relazione all'esercizio 2007, portante richiesta di maggiori imposte per € 1.133.770 oltre sanzioni ed interessi per € 1.585.430.

Con atto del 9/10.11.2010 la procedura ha proposto ricorso con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà.

Con sentenza n. 98/20/2011 depositata il 10.05.2011 la CTP di Firenze ha integralmente accolto il ricorso promosso dalla procedura rideterminando le somme dovute nella misura di € 430.163, così come richiesto dalla difesa in sede di proposizione del gravame

Risultano tuttora pendenti i termini per l'appello.

Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 338;

4) C.T.P. di Firenze

RGR 1746/2010 PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO PROT. N. A4/2010/9376 DEL 17.03.2010, NON NOTIFICATO, EMESSO AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 6 DEL R.D. 2440/1923 DEFINITO CON SENTENZA N. 97/10/11 DEPOSITATA 24.05.2011

Con Provvedimento di fermo amministrativo prot. n. A4/2010/9376 del 17.03.2010, non notificato, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, ai sensi dell'art. 69 comma 6 del R.D. 2440/1923, richiedeva alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell'atto (debitrici della Eutelia Spa) *"di sospendere il pagamento di eventuali somme dovute e debende alla società in parola (Eutelia Spa in A.S. - n.d.r.), fino alla concorrenza della sopraindicata somma di € 137.136.490,00"* asseritamente dovute per tributi iscritti a ruolo ovvero accertati e/o comunicati con avvisi di irregolarità.

Sostanzialmente con l'impugnato provvedimento controparte sottoponeva a "fermo" crediti commerciali vantanti dalla società in bonis per circa € 10.000.000 nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato L.G.F. - divisione VIII, Dipartimento

Amministrazione Generale dei Servizi, Dipartimento Politiche dello Sviluppo, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Amministrazione dei Monopoli di Stato, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero Beni e Attività Culturali, Banca d'Italia, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane.

In data 17.05.2010, la Eutelia Spa in bonis proponeva ricorso avverso il su menzionato atto con il patrocinio del dott. Galeotti Flori. Successivamente, con comparsa del 5.10.2010 la procedura si è costituita in giudizio con il patrocinio della dott.ssa De Simone Saccà.

Con ricorso del 27.10.2010 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – ha chiesto il riconoscimento al passivo del proprio asserito credito per il minor importo di € 4.329.775,84. In merito, in sede di deposito del Progetto di Stato Passivo, i Commissari hanno espresso parere sfavorevole al riconoscimento del credito al passivo della procedura (in quanto supportato da meri “avvisi di irregolarità”), oltre che al riconoscimento della chiesta compensazione *“stante l'assenza dei requisiti della reciprocità delle obbligazioni (atteso che i crediti vantati dalla procedura sono maturati nei confronti di soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate, aventi autonomia patrimoniale perfetta, distinta da quella dell'ente impositore istante), della certezza (stante l'interposto gravame proposto dalla procedura avverso gli atti impositivi e della riscossione sottostanti gli asseriti crediti genericamente richiamati nell'istanza di insinuazione) e della liquidità (in assenza del titolo dal quale l'asserito credito dovrebbe trarre origine)”*. Successivamente, a seguito dell'intervenuta notifica delle relative cartelle di pagamento (del 14 gennaio e 6 febbraio 2011, cfr. RGR 1022/11 E RGR 1242/11), detto parere è stato modificato in corso di accertamento del passivo concludendo per il riconoscimento del minor credito di € 2.545.432,26, in parte con riserva come da progetto in atti. **Fermo il parere sfavorevole alla chiesta compensazione**, in ordine alla quale dovrà esprimersi l'unico soggetto deputato a farlo: il Giudice Delegato.

Nelle more del giudizio, controparte, acquisito (e mal interpretato) il Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, protocollo 26456 del 25.01.2011, con nota prot. 7128/11 – affermando che *“deve ritenersi realizzata la compensazione tra crediti dell'Agenzia delle Entrate e debiti del Ministero dell'Interno qualora anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza per cui occorre procedere all'incameramento delle somme al bilancio dello Stato”*, ha chiesto al Ministero dell'Interno di *“versare la somma compensata (che sarà da voi quantificata in base alla predetta data di dichiarazione dello stato di insolvenza) mediante imputazione al capo 8 – Capitolo 1203/01 con la causale:*

compensazione con crediti dell'Agenzia delle Entrate - partita di ruolo n. 6DZ00003467/D". Con la predetta nota e con ulteriori note (prot. n. 7132/11, 7125/11 e 7124/11) indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni appresso elencate l'Agenzia delle Entrate ha ordinato l'esecuzione di pagamenti in suo favore per il complessivo importo di € 5.952.634,26 (di gran lunga superiore all'importo del credito insinuato al passivo della procedura), ripartito come segue:

cliente	Credito al 31/07/10	Credito Compensato
	€ 8.110.585,70	€ 5.952.634,26
Banca d'Italia	€ 3.098.520,39	€ 2.746.756,42
Ministero dell'Interno	€ 569.468,36	€ 91.943,76
Ministero dell'Interno	€ 1.051.300,55	€ 226.200,00
Ministero Difesa	€ 3.391.296,40	€ 2.887.734,08

In pari data l'ente impositore ha revocato il provvedimento di fermo.

Al fine di evitare ogni pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, con atto notificato il 18.03.2011 la procedura ha intimato all'Agenzia delle Entrate la revoca dell'ordine di pagamento impartito alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del Provvedimento di fermo n. A4/2010/9376.

Con il medesimo atto ha diffidato tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del Provvedimento di fermo n. A4/2010/9376 a non dare corso ad alcun pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle somme dovute alla Eutelia Spa in Amministrazione Straordinaria, contestualmente provvedendo al pagamento di dette somme direttamente in favore dell'Amministrazione Straordinaria in persona dei Commissari.

Con Sentenza n. 97/10/11 depositata il 24.05.2011 la Commissione Tributaria, alla luce dell'intervenuta revoca del provvedimento impugnato, operata dall'Agenzia Entrate in data 9.03.2011, ha (necessariamente!) dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, contestualmente affermando che "l'eventuale contenzioso relativo alla compensazione non è oggetto della giurisdizione tributaria".

Su tale ultimo punto, si ritiene importante sottolineare che, solo con le osservazioni al progetto del 25.05.2011, l'Agenzia delle Entrate (mentre da un lato insisteva con la richiesta di compensazione dall'altro) ha formalmente comunicato che la compensazione è stata richiesta in relazione alla cartella di pagamento n. 007 2010 00108226 56, notificata il 14.05.2010 e portante iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 13.085.546,60 per Iva 2008, dovuta in relazione alla cessione Agile.

Detta cartella - tuttavia - aveva già costituito oggetto di insinuazione non da parte dell'Agenzia bensì da parte di Equitalia (che, invece, non ha avanzato richiesta di compensazione; cfr. cron. N. 72 del 20.09.2010) e, in sede di progetto, è stata

riconosciuta al passivo della procedura, con riserva ex art. 55, per l'intero importo al lordo della compensazione.

Nelle richiamate osservazioni, l'Agenzia afferma che a fronte dei disposti incameramenti non ha ancora incassato nulla. Non può escludersi - tuttavia - che le P.A. destinatarie, in futuro, possano pagare quanto richiesto.

La questione è ancora all'esame dei C.S.;

5) C.T.P. di Firenze

RGR 713/02 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068/2001/06617567/73/000 EMESSA A CARICO DELLA BULL TELCO SPA (GIÀ BULL CONSULTING SPA, GIÀ LINE INFORMATICA SPA) PER € 18.321

DEFINITO CON SENTENZA N. 55/19/11 DEPOSITATA IL 9.05.2011

Avverso la predetta cartella è stato proposto tempestivo ricorso dalla Bull Telco con atto del 29.01.2002, depositato il 6.02.2002 ed iscritto al R.G.R. 713/2002.

Nel corso del giudizio la società ricorrente si è estinta a seguito di fusione per incorporazione nella Bull Italia Spa (CF: 09388300155) con atto del 12.03.2003, rep. 4496 Notaio Cortucci. Successivamente, con atto del 19.04.2007 (rep. 124586 Notaio Fabrizio Pantani), veniva stipulata la fusione per incorporazione della Bull Italia Spa in Eunics Spa e, dopo ancora, con ulteriore atto del 15.10.2007 (rep. 55362 Notaio Bucciarelli) veniva stipulata la fusione per incorporazione della Eunics Spa in Eutelia Spa.

Conseguentemente, con atto del 9.01.2011 la procedura ha riassunto il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 6.12.2010.

Con sentenza n. 55/19/11 depositata il 9.05.2011 la CTP di Firenze ha annullato la cartella di pagamento in oggetto indicata.

Risultano tutt'oggi pendenti i termini per l'appello;

6) C.T.P. di Firenze

RGR 3309/2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2010/00223178/60 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.10.2010, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 10.726.948,38

Con atto del 6.12.2010 la procedura ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 007/2010/00223178/60 notificata a mezzo posta il 12.10.2010, recante iscrizione a ruolo del complessivo importo di € 10.726.948,38 (di cui € 7.625.756,10 per ritenute d'acconto anni 2008 e 2009, € 2.287.984,82 per sanzioni, € 336.562,96 per interessi ed € 476.639,34 per compenso a carico del contribuente, oltre accessori e spese di notifica) asseritamente dovuto a seguito della liquidazione manuale della dichiarazione Modello 770/2009 e dei

controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana di cui al P.V. del 13.05.2010 avente ad oggetto le dichiarazioni Modelli 770/2009 e 770/2010.

Il giudizio è in attesa di fissazione della prima udienza.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 338;

7) C.T.P. di Firenze

RGR 1022/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2010/00263325/31 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 14.01.2011, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 4.693.417,08

Con atto del 7.03.2011 la procedura ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 007/2010/00263325/31 notificata a mezzo posta il 14.01.2011, recante iscrizione a ruolo del complessivo importo di € 4.693.417,08 (di cui € 2.190.500,06 per saldo Irap 2007, € 657.150,03 per sanzioni omesso versamento saldo, € 1.266.166,79 per sanzioni tardivo versamento saldo, € 192.070,34 per interessi, € 200.223,77 per compenso a carico del contribuente ex art. 17 c.1 ed € 187.306,09 per compenso a carico del contribuente per pagamenti eseguiti oltre il 60° giorno, oltre accessori e spese di notifica) asseritamente dovuto all'esito della liquidazione manuale della dichiarazione Modello Unico SC/2008 presentata per il 2007 e dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana di cui al P.V. del 13.05.2010.

Il giudizio è in attesa di fissazione della prima udienza

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, cron. n. 924;

8) C.T.P. di Firenze

RGR 1242/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2011/00012028/03 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 9.02.2011, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 36.512,60

Con atto del 7.03.2011 la procedura ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 007/2011/00012028/03 notificata a mezzo posta il 9.02.2011, recante iscrizione a ruolo del complessivo importo di € 36.512,60 (di cui € 19.377 per ritenute lavoro autonomo 1040, € 4.377 per ritenute lavoro dipendente 1001, € 7.126,20 per sanzioni omesso versamento, € 2.617,60 per interessi, € 1.557,64 per compenso a carico del contribuente ex art. 17 c.1 ed € 1.457,16 per compenso a carico del contribuente per pagamenti eseguiti oltre il 60° giorno, oltre accessori e spese di notifica) asseritamente dovuto all'esito del

controllo automatizzato esperito ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 della dichiarazione Modello 770/2008 presentata per il 2007.

Il giudizio è in attesa di fissazione della prima udienza.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, cron. n. 924;

9) CTP di Arezzo

RGR 27/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4892/2005
NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 4.304

Con atto del 30.12.2010 la procedura ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento d'ufficio n. 4892/2005 notificato in data 8.11.2010 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili anno 2005, portante richiesta di maggiore imposta per € 1.095,16 oltre sanzioni ed interessi per € 2.113,84.

L'udienza per la trattazione del merito è fissata per l'11.01.2012 innanzi alla 3° Sezione.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte del Comune di Arezzo, cron. n. 620;

10) CTP di Arezzo

RGR 39/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4467/2006
NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 2.433

Con atto del 30.12.2010 la procedura ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento d'ufficio n. 4467/2006 notificato in data 8.11.2010 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili anno 2006, portante richiesta di maggiore imposta per € 1.134,03 oltre sanzioni ed interessi per € 1.298,97.

L'udienza per la trattazione del merito è fissata per l'11.01.2012 innanzi alla 3° Sezione.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte del Comune di Arezzo, cron. n. 620;

11) CTP di Arezzo

RGR 193/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 - P.V. N. 19 (08/575) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.537,87;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 - P.V. N. 20 (08/579) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE

- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.539,64;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 51 (08/1573) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.554,29.

Con unico atto del 22.01.2011 la procedura ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in oggetto indicati tutti notificati il 26.11.2010.

Il giudizio, assegnato alla 3° Sezione, è in attesa di fissazione della prima udienza;

12) CTP di Arezzo

RGR 195/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 47 (08/1567) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 4.540,93;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 48 (08/1568) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 12.778,03;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 49 (08/1569) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 2.112,06;

Con unico atto del 22.01.2011 la Eutelia in a.s., quale incorporante della Edisontel, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in oggetto indicati, tutti notificati il 26.11.2010.

Il giudizio, assegnato alla 3° sezione, è in attesa di fissazione della prima udienza;

13) CTR di Bologna

RGR 2096/2008 CARTELLE DI PAGAMENTO N. 020/2008/00925565/11/000 E 001, NOTIFICATE IL 26.05.2008, PORTANTI RUOLO N. 2008/579 EMESSO EX 14 LETT. B) DEL D.P.R. 602/73 A CARICO DELLA REGULUS SPA E DELLA EUNICS SPA PER € 458.964,75
DEFINITO CON SENTENZA N. 78/17/09 DEL 6.05.2009, DEPOSITATA IL 10.05.2009
- APPELLATA (RGA 1353/10)

Con atto del 25.11.2008 la Eutelia – quale incorporante della Eunics Spa che, a sua volta, aveva incorporato la Regulus Spa – proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento n. 020/2008/00925565/11/000 e 001 emesse ex 14 lett. b) del D.P.R. 602/73 con le quali l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha provveduto all'iscrizione a ruolo di maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi per il complessivo importo di € 458.964,75, quale risultante dall'avviso di accertamento n. 797L00002 emesso a carico della Regulus ed asseritamente notificato il 15.02.2008 alla Eunics Spa.

A sostegno della propria domanda la società eccepiva e contestava la nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica del titolo legittimante, ovvero sia l'accertamento.

Con Sentenza n. 78/17/09 del 6.05.2009, depositata in segreteria il 10.06.2009, non notificata la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva integralmente il gravame.

Con atto notificato il 5.05.2010 l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso l'indicata Sentenza.

Con atto di controdeduzioni del 7.10.2010 la procedura si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale conferma della pronuncia di prime cure.

Il giudizio - iscritto al RGA 1353/2010, Sezione 19° - è in attesa di fissazione della prima udienza.

Le somme iscritte a ruolo non risultano, allo stato, insinuate al passivo della procedura.

14) CTR di Firenze

RGR 731/09 AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED IRROGAZIONE SANZIONI N. 2009/ORA00030, NOTIFICATO IL 3.06.2009, EMESSO A CARICO DELLA EUTELIA SPA E DELLA VOICEPLUS SRL PER € 4.283.329 DEFINITO CON SENTENZA N. 27/01/11 DEL 14.05.2010, DEPOSITATA IL 13.01.2011 – APPELLATA (RGA 2281/11)

Con ricorso notificato il 10.09.2009, rubricato al numero di R.G.R. 731/2009, la Eutelia in bonis con il patrocinio dell'avv. Argenzio, ha impugnato l'atto in oggetto indicato, recante accertamento di maggiore imposta di registro anno 2006 per € 1.882.782,55, oltre sanzioni per € 2.259.339,06 ed interessi per € 141.208,69, emesso all'esito delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Arezzo, Nucleo di P.T., di cui al P.V.C. del 3.07.2008.

Con separato ricorso rubricato al numero di R.G.R. 732/2009 anche la Voiceplus srl ha impugnato il medesimo avviso di liquidazione, emesso all'esito delle ulteriori verifiche effettuate dalla Direzione Regionale della Toscana di cui al P.V.C. dell'8.09.2008.

Con decreto presidenziale del 16.10.2009 il ricorso RGR 732/2009 è stato riunito al RGR 731/2009 "sussistendo motivi di connessione oggettiva, rappresentati dalla impugnazione di uno stesso atto".

Con sentenza n. 27/01/11 pronunciata il 14.05.2010, depositata in segreteria il 13.01.2011, non notificata, la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo ha parzialmente accolto il gravame proposto dalle due società, rideterminando l'avviamento (e, quindi, il valore del ramo asseritamente ceduto) in € 31.379.709,20, pari alla giusta metà di quello accertato dall'ufficio, e l'imposta in € 941.391,27, "maggioranda degli afferenti interessi e delle sanzioni".

Con atto del 30.06.2011 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo ha interposto appello, iscritto al RGA 2281/11.

Le somme, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente della riscossione, cron. n. 72.

1.13 LE PARTECIPATE

1.13.1 Acamtel S.p.A.

E' una società di telecomunicazioni, costituita nel 2000, posseduta per il 50% da ACAM S.p.A., con sede legale in La Spezia, Via Picco n. 22, e per il restante 50% da Eutelia S.p.A. in A.S.. ACAM nasce nel 1907 come AMGA "Azienda Municipalizzata Gas Acquedotto" del Comune di La Spezia. Trasformata nel 1975 in azienda speciale consortile acqua e gas (ACAM), dal 1995 avviava un processo di diversificazione con l'aggiunta di nuove attività, tra cui la gestione di servizi ambientali, produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi collaterali ed integrati, e, appunto, le telecomunicazioni. Dal Luglio 2001 ACAM si trasformava in Società per Azioni.

La società opera principalmente nella provincia di La Spezia e si propone alle aziende e ai consumatori come operatore nazionale impegnato ad offrire servizi di comunicazione a valore aggiunto, quali: servizi fonia; servizi internet e trasmissione dati; servizi avanzati a valore aggiunto offrendo ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti altamente innovativi, diretta a tutti i segmenti di mercato, dai servizi di telefonia vocale e connettività Internet a banda larga alle più avanzate applicazioni di videocomunicazione e reti private virtuali.

ACAMTEL gestisce i clienti (i "Clienti") di cui al contratto di servizi, stipulato in data 23/09/2005 con Eutelia, in base al quale:

- Eutelia svolge i servizi e le attività connesse ai contratti di telefonia stipulati o da stipulare con i Clienti;

- Eutelia fattura gli importi dovuti dai Clienti per i servizi forniti in adempimento dei contratti di telefonia e gestisce la riscossione dei corrispettivi;
- il rischio di eventuali insolvenze da parte dei Clienti rimane a carico di Eutelia durante il periodo di vigenza del contratto;
- Acamtel fattura ad Eutelia gli importi pari al totale fatturato ai Clienti;
- Eutelia fattura ad Acamtel, quale quota di propria spettanza di cui all'attività oggetto del contratto, l'85%, eventualmente variabile ogni anno, del fatturato da Acamtel al punto precedente;
- Acamtel fattura ad Eutelia il personale ed il materiale fornito.

Successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di Eutelia i servizi di tesoreria, precedentemente svolti da Eutelia, sono stati ripresi in carico da Acamtel in gestione diretta. Attualmente il flusso finanziario a disposizione della società è strettamente collegato ai pagamenti delle competenze mensili da parte di Eutelia, effettuati in virtù del contratto di servizi e quindi dell'andamento del fatturato.

Acamtel ha nove dipendenti, con contratto a tempo indeterminato (1 commerciale, 5 tecnici e 3 amministrativi).

Dalla seconda metà dell'anno 2010, quindi dalla data di commissariamento, i pagamenti delle competenze, da parte di Eutelia a favore di Acamtel, vengono effettuati con regolarità.

1.13.2 Amtel S.p.A. (ora S.r.l.)

La società – costituita nel 2002 – è attualmente partecipata da “Eutelia S.p.A.” (39%), AMGA Legnano S.p.A. (34%) e Finital Finanziaria S.p.A. (27%). AMGA Legnano è la municipalizzata del comune di Legnano che si occupa di tutti i servizi gestiti dallo stesso comune (raccolta rifiuti, erogazione acqua, etc.) ed è una società piuttosto radicata nel territorio. Finital Finanziaria è una società del “gruppo Landi”.

Tra AMTEL (allora S.p.A.) ed Eutelia fu sottoscritto, nel corso del 2005, un accordo di collaborazione, alquanto articolato (e di difficile interpretazione) in base al quale Eutelia avrebbe fornito tutta una serie di servizi ad AMTEL in cambio di una percentuale del 16% sulle vendite di quest'ultima. In pratica la società operava in *outsourcing* ed Eutelia avrebbe dovuto fornire tutti i servizi di cui AMTEL necessitava, occupandosi addirittura della contabilità, della gestione della tesoreria, del servizio *post* vendita e di tutte le altre attività che non fossero svolte direttamente dai dipendenti di AMTEL.

Con il dissesto di Eutelia (e, quindi, anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza) la società partecipata (AMTEL) si è quindi venuta a trovare in una situazione di difficoltà, sia perché i servizi concordati non erano più resi (ovvero venivano resi in

maniera non efficiente) sia perché, a causa della gestione della tesoreria da parte di Eutelia, AMTEL vantava consistenti crediti verso la propria partecipante.

Con la dichiarazione dello stato di insolvenza i C.S. si sono trovati a dover gestire questa situazione. L'attività è stata quindi rivolta a trovare una soluzione alle numerose inefficienze che venivano lamentate cercando di concordare con il socio AMGA strategie di miglioramento complessivo.

In quest'ottica è stata trasferita direttamente ad AMTEL la gestione della propria tesoreria e sono state effettuate modifiche alle procedure per consentire che i clienti acquisiti sul mercato da AMTEL trovassero pronte risposte nelle situazioni critiche che si venivano a creare. Tale processo è tuttora in corso.

Oltre a ciò si è dovuta affrontare la problematica della riduzione del patrimonio (e del capitale sociale) di AMTEL in conseguenza della perdita derivante dalla svalutazione del credito verso Eutelia, insinuato al passivo per € 1.137.635,10.

Last but not least AMTEL ha continuato ad operare nell'ATI relativa al bando per la rete in banda larga delle aggregazioni comunali di Legnano e Canegrate (complessivamente 18 comuni) per poter arrivare al rilascio della piattaforma *wireless* ed all'attivazione dei contratti con i privati interessati ad accedere ad un servizio di connessione *internet*.

1.13.3 Noitel S.r.l.

La società – costituita nel corso del 2009 – è attualmente partecipata da “Eutelia S.p.A.” al 100% ed è inattiva. In particolare la stessa non ha mai iniziato la propria attività, probabilmente a causa del dissesto del gruppo che, poco dopo la costituzione della società stessa, si andava profilando.

Pertanto, presa contezza di tale situazione e valutata la necessità di procedere alla messa in liquidazione della società, i C.S. hanno provveduto a convocare l'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore il quale, previo pagamento dei debiti societari, provvederà alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

1.13.4 Techno Business S.r.l.

Le quote di questa società – costituita nel 1997 – furono acquisite da Eutelia S.p.A. nel corso del 2007. In esito a tale acquisizione il capitale sociale di Techno Business S.r.l. risulta essere interamente detenuto da Eutelia S.p.A.. Tuttavia i venditori delle quote – signori Segù Alessio, Martini Maria Elena e Serafini Raul Angel – hanno promosso una causa chiedendo, tra l'altro, la risoluzione della compravendita delle quote, preceduta da un sequestro giudiziario con nomina del custode nella persona della sig.ra Maria Elena.

Martini. All'epoca della dichiarazione dello stato di insolvenza la società era già inattiva e non era stata posta in liquidazione unicamente in attesa dell'esito dell'azione giudiziaria che gli attori hanno continuato in sede fallimentare.

Ciò premesso, nel periodo oggetto di analisi, i C.S. hanno instaurato trattative con i precedenti proprietari delle quote e ne è scaturito un accordo in corso di formalizzazione, che prevede la messa in liquidazione della società, con la conseguente nomina di un liquidatore che si occupi di suddividere tra i precedenti soci ed Eutelia le attività finanziarie esistenti alla data di approvazione del bilancio 2010 e provveda alla conseguente cancellazione della società dal Registro Imprese.

1.14 IL RAMO DIFESA

Alla data di dichiarazione di insolvenza l'Area Difesa presentava un portafoglio ordini di circa 8,4 milioni di euro e una struttura composta da 13 dipendenti di cui 7 in cassa integrazione. Alla data del 30 giugno 2011 non vi sono dipendenti di tale area in CIGS.

Tra i vari contratti in portafoglio è stata subito posta particolare attenzione al mantenimento del contratto 9758 del Comando C4 (valore circa 3,6 milioni di euro). Tale contratto presentava criticità legate alla mancanza di personale interno munito di specifiche certificazioni. Si è reso, quindi, necessario avviare la ricerca di personale specialistico da poter impiegare in regime di subappalto o attraverso l'istituto del distacco. Per l'esecuzione del contratto 9758 Eutelia si avvaleva in precedenza anche della Geit Engineering S.r.l. (società quest'ultima che precedentemente, in RTI con Eutelia ed EunicsLab, erogava gli stessi servizi con il contratto 9561); l'omologazione EAD, l'abilitazione COMSEC e il Nulla Osta Sicurezza Complessivo (NOSC), indicati nel Requisito Tecnico Operativo parte integrante al contratto 9758, non hanno consentito l'utilizzo del personale di Geit Engineering, come avvenuto in passato; per tale ragione Eutelia ha chiesto all'Amministrazione Difesa l'autorizzazione ad avvalersi dell'Istituto del distacco, cui non è mai stato dato corso, in quanto in sede di verbalizzazione dell'avvio dei lavori relativi ai sub-lotti base 1.g ed 1.h (cui era legato il distacco), veniva rilevato che Geit Engineering non possedeva tutti i requisiti di sicurezza e professionali richiesti.

Per risolvere il problema, i C.S. hanno:

- ✓ reintegrato il personale Eutelia (Area Difesa) precedentemente posto in cassa integrazione;

- ✓ sottoscritto un contratto di subappalto con il Consorzio ASCITAL, che nel frattempo ed in concomitanza all'avvio dei lavori, aveva provveduto ad assumere il personale dimissionario dalla società Geit Engineering;
- ✓ assunto tutto il personale risultato disponibile della società Agile (9 risorse), in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Committente e alla data in cassa integrazione;
- ✓ assunto 3 risorse dimissionarie dalla Geit Engineering S.r.l.

E' stata così iniziata la fase di *start-up* del contratto riguardo i suddetti sub-lotti base: le attività ed i contatti con la Difesa e l'ANS (Autorità Nazionale Sicurezza) sono state molteplici e impegnative.

Mentre Eutelia era impegnata ad iniziare le attività dei suddetti sub-lotti base, ha comunque mantenuto attiva la ricerca di società anche in alternativa al Consorzio Ascital. A novembre 2010 si è presentata l'alternativa del possibile impiego della società Altran S.p.A. che sosteneva essere prossima al rilascio dei requisiti di sicurezza richiesti. Anche in tale circostanza i C.S. hanno richiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Difesa l'autorizzazione al subappalto: al momento dell'avvio sono sorte ulteriori problematiche con la conseguenza che l'attivazione dei sublotti opzionali, (maggio 2011), ha determinato l'estensione del subappalto al consorzio Ascital che nel frattempo aveva assunto altro personale dalla Geit Engineering.

Sono stati necessari anche numerosi interventi diretti sul cliente per confermare Eutelia quale fornitore in grado ancora di onorare gli impegni e assicurare continuità.

Sono stati acquisiti ordini per circa 1,3 milioni di euro fino giugno 2011, con rilevante marginalità ed il mantenimento del ramo aziendale.

Per quanto attiene ai rapporti con Geit Engineering S.r.l., si è in attesa di conoscere l'esito delle trattative in corso con l'Ing. Foligno per la cessione della relativa partecipazione; in caso negativo, sarà valutata l'opportunità di promuovere nei suoi confronti un'azione di risarcimento danni per inadempimento al contratto di distacco di personale del 16 giugno 2010. La pratica risulta già affidata all'Avv. Cecilia Rizzica.

Allo stesso legale è stato dato mandato di esperire azione risarcitoria nei confronti di Selex S.I. S.p.A., mandataria dell'A.T.I. a cui Eutelia partecipa per l'esecuzione del citato contratto 9758 del Comando C4.

1.14.1 Eunics Lab S.r.l.

Eunics Lab S.r.l. è società controllata al 60% da Eutelia e per il rimanente 40% da Agile; si occupa della progettazione, trasformazione certificazione e commercializzazione e manutenzione dei prodotti "Tempest" (Transient, Electromagnetic, Pulse Emanation Std).

Il mercato di riferimento, vista la specificità dei prodotti trattati si rivolge quasi esclusivamente ad enti pubblici quali:

- Ministero della Difesa;
- Ministero Affari Esteri;
- Ministero dell' Interno;
- Pubblica Amministrazione;
- Aziende private fornitrici del Ministero Difesa (Selex, MBDA, Elsag, ecc...).

Al riguardo è stato dato preliminare impulso all'attività di:

- ottimizzazione dei costi,
- progettazione e sviluppo di due nuovi prodotti certificati.

L'ottimizzazione dei costi è stata attuata sotto il duplice profilo dei costi interni ed esterni: sono state tagliate tutte le forniture non ritenute strettamente necessarie, quali le consulenze commerciali; inoltre si è agito sui costi interni ottimizzando i processi con riferimento particolare sia ad *audit* interni (settembre/ottobre 2010) da parte della struttura qualità, sia ad *audit* esterno (in data 6/10/2010) da parte di organismo terzo (CSQ/IMQ).

Ne sono scaturiti:

- il miglioramento del processo di approvvigionamento;
- il miglioramento dei processi per l'identificazione delle anomalie per ciascun prodotto;
- la creazione di *repository* per la registrazione dei *test plan* e dei *test reports*;
- la messa a punto del gestionale sulla strumentazione e la nuova metodologia di taratura degli strumenti interni.

Sono stati certificati e messi a listino due nuovi prodotti *tempest*, un *router* ed una stampante.

1.15 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI E LA CAUSA EX ART.28 STATUTO LAVORATORI

1.15.1 La CIGS

A seguito dell'ammissione di Eutelia S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, in data 23 luglio 2010 è stata avviata la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2, commi 3 e 6 del D.P.R. n. 218 del 10.06.2000. In data 28 luglio 2010 è stato sottoscritto il relativo accordo sindacale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in virtù del quale il medesimo Ministero il 4 ottobre 2010 ha emesso, ai

sensi dell'art. 7, comma 10 *ter* della legge 236/1993, il decreto di approvazione della CIGS per il periodo dall'1.06.2010 al 31.05.2011.

A seguito di quanto sottoscritto nel predetto accordo e di quanto approvato dal Ministero del Lavoro, è stato predisposto un processo interno di attuazione della CIGS in linea con le disposizioni normative e con il contenuto del predetto decreto ministeriale di concessione, con riferimento in particolare alle modalità applicative della rotazione tra le figure professionali presenti in azienda tra loro fungibili.

Nel corso del mese di settembre 2010 sono state predisposte per il personale dipendente schede individuali attestanti gli importi dei crediti per i vari istituti retributivi per consentire la corretta predisposizione delle domande di ammissione al passivo della procedura. Nel periodo oggetto della presente Relazione sono state utilizzate 94.085 ore CIGS pari a n. 47 addetti medi equivalenti eccedenti nel periodo (12% circa).

1.15.2 I rapporti sindacali

Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2010 è stato avviato un processo di interlocuzione con le OO.SS. nazionali e territoriali, interrotto dall'azienda negli ultimi due/tre anni antecedenti all'ingresso in Procedura, proseguito per tutto il primo trimestre 2011. Tale processo ha costituito il presupposto per la sottoscrizione di alcuni importanti accordi sindacali nel corso del secondo trimestre 2011. Dette attività sono state poste in essere con l'intervento del dott. Gino Mancini con il quale è stato stipulato un contratto con decorrenza 1 marzo 2011 e durata fino al 31 dicembre 2011. In data 19 aprile 2011 è stato sottoscritto un accordo sindacale con le Segreterie Nazionali e territoriali CGIL-CISL,UIL Telecomunicazioni e con le RSU, definito "Accordo Quadro", riguardante importanti tematiche quali la verifica delle posizioni e delle professionalità in funzione delle declaratorie del vigente CCNL e la verifica dei trattamenti normativi vigenti in azienda.

In data 24 maggio 2011 sono stati sottoscritti altri due accordi sindacali con le Segreterie Nazionali e territoriali CGIL-CISL,UIL Telecomunicazioni e con le RSU, riguardanti la definizione dei regimi di orario differenziati del personale dipendente delle Divisioni di Assistenza Tecnica ed Assistenza cliente al fine di garantire e migliorare il livello di efficienza dei servizi prestati al cliente.

Il 9 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sottoscritto un nuovo accordo con le Segreterie Nazionali e territoriali CGIL-CISL,UIL Telecomunicazioni relativo alla CIGS per il periodo dal 7 marzo 2011 (data di avvio del Programma) al 6 marzo 2012.

1.16 I RAPPORTI CON CONSOB E BORSA ITALIANA

1.16.1 Rapporti con Borsa Italiana nel periodo 01.06.2010 – 30.06.2011

Nel periodo intercorso dalla data di commissariamento al 30.06.2011 i rapporti con Borsa Italiana sono stati sporadici e si sono limitati all'adempimento degli obblighi di legge. Con raccomandata inviata all'azienda in data 1 giugno 2010 Borsa Italiana ha comunicato all'azienda, come di rito, che a seguito della dichiarazione di insolvenza la negoziazione delle azioni ordinarie emesse da Eutelia S.p.A. (Cod. ISIN IT0001425211) sarebbe stata sospesa a tempo indeterminato a partire dalla seduta del 2.06.2010.

1.16.2 Rapporti con CONSOB nel periodo 1.06.2010 – 30.06.2011

Frequenti sono stati invece i rapporti, formali ed informali, con i dirigenti addetti di CONSOB. In data 21.06.2010 i C.S. hanno richiesto a CONSOB la sospensione dei termini relativi agli obblighi informativi previsti dalla normativa. In data 30.06.2010 Consob ha riscontrato positivamente la richiesta commissariale, comunicando di non ritenere più attuali gli obblighi informativi mensili relativi alle posizioni debitorie scadute del gruppo e gli obblighi di integrazione dei resoconti intermedi di gestione e delle relazioni finanziaria annuali e semestrali. In luogo pertanto della ordinaria documentazione obbligatoria, CONSOB ha richiesto di continuare a mantenere aggiornata l'informativa della posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ed i rapporti verso parti correlate, con pubblicazione di un comunicato mensile.

A questa informativa "ordinaria" si è sommata, nel periodo, una informativa "straordinaria". Infatti in data 12.07.2010 Consob ha richiesto l'emissione di un comunicato stampa per commentare le notizie apparse sui giornali relative alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai magistrati aretini nei confronti del Presidente Leonardo Pizzichi e degli ex consiglieri Isacco Landi e Samuele Landi. A fronte di tale richiesta l'azienda ha immediatamente redatto e pubblicato nella stessa data un comunicato stampa, nel quale ha informato e tranquillizzato il mercato in relazione all'estraneità della società a detto procedimento, comunicando al contempo di non avere informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato dagli organi di stampa. Nel comunicato è stato altresì sottolineato, a tutela della propria clientela, che i provvedimenti emessi non avrebbero inciso sulla gestione dell'impresa.

In data 13.07.2010 Consob ha comunicato ad Eutelia l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 193 e 195 del decreto legislativo n. 58/98 di € 25.000. A seguito di accertamenti immediatamente attivati dai C.S., si è appreso che la sanzione sarebbe stata conseguente all'emissione nel 2008 di un comunicato stampa non completo, in quanto sprovvisto dell'informativa in merito all'avvenuta approvazione di un nuovo piano industriale. In data 29.07.2010 la procedura ha comunicato a Consob che anche tale credito, anteriore alla dichiarazioni di insolvenza, avrebbe dovuto seguire l'ordinario iter di ammissione allo Stato Passivo, al fine di una tutela della *par condicio creditorum*.

In data 20.05.2011 Consob ha depositato presso il Tribunale Civile di Arezzo ricorso per la riassunzione di un processo avviato *ante* insolvenza, interrotto a causa dell'intervenuta procedura, finalizzato ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 29.04.2008 di approvazione del bilancio di esercizio di Eutelia S.p.A al 31.12.2007. Il giudice ha fissato l'udienza per il giorno 27.10.2011.

II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Per il periodo fra il 7 marzo 2011 e il 30 giugno 2011 si rileva quanto segue.

2.1 I RAPPORTI CON AGILE

Dal mese di febbraio 2011 si sono tenuti alcuni incontri presso il MiSE con i Commissari di Agile nel corso dei quali è stato dagli stessi proposto ai Commissari di Eutelia di stipulare un atto transattivo ai sensi del quale si sarebbero ottenuti, in via stragiudiziale, i medesimi effetti economici conseguenti ad una paventata declaratoria di nullità del contratto di cessione della partecipata Agile da parte di Eutelia. In particolare, Agile ha sottoposto ai C.S. Eutelia un parere reso dal prof. Fabiani. I Commissari Eutelia hanno, a loro volta, richiesto un parere congiunto al Prof. Avv. Romano Vaccarella e all'avv. Tommaso Manferoce sulla valenza giuridica e quindi sulla effettiva fattibilità di quanto esposto nel parere del Prof. Fabiani: all'esito dell'evoluzione della vicenda e viepiù del parere ricevuto da Vaccarella-Manferoce che negava recisamente assunti e conclusioni di quanto esposto dal Prof. Fagiani, i C.S. hanno ritenuto di non poter procedere a valutare l'esperibilità di alcun atto transattivo, tanto più che alcuna paventata azione di nullità della nota cessione da Eutelia ad Agile era stata mai iniziata. Parimenti i C.S. Agile, avuta piena contezza del parere Vaccarella-Manferoce e discussione con il loro consulente Prof. Fabiani, non hanno ritenuto di poter validamente avviare alcuna azione. La vicenda è stata,

infine, parzialmente risolta con apposita norma di emanazione MiSE, non conosciuta nella sua genesi agli scriventi, di cui in narrativa al successivo capitolo "Decreto Sviluppo".

2.2 LA PROCEDURA DI CESSIONE

Il 7.03.2011 è stato approvato il Programma. In data 20.04.2011, gli scriventi C. S. hanno proposto formale istanza ex artt. 62 e 63, D.Lgs. 270/99 a codesto Ministero per essere autorizzati all'avvio della procedura di Cessione dei Complessi Aziendali di Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, attraverso la pubblicazione di Invito a Manifestare Interesse, indicando altresì luoghi, tempi e modi della pubblicazione, termini concessi ai terzi per l'inoltro di tali Manifestazioni di Interesse al Notaio incaricato, onde procedere, nei successivi *steps* già definiti nel Programma all'Iter di vendita, previa approvazione dei documenti necessari all'avvio di ogni singola fase e richiesta delle autorizzazioni di rito, ove prescritte dalla norma.

2.3 IL DECRETO SVILUPPO

Nelle more di autorizzazione del Programma è intervenuto il Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011, pubblicato sulla GU n. 110 del 13.05.2011 (di seguito il "Decreto Sviluppo"). In particolare:

- all'articolo 38, è stato inserito il comma 2 *bis* ai sensi del quale *"Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale"*;
- è stato aggiunto l'art. 50 *bis* intitolato "Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza" che prevede: *"Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza"*;
- all'articolo 55 è stato aggiunto il comma 1 *bis* recante *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla*

salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria”;

- è stato stabilito che “gli articoli 38, comma 2-bis, 50, 50-bis e 55, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo”.

2.4 LA DIRETTIVA

In data 17.06.2011 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato la Direttiva 0012988 (di seguito la “Direttiva”) rivolta ai Commissari di Agile S.r.l. in a.s e ai C.S. di Eutelia con la quale è stato richiesto alle due Procedure di presentare “a parziale modifica del programmi approvati, una istanza congiunta per la pubblicazione di un avviso di vendita dei complessi aziendali o di singoli rami in essi compresi facenti capo alle società in procedura”. La Direttiva ha precisato quanto segue:

“Il regolamento di vendita dovrà espressamente prevedere:

- la possibilità di formulare offerte per ciascun ramo o congiunte per più rami o complessi aziendali facenti capo ad Eutelia ed Agile,
- l'indicazione del prezzo offerto per ciascun ramo o complesso aziendale;
- l'individuazione, ai fini della valutazione delle offerte, di punteggi, avuto riguardo ai criteri di scelta di cui all'art.63, comma 3, d.lgs. 270/1999 (omissis)”.

Ai fini della valutazione si richiedeva di affidare congiuntamente “ad un advisor indipendente la valutazione mediante attribuzione per tutte le offerte presentate dei punteggi secondo i criteri fissati nel bando, con particolare riferimento ai piani industriali ed alla affidabilità imprenditoriale degli offerenti”, concordandone preventivamente criteri e modalità di determinazione ed imputazione del compenso e di comunicare l'esito della gara con una relazione congiunta agli Organi delle Procedure unitamente alle relative istanze.

I Commissari delle due Procedure redatto il Bando unico e l'istanza congiunta ai sensi della Direttiva, da presentare ai rispettivi Comitati di Sorveglianza e al MiSE.

2.5 LO STATO PASSIVO

Le domande di insinuazione tempestivamente proposte sono state 1293 oltre a 4 azioni di rivendica. La prima udienza di verifica si è tenuta in data 24 febbraio 2011. Successivamente si sono tenute altre udienze in data 10.03.2011, 24.03.2011, 13.04.2011, 4.05.2011, 18.05.2011, 1.06.2011, con una previsione di chiusura delle operazioni per il 12 luglio 2011, poi posticipata. Al fine di agevolare le operazioni sono stati avviati contatti con i principali creditori per verificare in contraddittorio le rispettive partite di credito/debito.

Le disposizioni introdotte con il Decreto Sviluppo hanno reso necessario un ulteriore esame delle domande proposte da creditori di Agile divenuti per l'effetto creditori di Eutelia in solido. In particolare, si è reso necessario rinviare la chiusura delle operazioni di verifica dei crediti in attesa della verifica da parte di Agile delle posizioni relative ai dipendenti trasferiti in Agile, insinuatasi tempestivamente nel passivo Eutelia anche per il periodo *post* cessione.

Le attività relative allo stato passivo sono state supportate dallo studio di commercialisti De Agostini di Padova anche per gli aspetti relativi ai conteggi giuslavoristici.

2.6 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE

Nel primi giorni del mese di luglio 2010 la Procura della Repubblica di Roma ha eseguito misure cautelari, reali e personali, a carico di alcuni amministratori Eutelia S.p.A. e Agile S.r.l. riconducibili, tra l'altro, a condotte evidenziate nella relazione dei custodi Agile due dei quali, poi, nominati C.S. Eutelia.

In data 22.09.2010 è stata predisposta la relazione ex art. 33 l.f. avente ad oggetto, tra l'altro, l'esame dei bilanci e le cause dell'insolvenza, l'acquisizione delle società estere Mobyland, C3 Europe Ltd e Netcom Liberia Ltd. Nella medesima relazione sono state altresì esaminate le operazioni riguardanti la cessione degli aeromobili Cessna Grand Caravan e King Air 90.

Nel periodo in esame è stata avviata dai C.S. un'attività, resa nota al P.M. e al G.U.P., finalizzata a transigere l'azione civile e penale anche con alcuni dei consiglieri di amministrazione Eutelia S.p.A., tuttora in corso.

2.7 IMMOPREGNANA

Con nota in data 15.10.2010 i C.S. hanno informato il Pubblico Ministero di Arezzo sull'operazione effettuata in data 22.01.2007, riguardante la cessione della partecipazione Immopregnana S.r.l. da Eunics S.p.A. (all'epoca partecipata al 35 % da Eutelia S.p.A. e al 65% da Finanziaria Italiana S.p.A.) a Finanziaria Italiana S.p.A. e la successiva operazione di acquisto da parte di Eutelia S.p.A. del residuo 65 % del capitale sociale di Eunics S.p.A. (incorporata poi in Eutelia in data 15.10.2007) detenuto da Finanziaria Italiana S.p.A., avvenuta in data 29.06.2007.

Nella citata nota i C.S. hanno evidenziato che Finanziaria Italiana S.p.A. si era resa destinataria della partecipazione Immopregnana S.r.l. e del corrispettivo (sopravvalutato) della cessione delle quote di Eunics S.p.A. a favore di Eutelia S.p.A..

Immopregnana S.r.l. è proprietaria dell'immobile ubicato in Pregnana Milanese (MI) locato ad Eutelia in data 15.02.2007 al canone di locazione annuo di € 1.400.000, oltre Iva, oggi locato ad Agile in a.s., in virtù della nota cessione del ramo d'azienda IT avvenuta nel giugno 2009.

Con decreto in data 22.09.2010 il G.I.P. ha accolto la richiesta del P.M. disponendo, per l'effetto, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. delle quote della società Immopregnana S.r.l. di proprietà di Finanziaria Italiana S.p.A..

Con successivo provvedimento del 23.11.2010 il P.M. ha nominato custodi delle quote sequestrate i C.S. Eutelia.

Con assemblea in data 1.12.2010 i C.S., all'uopo autorizzati, hanno nominato amministratore unico di Immopregnana S.r.l. il dr. Fabio Toso.

Per l'andamento della partecipata, si allega sub 1 alla presente una relazione specifica redatta dall'Amministratore Unico nominato dai custodi, dott. Fabio Toso.

I sottoscritti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto precede.

Con osservanza.

Roma, 6 dicembre 2011

Allegati:

1. Relazione Immopregnana

I Commissari Straordinari

Avv. Franceschi Pucci

Prof. Daniela Sacca

Diff. Gianluca Vidal

4 DIC 2010
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA L. 12/10/10
L'Opera Rosa diagianti

